

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari  
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA  
27.  
SITZUNG  
8. 7. 1975

Presidente: NICOLODI

Vicepresidente: OBERHAUSER



## Indice

Approvazione del Rendiconto generale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (n. 13/D)

pag. 3

Prima nota di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (n. 14/D)

pag. 10

Disegno di legge n. 27:

"Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della Regione"

pag. 14

## Inhaltsangabe

Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung des Regionalrates für Finanzjahr 1974 (Nr. 13/D)

Seite 3

1. Haushaltsänderung des Regionalrates für das Finanzjahr 1975 (Nr. 14/D)

Seite 10

Gesetzentwurf Nr. 27:

"Allgemeine Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeinde-sekretäre der Region"

Seite 14

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

Ore 10.20

PRESIDENTE: La seduta è aperta.  
Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore -  
S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo  
verbale della seduta 4.7.1975.

TANAS (Segretario questore -  
P.S.D.I.): (legge il processo ver-  
bale).

PRESIDENTE: Osservazioni al pro-  
cesso verbale? Nessuna, il pro-  
cesso verbale è approvato.

Sono assenti per malattia: il  
cons. Fedel; per altri impegni  
il cons. Jenny.

Riprendiamo la trattazione del  
punto 6) dell'ordine del giorno:  
"Approvazione del Rendiconto ge-  
nerale del Consiglio regionale  
per l'esercizio finanziario 1974  
(n. 13/D)".

Leggo la relazione;

signori Consiglieri,

il rendiconto generale delle entrate e delle spe-  
se del Consiglio regionale per l'esercizio finanziaio 1974,  
si chiude con un avanzo di lire 61.605.194.= che rappresen-  
ta la risultante delle somme di maggiori entrate e di mino-  
ri spese rispetto al preventivo deliberato dal Consiglio re-  
gionale nella seduta del 26 marzo 1974.

L'esame analitico delle voci del rendiconto avrà  
riguardo, per quanto possibile, alle differenze più signi-  
ficative, onde permettere una chiara valutazione dei dati  
più rilevanti.

La maggiore entrata di lire 36.024.273.= è dovu-  
ta, in massima parte, all'introito di somme derivanti dall'  
estrazione di titoli ed ai maggiori interessi su giacenze  
di cassa presso il Tesoriere.

Per quanto riguarda la minore spesa si osserva  
anzitutto che la economia si registra principalmente nel-  
la Categoria II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup> e IV<sup>^</sup> del bilancio di previsione  
per l'esercizio finanziario 1974.

La Categoria II<sup>^</sup> - "Consiglieri in quiescenza" - presenta una minore spesa di lire 7.799.910.= sul capitolo 15, dovuta al mancato pensionamento di alcuni ex Consiglieri regionali, che avrebbero potuto chiedere la corresponsione dell'assegno vitalizio a termini di Regolamento.

La Categoria III<sup>^</sup> - "Personale in attività di servizio" - presenta una economia sul capitolo 20, causata dal minore onere mensile a seguito del collocamento a riposo di alcuni dipendenti.

La Categoria IV<sup>^</sup> - "Personale in quiescenza" - presenta economia sul capitolo 29, che è risultato eccessivo nello stanziamento, a seguito della proroga della legge n. 10 del 26 aprile 1972, sul collocamento a riposo del personale regionale.

Le premesse di cui sopra e gli allegati prospetti dimostrativi danno un quadro esatto della situazione finanziaria e riassumono i risultati ottenuti dalle operazioni di gestione compiute nell'esercizio 1974, chiarendo, nel dettaglio, le variazioni per capitolo apportate alle previsioni iniziali, i prelevamenti dal fondo di riserva, con l'indicazione dei capitoli ai quali furono aggiunti o iscritti gli importi prelevati.

Concludendo: se alla maggiore entrata di lire 36.024.273.= si aggiunge la minore spesa di lire 25.580.921.=, si ottiene un avanzo di lire 61.605.194.=

L'elaborato contabile si divide in due parti:

- la prima riguarda il conto consuntivo del bilancio;
- la seconda il conto generale del patrimonio.

In allegato al rendiconto sono inseriti:

- a) i decreti del Presidente del Consiglio regionale che autorizzano i prelevamenti dal fondo di riserva;
- b) il quadro del riassunto generale della gestione del bilancio;
- c) il prospetto riepilogativo dei valori mobiliari.

Con la premessa di cui sopra e attesa la giustificazione delle operazioni di cassa e di gestione che sono state eseguite in contraddittorio con il Tesoriere, a nome dell'Ufficio di Presidenza, confido nell'approvazione dell'unito rendiconto delle entrate e delle spese del Consiglio regionale, riguardante l'esercizio finanziario 1974.

RENDICONTO 1974

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,  
nella seduta del 17 giugno 1975;

Visto il rendiconto generale per l'esercizio 1974;

Visti gli articoli 5 e 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

ad unanimità di voti legalmente espressi,

## d e l i b e r a

di approvare il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1974 nelle seguenti risultanze:

- ENTRATE E SPESE

Entrate	£.	1.394.024.273.=
Spese	"	1.332.419.079.=
		<hr/>
Avanzo della competenza	£.	61.605.194.=
		<hr/>

- PARTITE CHE SI COMPENSANO

Entrate	£.	2.000.000.=
Spese	"	2.000.000.=
		<hr/>
Differenza	£.	-----
		<hr/>

RIEPILOGO

- Entrate complessive	£.	1.396.024.273.=
- Spese complessive	"	1.334.419.079.=
		<hr/>
- AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	£.	61.605.194.=
		<hr/>

di accertare nella somma di lire 125.657.063.= l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1974, come risulta nei seguenti dati:

- Avanzo finanziario al 1° gennaio 1974	£.	63.570.278.=
- Avanzo della gestione di competenza	"	61.605.194.=
- Miglioramento nei residui passivi	"	481.591.=
		<hr/>
AVANZO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 1974	£.	125.657.063.=
		=====

#### AVANZO FINANZIARIO

- Avanzo finanziario al 1° gennaio 1974	£.	63.570.278.=
- Entrate esercizio 1974	+ "	1.396.024.273.=
		<hr/>
	+ £.	1.459.594.551.=
- Spese esercizio 1974	- "	1.334.419.079.=
		<hr/>
	+ £.	125.175.472.=
- Miglioramento nei residui passivi	+ "	481.591.=
		<hr/>
AVANZO FINANZIARIO AL 31.12.1974	+ £.	125.657.063.=
		=====

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del .....

Visto l'articolo 5 del proprio Regolamento in terno;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato il 24 luglio 1958;



Visto il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1974, approvato dall'Ufficio di Presidenza il giorno 17 giugno 1975;

a termini dell'articolo 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visti i prospetti riassuntivi con le dimostrazioni del rendiconto stesso, sia per la parte inerente al bilancio che per quella inerente al patrimonio;

Vista la contabilità di cassa riguardante le operazioni di entrata ed uscita effettuata per conto del bilancio dell'esercizio suddetto;

Vista la deliberazione del 26 marzo 1974 con la quale si approvava il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1974;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 6 novembre 1974, recante variazioni al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1974;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio regionale n. 78 del 18 ottobre 1974, e n. 79 del 6 dicembre 1974, concernenti i prelevamenti dal fondo di riserva per maggiori spese;

a . . . . . di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

Art. 1

Sono convalidati gli uniti decreti n. 78 del 18 ottobre 1974, e n. 79 del 6 dicembre 1974, con i quali sono stati effettuati i prelevamenti per complessive lire 10.000.000.= dal fondo di riserva per nuove e maggiori spese iscritto al capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 e ne è stata disposta l'assegnazione ai capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno.  
Chi chiede la parola all'art. 1?

Nessuno.  
Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

### Art. 2

Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 1974 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio

in	£.	1.396.024.273.=
delle quali furono riscosse	"	1.396.024.273.=
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	£.	-----
		=====

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

### Art. 3

Le spese dell'esercizio finanziario 1974 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio

in	£.	1.334.419.079.=
delle quali furono pagate	"	1.321.716.851.=
		<hr/>
e rimasero da pagare	£.	12.702.228.=
		=====

Metto in votazione l'art. 3: è approvato all'unanimità.

## Art. 4

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1974 rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE

Entrate extratributarie	+£.	1.394.024.273.=
Spese correnti	-"	1.332.419.079.=

AVANZO	+£.	61.605.194.=
--------	-----	--------------

PARTIE CHE SI COMPENSANO

Entrate	£.	2.000.000.=
Spese	"	2.000.000.=

Differenza	£.	-----
------------	----	-------

RIEPILOGO GENERALE

ENTRATE COMPLESSIVE	+£.	1.396.024.273.=
SPESE COMPLESSIVE	-"	1.334.419.079.=

AVANZO FINALE DELLA COMPETENZA	+£.	61.605.194.=
-----------------------------------	-----	--------------

Metto in votazione l'art. 4: è approvato all'unanimità.

## Art. 5

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974 sono stabiliti in lire 14.972.434.=

Metto in votazione l'art. 5: è approvato all'unanimità.

## Art. 6

E' accertato nella somma di lire 125.657.063.=  
l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1974 come  
risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA'

Avanzo dell'esercizio finanziario 1973	+ £.	63.570.278.=
Entrate dell'esercizio finanziario 1974	+ "	1.396.024.273.=
Diminuzione nei residui passivi lascia- ti dall'esercizio 1973	+ "	481.591.=
		<hr/>
Totale	+ £.	1.460.076.142.=
		=====

PASSIVITA'

Spese dell'esercizio finanziario 1974	£.	1.334.419.079.=
Avanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio 1974	"	125.657.063.=
		<hr/>
Totale	£.	1.460.076.142.=
		=====

Metto in votazione l'art. 6: è  
approvato all'unanimità.  
Metto in votazione la delibera  
nel suo complesso: è approvata  
all'unanimità.

Punto 7) dell'ordine del giorno:  
"Prima nota di variazione al bi-  
lancio del Consiglio regionale  
per l'esercizio finanziario 1975  
(n. 14/D)".  
Leggo la relazione:

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di deliberazione che  
l'Ufficio di Presidenza sottopone all'approvazione del  
Consiglio regionale, si apportano variazioni al bilan-  
cio di previsione del Consiglio regionale per l'eserci-

zio finanziario 1975.

Esse comportano una spesa di lire 46 milioni per coprire gli oneri derivanti da spese di carattere obbligatorio scaturite da precise disposizioni di legge e direttamente conseguenti a delibere assunte dall'Ufficio di Presidenza.

All'onere di cui sopra si fa fronte con la diminuzione dello stanziamento del capitolo di spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario in corso n. 3, per lire 6 milioni.

La differenza di lire 40 milioni viene coperta con l'avanzo dell'esercizio finanziario 1974.

L'Ufficio di Presidenza confida ch l'unita proposta di deliberazione sarà approvata dal Consiglio regionale.

Leggo la delibera:

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del . . . . .

Visto il bilancio del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 17 giugno 1975;

Visti gli articoli 5 e 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

a . . . . . di voti legalmente espressi,

## d e l i b e r a

Nel bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

- SPESA:

IN AUMENTO:

- cap. 8 - "Oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali"  
Si propone un aumento di £. 2.600.000.=

L'aumento richiesto trova giustificazione nel maggiore onere derivante dalla stipulazione della nuova polizza di assicurazione per i signori Consiglieri regionali

- cap. 27 - "Spese per la corresponsione di un acconto 'una tantum' sull'integrazione prevista dall'articolo 18, lett.b), della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni"(articolo 25 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10)  
Si propone l'aumento di £. 6.000.000.=

La richiesta è giustificata dagli impegni già adottati con provvedimento amministrativo

- cap. 29 - "Spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3"(articolo 24 legge regionale 26 aprile 1972, n. 10 e articolo 4 legge regionale 27 dicembre 1972, n. 20)  
Si propone l'aumento di £. 27.000.000.=

L'aumento proposto è giustificato dal pensionamento non previsto di personale del Consiglio

- cap. 30 - "Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o ai loro aventi diritto del trattamento provvisorio di quiescenza da recuperare in sede di liquidazione definitiva da parte della CPDEL del trattamento stesso" (articolo 62, quinto comma, legge 3 marzo 1938, n. 680)

Si propone un aumento di £. 2.000.000,=-

Lo stanziamento risulta insufficiente alla copertura del maggiore onere di spesa conseguente alla liquidazione dell'acconto di pensione al personale che verrà collocato a riposo

- cap. 46 - "Compensi, indennità e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali, resi nell'interesse del Consiglio regionale"

Si propone l'aumento di £. 8.400.000,=-

L'aumento si rende necessario per coprire l'onere derivante dall'assunzione in forma contrattuale di due dipendenti del Consiglio regionale

#### IN DIMINUZIONE:

- cap. 3 - "Spese di viaggio del Presidente e dei Consiglieri regionali, indennità giornaliera per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni" (Regolamento indennità e compensi)

Si propone la diminuzione dello stanziamento di bilancio per £. 6.000.000,=-

R I E P I L O G O

SPESA IN AUMENTO	£.	46.000.000.=
SPESA IN DIMINUZIONE	"	6.000.000.=
DIFFERENZA IN AUMENTO	£.	40.000.000.=

Chi chiede la parola sulla delibera? Nessuno.  
 Metto in votazione la proposta di variazione: è approvata all' unanimità.  
 Punto 8) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 27: "Disposizioni generali sullo stato giuridico

economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della Regione".  
 La parola alla Giunta per la lettura della relazione.  
 BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):

La Giunta regionale ha preso atto del netto contrasto di principio esistente fra i gruppi che compongono il Consiglio e la Giunta stessa in merito alla formulazione della norma di cui all'art.11 del disegno di legge n.20, norma che si riferiva alla proporzionale etnica nelle assunzioni del personale dei Comuni in provincia di Bolzano.

La Giunta regionale, pur riaffermando la necessità di dare applicazione al principio della proporzionale nelle assunzioni dei dipendenti dei Comuni in provincia di Bolzano, consapevole della delicatezza del tema che riguarda problemi di principio di carattere etnico, attualmente all'esame della Commissione per le norme di attuazione, ritiene opportuno di rinviare ad un apposito provvedimento di legge la disciplina del principio anzidetto e di procedere, intanto, data l'urgenza di provvedere, all'esame ed all'approvazione delle disposizioni generali sullo stato giuridico ed economico del personale dei Comuni e sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, ritirando il progetto presentato al Consiglio il 23 dicembre scorso ed attualmente all'esame della Com



missione legislativa competente, stralciando l'art.11 e ripresentando contemporaneamente il disegno di legge nel testo precedente con la sola variante dello stralcio dell'art.11.

Il provvedimento legislativo di cui trattasi si articola su due titoli e su di una serie di norme transitorie relative alla sua prima applicazione: il primo titolo relativo al personale dipendente dei Comuni della Regione, trova i suoi presupposti nell'art.65 dello statuto di autonomia e detta i principi generali sull'ordinamento del personale che dovranno trovare la loro attuazione nel regolamento organico che i Comuni dovranno emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il secondo titolo disciplina lo stato giuridico dei segretari comunali e trova il suo presupposto negli artt. 21, 23 e 25 della legge 11.3.1972, n.118, che prevedono fra l'altro che "nella Regione Trentino Alto Adige i Segretari comunali sono dipendenti dei Comuni" e che "con legge regionale saranno determinati la classificazione dei Comuni ai fini della nomina del Segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei Segretari comunali della Regione".

Il presente disegno di legge va inoltre inquadrato per la normativa di cui al Titolo I nello spirito e nel senso degli accordi del marzo 1974, raggiunti fra le Associazioni dei Comuni e le organizzazioni sindacali dei dipendenti comunali, operando un giusto temperamento dei criteri generali in esso stabiliti adattandoli alla particolare situazione locale.

Superando la tradizionale ripartizione del personale in carriere e favorendo le aspirazioni del personale comunale concretatesi nell'Accordo nazionale della primavera scorsa, la proposta di legge in esame, prevede l'inquadramento del personale in livelli retributivi funzionali, realizzando così un sistema organizzativo basato sui principi della funzionalità e dell'efficienza.

E tutto ciò costituisce una novità legislativa.

Ma la grossa novità, che scaturisce dalla proposta di legge in esame, riguarda lo stato giuridico dei Segretari comunali che prevede che i Segretari comunali siano dipendenti dei Comuni e vengano nominati dal Consiglio comunale.

La legislazione in atto prevede una separazione tra la posizione giuridica dei Segretari comunali e quella degli impiegati del Comune: mentre gli impiegati del Comune sono dipendenti del Comune stesso, i Segretari comunali sono impiegati dello Stato.

Questa situazione è iniziata con il 1929. In passato la legge si limitava a stabilire un determinato titolo di studio per la

nomina all'ufficio di Segretario e la necessità di un particolare esame di abilitazione da sostenere davanti ad un Commissario di nomina governativa.

La legge 13 dicembre 1928, n. 2994, ha operato una completa trasformazione della posizione giuridica dei Segretari comunali: le disposizioni di questa legge, con modificazioni, sono state inserite nel T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 agli articoli 173-219.

L'art. 173 recita appunto così: "il Segretario comunale ed il Segretario provinciale hanno la qualifica di funzionari dello Stato e sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato".

Nonostante la qualifica di funzionario dello Stato i Segretari comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, continuano ad essere organi dei Comuni ed infatti la legge sopracitata dice che "per quanto attiene all'adempimento delle loro funzioni il Segretario comunale ed il Segretario provinciale dipendono gerarchicamente dal rispettivo Sindaco e Presidente e ne eseguono gli ordini".

Gli stipendi e tutti i diritti accessori dei Segretari continuano, ciò nonostante, ad essere a carico del Comune.

Questo sistema fu introdotto evidentemente allo scopo di vincolare maggiormente le amministrazioni locali alle autorità governative: esso appare in contrasto con i principi di autonomia del Comune.

Ecco perchè le disposizioni del disegno di legge che viene presentato all'esame ed all'approvazione del Consiglio introducono una radicale trasformazione non solo della posizione giuridica ed economica dei Segretari comunali, ma anche del sistema di amministrazione del Comune, restituendo ad esso il primo funzionario che fino ad oggi manteneva la posizione di impiegato dello Stato.

La legge regionale che viene proposta in attuazione della legge 11 marzo 1972, n. 118, fa naturalmente salvi i diritti di natura economica dei Segretari comunali che si trovano in servizio con la data di entrata in vigore della legge. I Segretari comunali in servizio nella nostra Regione possono partecipare ai concorsi per le sedi di tutto il territorio nazionale. Nel contempo però la legge stabilisce l'uniformità del trattamento economico e giuridico dei Segretari comunali con quello degli altri dipendenti comunali, pur mantenendo ai Segretari una

posizione di preminenza quale è quella del primo funzionario del Comune.

Il Titolo II, relativo ai Segretari comunali, recepisce anzitutto la classificazione dei Comuni prevista dalla legislazione nazionale per l'assegnazione delle diverse qualifiche ai Segretari: Comuni con popolazione oltre i 65.000 abitanti, Segretario Generale di I^ classe; con popolazione da 10.000 a 65.000 abitanti, Segretario Generale di II^ classe; con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti, Segretario comunale di III^ classe; con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, Segretario comunale di IV^ classe e Segretario capo di Comune di IV^ classe.

L'assunzione in ruolo dei Segretari di IV^ classe è deliberata per ciascun Comune dal Consiglio comunale e per i Consorzi dall'Assemblea consorziale mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali richiesti per accedere a posti di impiegato comunale e del certificato di idoneità alle funzioni di Segretario comunale, rilasciato a chi supererà l'esame che biennialmente le due Province di Trento e Bolzano bandiranno ed al quale potranno partecipare gli aspiranti muniti di laurea in discipline giuridiche-economiche-politiche-sociali e statistiche.

Sarà inoltre compito delle due Giunte provinciali, al fine di sempre meglio qualificare e preparare il personale che aspira alle funzioni di Segretario comunale, organizzare, ogni biennio, dei corsi preparatori che si articoleranno su di una serie di lezioni teorico-pratiche, cui seguirà un periodo di esperimento pratico presso di un Comune della Provincia della durata di due mesi. Alla fine del predetto corso, la Giunta provinciale, sentito il parere della Direzione del corso e dei Sindaci presso i quali è stato espletato il tirocinio, rilascerà un attestato dal quale risulterà la partecipazione con profitto al corso teorico pratico e costituirà valido titolo per l'ammissione agli esami per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di Segretario comunale.

Nelle norme transitorie, tutte relative alla prima applicazione della suesposta normativa relativa allo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali, è previsto che per una durata di 6 anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, potranno partecipare al corso preparatorio ed ai concorsi per l'assunzione al posto di Segretario comunale di IV^ classe per la Provincia di Bolzano, anche coloro che sono in posses-

so del solo titolo di scuola media superiore; successivamente, i candidati non in possesso del diploma di laurea, potranno espletare le loro funzioni in Comuni di classe III<sup>^</sup> e IV<sup>^</sup> della Regione.

E' fatto obbligo ai Comuni entro 60 giorni dalla data in cui verrà istituito il posto di Segretario, di chiedere al Commissario del Governo competente, il fascicolo personale del proprio Segretario e con successiva deliberazione del Consiglio comunale stabilire la qualifica, la posizione giuridica, lo stipendio, gli aumenti periodici spettanti; il nuovo trattamento economico non potrà modificare in peggio quello in godimento all'atto dell'inquadramento predetto, con conservazione degli eventuali maggiori emolumenti spettantigli al momento del passaggio al ruolo comunale salvo loro assorbimento per effetto dell'aumento degli emolumenti che conseguiranno al suo sviluppo di carriera.

Nella sua ultima parte il presente disegno di legge prevede poi la possibilità di inquadramento in ruolo nella qualifica iniziale corrispondente alla classe del Comune presso il quale prestano servizio, dei Segretari comunali che prestano servizio da almeno sei mesi, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in qualità di incaricati della reggenza di Segreterie comunali vacanti, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, ad eccezione di quello dell'età e dell'abilitazione alle funzioni di Segretario comunale, previo parere favorevole della Commissione cui spetta di accertare l'idoneità alle funzioni di Segretario comunale.

La Giunta regionale confida che i Signori Consiglieri vorranno approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons.  
Vettorazzi per la lettura della  
relazione della I<sup>^</sup> Commissione

legislativa . affari generali.

VETTORAZZI (D.C.):

La Commissione ha esaminato questo disegno di legge nelle sedute del 7 e 13 febbraio; 20 maggio; 4 e 11 giugno 1975.

Nel corso della discussione è stata posta in rilievo l'importanza del provvedimento, che rappresenta l'attuazione del disposto dell'articolo 65 dello Statuto, il quale consente alla Regione di stabilire dei principi secondo i quali i Comuni debbono provvedere alla regolamentazione dell'ordinamento del proprio personale.

Non minore importanza riveste anche la seconda parte del disegno di legge, che disciplina lo stato giuridico dei segretari comunali, ai quali viene dato un ordinamento particolare, diverso dall'ordinamento che riguarda i segretari comunali di tutto il resto d'Italia.

Sulle questioni di principio la Commissione si è espressa a larga maggioranza favorevolmente ed ha dedicato una minuziosa attenzione ai singoli articoli, ai quali sono stati apportati degli emendamenti, in parte proposti dallo stesso Assessore competente, in parte proposti nel corso della discussione in sede di Commissione.

Detti emendamenti non contengono modifiche di particolare rilievo, ma hanno lo scopo di perfezionare singole norme sulla base del contributo di esperienza dato da vari membri della Commissione.

Gli ultimi articoli del disegno di legge sono stati proposti dall'Assessore Bertorelle e contengono la risoluzione di problemi che sono stati prospettati al proponente dopo che il disegno di legge era già stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale. La Commissione ne ha apprezzato le finalità e li presenta come propri emendamenti.

Su un problema particolare la Commissione si è soffermata a lungo, senza peraltro elaborare un emendamento preciso. Esso riguarda il pagamento dell'indennità premio di servizio al segretario comunale, che grava sul Comune nel quale viene prestato l'ultimo servizio e che la Commissione invece ritiene sia giusto ripartire fra tutti i Comuni presso i quali il segretario comunale ha prestato servizio nel corso della sua carriera. La soluzione del problema non è facile, anche perchè molti di detti Comuni non appartengono alla Regione Trentino-Alto Adige. Per ragioni di urgenza la Commissione non ha portato a termine l'esame dell'argomento e si è li

mitata a dare delle indicazioni alla Giunta e suggerisce ad essa di predisporre un emendamento da portare direttamente in aula.

Alcuni membri della Commissione si sono riservati di approfondire alcuni aspetti della materia in aula e di presentare eventualmente degli emendamenti.

Il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza con 6 voti favorevoli e 4 astensioni, e viene ora trasmesso al Consiglio regionale per l'esame e la pronuncia definitiva.

**PRESIDENTE:** La discussione generale è aperta.  
Ha chiesto la parola il cons. Benedikter...  
Prego, la parola al cons. Ceccon.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Mi dispiace ritardare l'iter di questo disegno di legge che dalla relazione dell'on. assessore acquista aria un tantino rivoluzionaria e mi dispiace d'altronde di fermare l'assessore Benedikter nella sua illustrazione in sede di discussione generale, ma debbo sollevare una contestazione nei confronti di un provvedimento assunto dalla Giunta regionale in sede di discussione, in commissione legislativa, del disegno di legge trasmesso e della conseguente decisione assunta dall'Ufficio di Presidenza, e comunicata con lettera il 30 maggio 1975, in merito a un mio intervento.

Debbo far rilevare innanzitutto i fatti, on. Presidente. La commissione legislativa aveva iniziato l'esame del disegno di legge in discussione articolata, ed

era arrivata all'art. 11, regolarmente votato. In seguito al risultato di quella votazione, la S.V.P. con i suoi rappresentanti ha abbandonato la sede della commissione. Da quel giorno è iniziata la lunga vacanza, che si perde nella notte dei tempi, dei lavori della commissione: vacanza che è durata esattamente 96 giorni, dopo di che la Giunta regionale ripresenta il nuovo disegno di legge primo dell'art. 11, che era stato regolarmente votato. A questo punto io ho sollevato l'eccezione che il disegno di legge in discussione, essendo del Consiglio, non poteva più essere ritirato. La mia osservazione non ha ottenuto nemmeno l'avallo dell'Ufficio di Presidenza, il quale si avvale, per dar torto a questa interpretazione di un articolo, esattamente il 76, che fa parte nel regolamento del titolo: "discussione generale", e che evidentemente è riferito alla presentazione di emendamenti e di proposte dei consiglieri in sede di discussione generale. E

si fa notare che bisogna adottare una interpretazione sistematica del regolamento, per cui questa disciplina concordata per regolare la discussione generale delle leggi e degli emendamenti conseguenti, viene estesa a qualsiasi altra fattispecie che si presenti nel corso della discussione. E si è citato anche l'esempio dell'assessore Paolazzi, il quale aveva ritirato un suo disegno di legge presentato niente di meno che il 18 febbraio del '70 e anche esso discusso in commissione il 19 luglio del '73, tre anni dopo. Vacanza ancora più lunga, evidentemente, signor Presidente! Che cosa era avvenuto? Era avvenuto che il ritiro del disegno di legge coincideva con la fine della discussione generale e non si era passati alla discussione articolata dello stesso, e pertanto, secondo il mio modesto modo di vedere, essendosi votato il passaggio alla discussione articolata, non era più ritirabile. Ma, comunque, non si era espressa ancora alcuna votazione su alcun articolo di quel disegno di legge. Ora è evidente che non è così che si possa interpretare il nostro regolamento, perchè i regolamenti, che danno norma a materia del genere, sono plurimi. Ci sono alla Camera, ci sono al Senato, ci sono alle varie province, e hanno rettamente interpretato la realtà dei fatti. Perchè se lei prende il regolamento della Provincia di Trento si accorge che all'art. 35 dove si dettano norme relative alla discussione in commissione, si

asserisce che per la discussione articolata vale la procedura stabilita per la discussione articolata dei disegni di legge in aula. E per i disegni di legge in aula, ecco l'articolo apposito, l'art. 69, che afferma "è sempre in facoltà del proponente ritirare in qualsiasi momento, ma prima della votazione per il passaggio alla discussione articolata, il disegno di legge". E conclude poi - ecco che ritorniamo all'articolo da lei citato -, conclude con l'art. 73: "una proposta qualsiasi o un emendamento possono essere ritirati dallo stesso proponente esponendo, se crede, le ragioni. In tal caso un altro consigliere può far propria detta proposta o detto emendamento". E' il testo esatto del nostro articolo da lei citato e che trova la giusta collocazione nel regolamento delle discussioni in Provincia, riferendosi, evidentemente, agli emendamenti e alla discussione della legge. Come del resto lo è nel nostro regolamento. Non si può fare una interpretazione estensiva, perchè se fosse valido quanto sostenuto dall'Ufficio di Presidenza, on. Presidente, in questo momento qualsiasi assessore o qualsiasi presidente della Giunta potrebbero alzarsi e dichiarare che ritirano il disegno di legge. Che cosa farebbe lei? Glielo lascia ritirare? E' del proponente o è del Consiglio? Evidentemente è del Consiglio. E d'altronde, caro on. Presidente, i precedenti non man

cano, perchè se noi ci riportiamo alla seduta 132 del 1963 troviamo una legge che dice: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 sull'ordinamento dei comuni". Che cosa avviene? Il Presidente del Consiglio comunica che la Giunta regionale ha inviato la seguente lettera: "La Giunta regionale nella seduta di data odierna ha deliberato di ritirare il disegno di legge n. 58: 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 sull'ordinamento dei comuni'". Che cosa afferma il Presidente del Consiglio? Dice: "Il Consiglio deve decidere su questa proposta di ritiro da parte della Giunta, perchè la legge è del Consiglio". Non è più del proponente. E quali erano i motivi, on. Presidente, per i quali la Giunta voleva ritirare la legge? Questi: l'esigenza di rivedere e coordinare il testo del disegno di legge in oggetto, in presenza di numerosi emendamenti, introdotti dalla commissione legislativa competente e presentati recentemente, di iniziativa consiliare. Esattamente come ci siamo trovati noi col presente disegno di legge. Eravamo in presenza di una votazione su un articolo. Non piaceva la votazione conseguita su quell'articolo? Allora si ritirava il disegno di legge. Qui non piacevano gli emendamenti. Però, on. Presidente, chi prese la parola per dar ragione al Presidente del Consiglio? L'assessore Benedikter, il quale evidentemente parlava allora da

posizioni di minoranza, non da posizioni di maggioranza, e afferma: "Da quasi un anno si discute sulle modifiche da apportare all'ordinamento dei comuni. Il motivo per cui la Giunta regionale intende ritirare il progetto di legge non mi sembra assolutamente plausibile, poichè mozioni di modifica se ne fanno sempre, sia in commissione che in Consiglio regionale. Il fatto che siano stati presentati degli emendamenti, del resto anche la Giunta regionale ha presentato alla commissione una serie di mozioni di modifica, non è motivo per ritirare la legge". Ed è esattamente la constatazione che va fatta adesso, esattamente la constatazione che va fatta adesso, perchè è la stessa realtà a rivivere, on. assessore. E la Giunta regionale invece che cosa affermava? Affermava: "Il voto del Consiglio è sempre un voto di maggioranza". Esatto. Anche qui con questa legge, in aula, si poteva far cadere l'articolo che non piaceva, senza offendere la sovranità del Consiglio. Le maggioranze ci sono per questo. Senza essere cornuti e marchiati, perchè nessuna legge stabilisce che il Consiglio ha da essere sempre pretermesso alla volontà dell'esecutivo. Le maggioranze ci sono per questo. Continuava il presidente della Giunta: "Se si mettesse in votazione una proposta di ritiro della legge e questa proposta di ritiro della legge fosse iniziativa delle mi



noranze, e la maggioranza volesse far procedere la legge, evidentemente una votazione di Consiglio potrebbe risultare lesiva dei diritti delle minoranze". Ve de, on. Presidente della Giunta di allora sosteneva la paternità della legge, sosteneva che il Consiglio non potesse esprimersi su una legge che la Giunta ritirava, per non offendere le minoranze. Evidentemente, mai nessun laticlavio è stato più meritato di quello del senatore Dalvit, perchè, rispettoso delle minoranze, voleva togliere al Consiglio quelli che sono suoi elementari diritti. E concludeva in questa discussione, il Presidente che l'ha preceduta: "Per me è il Consiglio che deve decidere. Metto in votazione la proposta di ritirare il disegno di legge n. 58: è approvata a maggioranza con 15 voti favorevoli, 13 contrari e 1 astenuto". Ecco, questa è la realtà di una deliberazione, di una decisione, presa dal Consiglio regionale. Ha votato perchè la legge era sua e non ha concesso alla Giunta di ritirare motu proprio la legge. Del resto quali erano le motivazioni per le quali il disegno di legge oggi in discussione veniva ritirato in sede di commissione legislativa? La Giunta lo dice chiaramente: "Il disegno di legge viene ripre sentato in data odierna, con testo identico a quello del 23 dicembre 1974, previo stralcio del testo dell'art. 11". Ma allora, io dico, on. Presidente del Consiglio, di chi è la legge una volta che una commissione legi-

slativa ne ha assunto la paternità attraverso l'analisi e la discussione? E' del Consiglio. E la commissione legislativa cos'è? E' organo politico o è organo legislativo? E' organo leg islativo. Gli organi politici ricercano le loro maggioranze, ma le maggioranze si fanno in aula. Non si può in nessun modo dare una interpretazione dei fat ti come li ha dati la presidenza. Altrimenti con questo sistema, on. Presidente del Consiglio, la Giunta può assolutamente preva ricare su tutte le decisioni del Consiglio. Quando una votazione non piace su un determinato arti colo ritira il disegno di legge. Quando uno di minoranza presenta un disegno di legge, che cosa fa la maggioranza? Ne presenta uno identico e fa discutere il suo, per togliere, politicamente parlando, l'iniziativa legislativa alle minoranze. E quando alla Giunta non piace una votazione che si è determinata su un articolo di una sua legge, ritira il disegno di legge. Dov'è la sovra nità del Consiglio, se questa in terpretazione è ammissibile? Io penso, io credo, io dico che non è possibile dare un'interpretazione del genere. Che cosa costava all'assessore Bertorelle stamattina alzarsi e farci tutta una nuova filosofia delle maggioranze e delle minoranze! E noi poi cosa avremmo fatto? Avremmo votato sulla sua proposta di far cadere l'art. 11. La maggioranza c'era, politicamente si otteneva il risultato che si voleva ottenere, senza offendere la sovra nità del Consiglio.

Ecco, io a questa esigenza, on. Presidente, mi richiamo: una deliberazione in merito c'è stata, costituisce precedente; io desidero sentire da lei che o fra cinque-sei generazioni di consiglieri si modificherà il regolamento del Consiglio regionale, e allora noi non attenderemo la sesta generazione di consiglieri e ci faremo promotori di modifica, oppure che si dà interpretazione al problema, come l'aveva data la Presidenza del Consiglio per caso analogo successo in legislature diverse.

PRESIDENTE: Sull'intervento del cons. Ceccon possono prendere la parola due consiglieri a favore e due contro, per non più di dieci minuti.

Chi chiede la parola?

Se nessuno prende la parola, allora mi è doverosa una risposta. Premetto subito che sul piano politico conditudo quanto era contenuto nella lettera inviata dal cons. Ceccon all'atto del ritiro della legge. Sul piano regolamentare però il nostro regolamento purtroppo è carente e l'unico articolo a cui si poteva agganziarsi era l'art. 76, il quale prevede una certa procedura. Io sono d'accordo che, mentre il regolamento del Consiglio provinciale di Trento è molto preciso in materia, il nostro regolamento non lo è. Io ho assunto anche informazioni presso la Camera dei deputati, ho parlato col responsabile generale delle commissioni legislative della Camera, il quale sostiene che precedenti di

tal genere a livello di Camera dei deputati non ci sono. Ultimamente, nel marzo scorso, c'è stato il ritiro da parte del Governo del decreto sulla riforma della RAI-TV, ritiro che è avvenuto con un altro decreto del Presidente della Repubblica, siccome era decreto del Presidente della Repubblica. Quindi una prassi di intervento di ritiro di disegni di legge a livello di Camera, non esistono, la prassi è quella di lasciarli insabbiare, di non discuterli mai e di lasciarli morire, perchè, a scadenza di legislatura, decadano automaticamente, ma ritiro formale da parte dei presentatori non vi è. Quindi non ho potuto assumere neanche in quella sede una informazione precisa sul come comportarsi. L'Ufficio di Presidenza ha discusso a lungo su questo problema e poi è venuto alla determinazione contenuta in quella lettera. Ora, non per scaricare la mia persona e l'Ufficio di Presidenza, ma organo del Consiglio è anche la commissione legislativa, e quindi in prima istanza era la commissione legislativa che doveva votare il non ritiro del disegno di legge, a mio avviso, e pretendere che il disegno di legge andasse avanti. Mi pare che, a livello di commissione, non è stata fatta nessuna obiezione o per lo meno...

PREVE CECCON (M.S.I.): (Interrompe).

PRESIDENTE: Sì, lei l'avrà fatta senz'altro, ma non è che vi sia stata una votazione, almeno a

quanto mi risulta...

PREVE CECCON (M.S.I.): Sul regolamento non si vota!

PRESIDENTE: No, ma sul ritiro o meno. Ma comunque, ripeto, sul piano politico sono d'accordo con lei che non dovrebbero avvenire queste cose, perchè un consigliere ha diritto di vedere trasportato in aula il voto che esprime in altra sede legislativa. Bisognerà mettere mano a questo regolamento e precisare in futuro i doveri, i compiti e i diritti dei singoli consiglieri e degli organi del Consiglio. Oggi non possiamo fare la votazione perchè il disegno di legge non c'è. Quindi non posso mettere in votazione se quel disegno di legge può essere ritirato o non ritirato. Ormai è scomparso e quindi..

(INTERRUZIONE)

PRESIDENTE: No, no, d'accordo, ma oggi non lo posso mettere in votazione... su una cosa che non esiste più, non posso far votare. In discussione generale come ho detto prima, aveva chiesto la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Am 22. April hat der Regionalrat, wie es in dieser Sondernummer heißt, in außerordentlicher Sitzung den 30. Jahrestag des Zusammenbruches des Faschismus durch den Widerstand und die Wiedergewinnung der örtlichen Selbstverwaltungen gefeiert. Bei dieser Gelegenheit hat unser Sprecher an das Tolomei-Programm erinnert und dabei unter anderem auch daran, daß zu diesem Tolomei-Programm, das am 15. Juli 1923 vom Senator Ettore Tolomei im Bozner Stadttheater als Regierungsprogramm, als Richtlinie der Regierung verkündet worden ist, gehört hat - ich lese das im Original -: "Segretari comunali, forniti dallo Stato", heißt es, "fra tutte le misure previste che io chiesi dall'inizio è questa una delle più importanti, forse la più importante che resta da prendere: il segretario che informa tutta la vita del Comune deve essere italiano, non solo nei Comuni in prevalenza italiani, ma in tutti o quasi tutti. Dei 200 Comuni atesini circa 150 saranno provveduti dallo Stato di un segretario italiano a conoscenza delle norme amministrative italiane. Resterà al suo fianco, dove occorra o sia opportuno, il segretario vecchio per la pratica del luogo. Il segretario italiano corrisponderà con il Prefetto; è il centro, il nucleo, la base per l'amministrazione italiana dei Comuni". So das Tolomei-Programm! Ich bin der Ansicht, daß es ein günstiges Zusammentreffen ist, wenn wir jetzt, also in diesem Jahre, nun endlich die Entstaatlichung der Gemeindesekretäre vollziehen, denn die grundsätzliche Bestim-

mung ist ja in einem Staatsgesetz vom März 1972 enthalten in Durchführung des Pakets und das Regionalgesetz hätte selbstverständlich auch früher erlassen werden können. Trotzdem wäre es meiner Ansicht nach nicht richtig, wenn wir bei dieser Gelegenheit nicht erinnern würden an die Geschichte der Verstaatlichung der Gemeindesekretäre in Südtirol, denn sonst wären wir ja gar nicht hier, um als einziges Regionalparlament Italiens in Ausübung der sekundären Zuständigkeit für Gemeindeordnung, die auch zum Beispiel in Sizilien gegeben ist, nun befugt zu sein, ein solches Gesetz zu erlassen, das vorläufig - ich sage vorläufig - nur für das Gebiet der beiden Provinzen Bozen und Trient die Entstaatlichung der Gemeindesekretäre vollzieht. Es drängt sich die Frage auf: Warum nur das Regionalparlament des Trentino-Südtirol, warum nicht ganz Italien? Diese Frage ist um so mehr berechtigt, wenn man bedenkt, daß seinerzeit im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der italienischen Verfassung, die ja Anfang des Jahres 1948 in Kraft getreten ist -, ich habe hier den Bericht an die Verfassungsgebende Versammlung der Studienkommission hinsichtlich der Reorganisation des Staates, 2. Band, örtliche Autonomien - und in diesem Bericht heißt es - man kann sagen, es ist alles schon da gewesen -: Die Unterkommission war sich von allem Anfang an, also bei dem ersten Gedankenaustausch über die Frage der Gemeindesekretäre, indem sie sich von einem richtigeren, einwandfreieren Begriff der Gemeindeautonomie leiten ließ, ei-

nig, also alle Parteien in der Verfassungsgebenden Versammlung, über die Zweckmäßigkeit, die Gemeindesekretäre unmittelbar den Gemeinden zu unterstellen. Die Unterkommission hat dazu bemerkt, daß das heutige System die Autonomie der örtlichen Körperschaften verletzt. Wenn man im Wege von freien Wahlen durchsetzen will, daß die Bürger ihre demokratische Vertretung in der Gemeinde haben, muß man auch zulassen, daß diese frei gewählte Vertretung die öffentlichen Angelegenheiten so verwalten kann, wie es ihnen am besten erscheint, und daher auch das Gemeindepersonal frei wählen kann und im besonderen auch die Gemeindesekretäre, die man sowohl einsetzen als auch entlassen, heißt es hier, und auch entlohnen kann, wie es eben der Gemeinderat am zweckmäßigsten erachtet. Und es heißt im selben Bericht, es wird daran erinnert, daß die faschistische Reform der Karriere der Gemeindesekretäre ein Bestandteil ist der Gesamtheit der Reformen, womit es dem Faschismus gelungen ist, die örtlichen Verwaltungen zu versklaven. Daher müßte eine Reform der örtlichen Körperschaften im demokratischen Sinne den Gemeinden die Freiheit wiedergeben in der Gemeindeverwaltung und im besonderen hinsichtlich der Ernennung der Sekretäre. Im selben Bericht heißt es dann - und ich möchte das nur kurz in Erinnerung rufen, und zwar wegen der Wichtigkeit dessen, was der Regionalrat im Begriffe ist, zu beschließen, ich bin der Ansicht, es ist das vielleicht das wichtigste Gesetz, das der Regionalrat in dieser Legislaturperiode beschließt -, da heißt

es also im selben Bericht einer Kommission, die Unterlagen ausgearbeitet hat für die Verfassungsgebende Versammlung, für die Verfassung der italienischen Republik: Im Jahre 1925 mit Dekret vom 16. April Nr. 667 wurde vom Faschismus nur für Südtirol ein neuer Grundsatz eingeführt, der sehr kritisiert worden ist, nämlich die Ernennung und die Entlassung der Gemeindesekretäre wurde dem Präfekten übertragen und seine Besoldung und das Dienstrecht vom Staate aufoktroziert. Die Gemeindeautonomie erlitt damit einen ersten Schlag, dem im Jahre 1926 schwerwiegende Verfügungen folgten, welche die Gemeindewahlen abschafften und das Podestà-Regime einführten, Erst mit Gesetzdekret vom 17. August 1928, also drei Jahre später, wurde diese Reform, das heißt der Grundsatz, daß es einen vom Staate ernannten Gemeindesekretär geben muß, von Südtirol aus gedehnt auf das gesamte damalige Königreich Italien. Und es schreibt die Kommission an die Verfassungsgebende Versammlung: So begann jenes System der Verstaatlichung, das noch heute besteht. Wenn man das liest, dann fragt man sich, ja wieso, wenn in der Verfassungsgebenden Versammlung diese Erkenntnisse schon vorherrschend waren, warum ist dann die Entstaatlichung nicht in ganz Italien durchgeführt worden, und zwar in 30 Jahren, in einer so langen Zeit, warum hat man sich nicht zu einer Reform aufgerafft für ganz Italien und nicht nur, wie wir es jetzt in der Lage sind zu tun, für Südtirol? Man könnte sagen, es ist richtig, daß Südtirol, wo mit der Verstaatli-

chung begonnen worden ist, auch mit der Entstaatlichung begonnen werde. Ich bin überzeugt, daß wir hier nicht allein bleiben werden, daß das nicht eine Insel bleiben wird, wo die Gemeindesekretäre entstaatlicht sind und die Gemeindesekretäre wieder zum Gemeindepersonal gehören, sondern daß das sich über kurz und nicht über lang ausdehnen und eine ähnliche Reform in ganz Italien Platz greifen wird. Aber es gehört das höchstwahrscheinlich zum Kapitel der nicht durchgeführten Reformen an der Rechtsordnung, die noch weitgehend durch faschistische Reformen geprägt ist, weswegen wir unter anderem auch das Wahlergebnis des 15. Juni erlebt haben.

Ich habe damit auf die Tragweite hingewiesen unserer heutigen Beschlußfassung, der Beschlußfassung dieses Regionalgesetzes. Ich möchte auch noch auf etwas anderes hinweisen: Der Regionalrat - das kann man zu seiner Ehre sagen - hat im Laufe der 50er Jahre schon einmal versucht, ohne vorausgehendes Staatsgesetz, das den Grundsatz der Entstaatlichung zuerst gesetzt hätte, um dann die Region in die Lage zu versetzen, aufgrund der sekundären Gesetzgebung diesen Grundsatz durchzuführen, sozusagen alles vorbereitet, um ein ähnliches Gesetz zu erlassen, und zwar ist man damals davon ausgegangen, daß diese Verstaatlichung kein Grundsatz der staatlichen Gesetzgebung sein kann, wenn dieser Grundsatz zur Verfassung im Widerspruch steht, so daß wir auch mit unserer sekundären Gesetzgebung vom Verfassungsgrundsatz ausgehen konnten und damit

die Entstaatlichung durchführen konnten. Es ist damals selbstverständlich von Rom aus bedeutet worden, daß das Gesetz auf keinen Fall durchgelassen werden könne, nicht zuletzt selbstverständlich wegen des Widerstands - und das ist letzten Endes der Grund - der durch die Verstaatlichung privilegierten Gruppe der Gemeindesekretäre.

Hier möchte ich noch einfügen: Italien ist in der westlichen Welt, wo also demokratische Verfassungen herrschen, heute noch der einzige demokratisch regierte Staat, in welchem der Gemeindesekretär nicht vom Gemeinderat, nicht von der Gemeinde eingesetzt wird. Ich habe hier einen Vergleich mit Österreich, Belgien, Frankreich, Bundesrepublik, England, Luxemburg, Holland und der Schweiz. Überall scheint der Gemeinderat als derjenige, welcher den Gemeindesekretär einsetzt und auch dessen Dienstrecht regelt, auf. Also wir würden uns damit nur endlich nach so langer Zeit angleichen an demokratische Gemeindeverfassungen im europäischen Bereich. Der Regionalausschuß hat sich diesbezüglich nun in der Verfassung dieses Gesetzes an die wenigen Grundsätze, die im Staatsgesetz vom März 1972 enthalten sind, gehalten. Die Kommission hat dann gewisse Abänderungen, meiner Ansicht nach Verbesserungen vorgenommen, wobei gerade aufgrund einer Abänderung der Kommission in dieser letzten Zeit die Frage entstanden ist, ob gewisse durch das faschistische Gesetz (vgl. Gesetzesdekret vom 16. April 1925, Nr. 667, womit nur für Südtirol der staatliche Gemeindesekretär eingeführt worden ist) erhalte-

ne Vergünstigungen, und zwar im besonderen die Vergünstigung, "womit die Gemeinde verpflichtet wird, dem Sekretär die Wohnung in natura für sich und seine Familie zu liefern", aufrechterhalten werden muß oder, rechtlich ausgedrückt, ob diese Vergünstigung, so wie sie sich heraufentwickelt hat, ein erworbenes Recht darstellt.

Die Kommission hat hier eine Änderung vorgenommen, indem sie für die Sekretäre, welche diese Vergünstigung derzeit noch genießen, vorsieht, daß diese Vergünstigung in Geld umgerechnet aufrechterhalten bleibt, jedoch absorbiert wird durch kommende allgemeine Gehaltserhöhungen, denn es ist ja vorgesehen, daß die Gemeindesekretäre zusammen mit dem Gemeindepersonal insgesamt und als erstrangige des Gemeindepersonals durch dieses Gesetz, was die Besoldung betrifft, eine Besserstellung erfahren. Nun möchte ich sagen: Wir haben uns dagegen ausgesprochen - wir haben es auch dem Regionalausschuß schriftlich mitgeteilt -, daß durch den Faschismus geschaffene Privilegien fortgesetzt, verewigt werden. Diese Privilegien sind geschaffen worden mit der Zielsetzung der Assimilierung, um leichter Personal aus den alten Provinzen nach Südtirol zu bringen. Das darf man nicht vergessen! So daß es ausgeschlossen ist, daß eine solche Vergünstigung, wie sie heute genannt wird, ob direkt oder indirekt, aufrechterhalten bleiben darf, also dieses Privileg unbedingt abgeschafft werden muß. Dasselbe gilt für die Zweisprachkeitszulage, die selbstverständlich erst in dieser Nachkriegs-

zeit eingeführt worden ist für die Staatsangestellten im allgemeinen, sofern sie eine Prüfung bestehen, denn im Augenblick, wo der Gemeindegemeindepersonal wird, erfährt er die selbe Behandlung, die grundsätzlich sowohl für das Regionalpersonal, für das Personal der autonomen Provinz Bozen und für alle Gemeinden, das heißt für das Personal in der Provinz Bozen dieser Körperschaften gilt; im übrigen gilt in allen öffentlichen örtlichen Körperschaften der Grundsatz, daß kein Personal neu aufgenommen werden darf, wenn es nicht beide Sprachen ausreichend für den Dienst, den es versieht, beherrscht. Dieser Grundsatz wird in Zukunft in den Durchführungsbestimmungen über das staatliche Personal auch für das staatliche Personal eingeführt.

Die Frage, ob unabhängig von einer direkten oder indirekten Fortsetzung für die Zukunft dieser Vergünstigung, von der keine Rede sein kann, für diejenigen, die diese Vergünstigung genossen haben - ich meine die Vergünstigung der Wohnung in natura, so wie das faschistische Gesetz vom Jahr 1925 besagt - und für die sie inzwischen pensionabel gemacht worden ist, ein erworbenes Recht erwachsen sei, möchte ich mich jetzt noch nicht aussprechen, etwa bis Ende der Generaldebatte die Sache noch überlegen. Tatsache ist, daß das letzte Staatsgesetz vom 9. August 1954, welches das Dienstrecht der Gemeindegemeindepersonal umfassend geregelt hat, für die Sekretäre in ganz Italien vorsieht, daß die Gemeinden der 4. Klasse, um die es hier geht, die Möglichkeit haben, den Sekretä-

ren die Wohnung gratis zu liefern: eine Kann-Vorschrift, keine Muß-Vorschrift! Ich weiß genau, daß im faschistischen Gesetz vom Jahr 1925 für die Südtiroler Gemeinden eine Muß-Vorschrift enthalten ist. Also darüber möchte ich der Gruppe das endgültige Urteil vorbehalten und ich behalte mir vor, im Zusammenhang mit dem, was andere Redner vorbringen, noch einmal in der Generaldebatte das Wort zu ergreifen.

(Il 22 aprile il Consiglio regionale ha celebrato, come indicato in questo numero speciale, in una sessione straordinaria il 30° anniversario della caduta del fascismo per opera della resistenza ed il riacquisto delle autonomie locali. In quell'occasione il nostro portavoce ha ricordato il programma Tolomei, annunciato come programma di Governo dal Senatore Tolomei il 15 luglio 1923 nel teatro civico di Bolzano, in cui fra l'altro si leggeva testualmente: "Segretari comunali, forniti dallo Stato", così si legge, "fra tutte le misure previste che io chiesi dall'inizio è questa una delle più importanti, forse la più importante che resta da prendere: il segretario che informa tutta la vita del Comune deve essere italiano, non solo nei Comuni in prevalenza italiani, ma in tutti o quasi tutti. Dei 200 Comuni atesini circa 150 saranno provveduti dallo Stato di un segretario

italiano a conoscenza delle norme amministrative italiane. Resterà al suo fianco, dove occorra o sia opportuno, il segretario vecchio per la pratica del luogo. Il segretario italiano corrisponderà con il Prefetto; è il centro, il nucleo, la base per l'amministrazione italiana dei Comuni". Così il programma Tolomei! Credo sia veramente una felice coincidenza, se proprio quest'anno provvediamo a staccare i segretari comunali dall'ordinamento dello Stato, grazie alla nuova fondamentale norma contenuta in una legge nazionale del marzo 1972, concernente l'attuazione del pacchetto, per cui la legge regionale avrebbe potuto essere emanata ancor prima. Ciononostante non riterrei giusto non ricordare la storia della "statalizzazione" dei segretari comunali in Alto Adige, in seguito alla quale oggi non saremmo l'unico parlamento regionale, che facendo uso della nostra legislazione secondaria sull'ordinamento dei Comuni - data anche alla Regione Siciliana - ad accingerci ad approvare questa legge, per operare il distacco dei segretari comunali dallo Stato, provvedimento che per il momento, ripeto per il momento, interessa soltanto le Province di Bolzano e Trento. Viene quindi spontanea la domanda perchè ciò avvenga soltanto nel Trentino-Alto Adige e non anche in tutta l'Italia, tanto più che questo era già previsto nella fase di elaborazione della Costituzione italiana, entrata in vigore all'inizio dell'anno

1948. Sono in possesso della relazione della commissione di studio, indirizzata all'Assemblea Costituente, che nel secondo volume parla della riorganizzazione dello Stato e delle autonomie locali, da cui risulta che la sottocommissione, che comprendeva tutti i partiti della Costituente, sin dall'inizio, dunque sin dal primo scambio di idee in merito al problema dei segretari comunali, era concorde sulla opportunità di porre i segretari comunali alle dirette dipendenze dei Comuni, lasciandosi ovviamente guidare da un giusto ed ineccepibile concetto dell'autonomia comunale. La sottocommissione osservava ancora che l'attuale sistema viola l'autonomia degli enti locali. Se con libere elezioni si vuol dare ai cittadini una rappresentanza democratica in seno ai Comuni, credo che ai rappresentanti, liberamente eletti, si deve dare la possibilità di amministrare la cosa pubblica nel modo da loro ritenuto più giusto, lasciandoli il compito di scegliere il personale ed in particolare i segretari comunali, che possano essere assunti, licenziati e retribuiti, come qui si legge, nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio comunale. La stessa relazione ricorda inoltre che la riforma fascista della carriera dei segretari comunali è parte integrante della globalità della riforma, con la quale il fascismo è riuscito a ridurre in stato di schiavitù gli amministrazioni locali. Per que



sto motivo una riforma degli enti locali nel senso democratico dovrebbe ridare ai Comuni libertà nell'amministrazione e soprattutto nella nomina dei segretari. Nella stessa relazione si legge inoltre, - voglio ricordarla brevemente per sottolineare l'importanza dell'atto che il Consiglio regionale sta per compiere, credo che stiamo approvando la legge più importante della legislatura - comunque ripeto che da detta relazione della commissione, che ha elaborato la documentazione della Costituzione repubblicana per l'Assemblea Costituente risulta che nell'anno 1925 il fascismo aveva provveduto ad introdurre solo per l'Alto Adige nella legislazione, emanando il decreto del 16 aprile n. 667, un nuovo principio, molto criticato, attribuendo la funzione della nomina e del licenziamento dei segretari comunali al Prefetto ed imponendo la relativa retribuzione ed il diritto di servizio. L'autonomia comunale subì il suo primo colpo, al quale nell'anno 1926 seguirono decreti ancor più gravi, che abrogavano le elezioni comunali, introducendo il regime dei podestà. Soltanto con il decreto legge del 17 agosto 1928, dunque tre anni più tardi, questa riforma, vale a dire suddetto principio, che i segretari comunali dovevano essere nominati dallo Stato, venne estesa dall'Alto Adige a tutto il territorio dell'allora Regno d'Italia. La commissione scriveva così all'Assemblea Costituente: "Così ebbe inizio quel sistema di statalizzazione

ancor oggi vigente". Leggendo queste righe, e sapendo che nell'Assemblea Costituente prevalevano queste conoscenze, perchè non si è provveduto nell'arco di 30 anni a distaccare in tutta l'Italia i segretari comunali dall'apparato statale? Perchè non è stata attuata una riforma per tutta l'Italia e non soltanto, come siamo in grado ora di fare, per l'Alto Adige? Si potrebbe rispondere che è giusto iniziare dall'Alto Adige, provincia da cui si era partiti a compiere il passo della statalizzazione dei segretari comunali. Sono convinto che non rimarremmo soli, che la nostra provincia non è destinata a rimanere un'isola, in cui i segretari comunali dipendono nuovamente dai Comuni, poichè fra non molto una simile riforma prenderà piede in tutta l'Italia. Questo problema fa parte probabilmente del capitolo delle mancate riforme all'ordinamento giuridico, ampiamente marchiato dalla riforma fascista, per la qual cosa abbiamo dovuto registrare il voto del 15 giugno.

Ho indicato la portata di questo nostro atto, con cui intendiamo approvare la presente legge regionale. Il Consiglio regionale - e ciò gli fa onore - aveva già tentato nel corso degli anni 50 di attuare questo principio, ricorrendo alla propria competenza legislativa secondaria, senza che esistesse una legge nazionale indicante il principio in parola. Erano stati fatti i preparativi per approvare

una simile legge, prendendo le mosse dalla tesi che la statalizzazione non poteva formare un principio della legislazione statale, in quanto contrastava con la Costituzione, per cui avremmo potuto operare il distacco anche con la nostra legislazione secondaria, invocando la Costituzione. Naturalmente in sede romana si osservò che la legge non poteva seguire il proprio iter, anche per la resistenza - e questo fu il motivo vero e proprio - opposto dal gruppo dei segretari comunali che con la statalizzazione era venuto a trovarsi in una posizione di privilegio.

A tal proposito desidero ancora dire che nel mondo occidentale, dove vigono costituzioni democratiche, l'Italia è l'unico Stato democratico, in cui il segretario comunale non viene nominato dal Consiglio comunale, vale a dire dal Comune. Sto confrontando gli ordinamenti dell'Austria, Belgio, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Inghilterra, Lussemburgo, Olanda e Svizzera e dovunque è il Consiglio comunale che insedia il segretario e che regola il relativo servizio. Pertanto, dopo lungo tempo ci stiamo adeguando alla Costituzione democratica comunale europea. La Giunta regionale, approntando questa legge si è attenuta ai pochi principi della legge nazionale del marzo 1972. La commissione ha apportato alcune modifiche, a mio avviso anche correzioni, e proprio per una di queste modifiche è sorto recentemente il problema, se certi benefici, ottenuti dalla legge fascista,

(regio decreto legge del 16 aprile 1925 n. 667, che prevedeva il segretario statale limitatamente per l'Alto Adige) e soprattutto l'obbligo da parte del Comune di mettere a disposizione del segretario e della sua famiglia l'alloggio in natura, debbano essere mantenuti, o se giuridicamente quest'ultimo beneficio costituisca un diritto acquisito.

La commissione ha modificato la norma prevedendo che ai segretari, i quali ancor oggi godono di detto beneficio, il medesimo venga monetizzato, cedendo agli interessati un assegno da assorbirsi con i prossimi aumenti, poichè la legge prevede miglioramenti economici per il personale ed i segretari comunali, divenendo quest'ultimi dipendenti di primo rango. Noi però siamo contrari - e lo abbiamo comunicato per iscritto alla Giunta - acchè si mantenga e si perpetui privilegi creati dal regime fascista, con lo scopo di favorire la assimilazione e quindi per reperire con maggior facilità personale disposto a trasferirsi dalle vecchie province in Alto Adige. Non dimentichiamolo! E' pertanto escluso che si possa fare salvo simile beneficio, come si dice oggi, per cui detto privilegio diretto od indiretto va soppresso. Ciò discasi pure per l'indennità di bilinguità, che è stata naturalmente introdotta soltanto nel dopoguerra per il personale dello Stato in generale e subordi-

nato ad un esame di accertamento della conoscenza delle lingue; ai segretari comunali infatti, all'atto dell'inquadramento nell'organico comunale viene riservato lo stesso trattamento economico, che in linea di massima vale per il personale della Regione, della Provincia autonoma di Bolzano e di tutti gli altri Comuni. Del resto in tutti gli enti pubblici locali vige il principio che per le nuove assunzioni è indispensabile che gli interessati conoscano sufficientemente le due lingue per il servizio a cui verranno proposti, principio che in futuro sarà previsto pure nelle norme di attuazione concernenti il personale dello Stato.

In merito al problema, se indipendentemente di un futuro diretto od indiretto mantenimento del beneficio in parola, che indubbiamente è fuori discussione, a favore di coloro che lo hanno goduto - intendo l'alloggio in natura, di cui alla legge fascista dell'anno 1925 - beneficio divenuto nel frattempo pensionabile, sia da considerarsi un diritto acquisito, non desidero ancora esprimermi, in quanto intendo vagliare ancora la questione fino alla fine del dibattito generale. E' un dato di fatto che l'ultima legge nazionale dell'agosto 1954, che disciplina completamente il servizio dei segretari comunali, prevede come i Comuni di quarta categoria, di cui nella fattispecie trattasi, abbiano la facoltà di offrire ai segretari comunali gratuitamente l'alloggio. Si tratta quindi

di una norma facoltativa e non obbligatoria! Sono perfettamente a conoscenza che nella legge fascista dell'anno 1925 tale norma era obbligatoria per i Comuni altoatesini. Desidero pertanto riservare al mio gruppo consiliare la decisione definitiva in merito e mi riservo di richiedere a tal proposito la parola nel corso del dibattito generale, riferendomi alle esposizioni degli altri oratori, che interverranno nella discussione.)

(Assume la presidenza il vicepresidente Oberhauser).

VIZEPRÄSIDENT OBERHAUSER: Es hat der Abgeordnete Achmüller um das Wort gebeten.

ACHMÜLLER (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich werde ganz kurz sein.

Wenn heute mit der Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs ein Zustand beendet wird, der für die betreffenden Gemeindegestellten eine sehr ungewisse rechtlich-juridische Stellung vorsah, so wird das von den Betroffenen sicherlich begrüßt. Bisher gab es bei der Behandlung des Gemeindepersonals sehr unterschiedliche Maßstäbe und Normen. Ich darf kurz zurückblenden und auf die Zeit vor dem ersten sogenannten ANCI-Abkommen verweisen aus dem Jahre 1972, wo noch eine Art Anlehnung an die staatlichen Bestimmungen, an die Bestimmungen, welche für das Staatspersonal gültig waren, aufrecht war, wenn es sich auch um eine Art Pseudoanwendung handelte, nachdem ja zur Hauptsache oft Bestimmungen angewendet worden sind, die sich eher negativ für das Personal ausgewirkt haben und günstigere Bestimmungen oft nicht berücksichtigt worden sind. Jede Gemeinde konnte mehr oder weniger unabhängig und in souveräner Weise Dienstordnungen verabschieden, die für den Arbeitnehmer sehr unterschiedliche Auswirkungen haben konnten. So störte es damals noch wenig, wenn in diesen Dienstordnungen unter anderem drinnen stand, daß das Recht auf die gewerkschaftlichen Bestimmungen den Angestellten der Gemeinden vorbehalten wurde oder daß sie von den

kollektivvertraglichen Rechten nicht auch Gebrauch machen konnten. Weiters darf darauf verwiesen werden, daß es sehr viele Fälle gibt, wo das Provisorium sehr lange gedauert hat und es sind Fälle bekannt, wo es sich über zehn und zwanzig Jahre hinausgezögert hat, ein Zustand, der, glaube ich, nicht tragbar ist. Der Abschluß des ersten Abkommens zwischen den Gewerkschaften und dem Gesamtstaatlichen Gemeindeverband hat sicherlich einige Verbesserungen mit sich gebracht, jedoch ist dieses Abkommen erst nach und nach von den einzelnen Gemeinden anerkannt worden und es sind zwischen dem kollektivvertraglichen Abschluß und dem diesbezüglichen Gemeinderatsbeschluß Spielräume von bis zu zwei Jahren herausgekommen. Mit dem letzten Abkommen, welches seit dem Beginn des Jahre 1974 in Kraft ist, hat sich die Situation weiter verbessert, vor allem im Hinblick auf eine einheitliche Einstufung der Arbeiter und vor allem auch deshalb, weil es prompter zur Anwendung gekommen ist und von seiten der Gemeinden auch nach einheitlicheren Richtlinien vorgegangen worden ist. Doch sicher sind auch mit dem letzten Abkommen noch nicht alle Wünsche der Angestellten befriedigt worden und es ist noch nicht alles zur vollen Zufriedenheit der Betroffenen geregelt worden. So ist es, um nur ein Beispiel zu nennen, bis heute in der Gemeinde Meran noch nicht zu einem endgültigen Abschluß der Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Gemeindeverwaltung gekommen.

Dies vorausgeschickt, muß dem heute zu verabschiedenden Regionalgesetz, dem sogenannten Rahmengesetz, welches grundsätzliche Richtlinien für die künftige Behandlung des gesamten Personals festlegt, große Bedeutung beigemessen werden. Es ist schon seit 1972 versprochen worden - und inzwischen sind leider drei weitere Jahre verstrichen -, aber trotzdem, glaube ich, können wir sagen, daß es von allen Interessierten sicherlich begrüßt werden wird. Erfreulich ist vor allem die Tatsache, daß den Problemen des teilzeitbeschäftigten Personals Rechnung getragen worden ist. In erster Linie kommt dies wohl den vielen Schulaufräumerinnen zugute, welche bisher sehr unterschiedlich behandelt worden sind und deren Vergütung, Bezahlung oft in keinem Verhältnis zu ihrer geleisteten Arbeit stand. Somit ist diese Maßnahme als ein verspäteter Akt der Gerechtigkeit zu werten! Ein Schritt zur Anpassung der Gemeindeangestellten an die Privatwirtschaft ist sicherlich der, der die Neuregelung über die Abfertigungsentschädigung vorsieht, nämlich die Bestimmung, daß ab nun ein Monatsgehalt pro Jahr bemessen wird. Ein weiterer positiver Punkt, der hervorgehoben werden muß, ist die Bestimmung, daß sich die Gemeinden in Zukunft an die Abkommen auf gesamtstaatlicher Ebene halten müssen, und auf keinen Fall mit ihren Leistungen unter denen dieser Abkommen liegen dürfen. Wenn dieses Gesetz somit weitgehend eine bereits in vieler Hinsicht überholte Situation an die heutigen Verhältnisse anpaßt, so muß man aber auch

der Aufrichtigkeit halber sagen, daß es nicht in allen Punkten den Erwartungen des Gemeindepersonals nachkommt und sicherlich noch einige Lücken offenläßt. Vor allem ist das Problem der Doppelsprachigkeitszulage noch offen, welches vor allem die Gemeinden Südtirols betrifft. Es ist nicht einzusehen, daß Beamte, welche doppelsprachig sein müssen, um ihr Amt ausüben zu können, dafür nicht in irgendeiner Weise honoriert werden, während andere öffentliche Angestellte, welche mit dem Publikum kaum in Berührung kommen, das Recht auf eine Doppelsprachigkeitszulage haben und diese auch beziehen. Dürfen wir uns dann wundern, wenn Gemeindebeamte in Südtirol die Akten und Dokumente nur in einer Sprache ausstellen, ganz abgesehen von der Verantwortung, die sie mit der Übersetzung auch damit übernehmen. Wenn man auch die These vertritt, daß in Südtirol die Doppelsprachigkeit die Voraussetzung für den Antritt und die Ausübung einer öffentlichen Stelle ist, so darf man auf der einen Seite doch nicht verkennen, daß die Doppelsprachigkeit eine Mehrleistung gegenüber denjenigen ist, die diese Voraussetzung nicht erbringen müssen, wie es zum Beispiel in anderen Provinzen Italiens der Fall ist. Man wird fragen: Ja, wer soll dann eigentlich diese Mehrkosten tragen? Der eine wird sagen: Ja, es soll die Provinz oder Bozen selber machen. Ich finde das nicht ganz richtig, denn meiner Auffassung nach müßte man hier den Staat zur Kasse bitten, denn laut Verfassung ist die Erhaltung der ethnisch-volklichen Minderheiten ein nationales In-

teresse. Infolgedessen muß der Staat garantieren, daß die volklichen Minderheiten die reelle Möglichkeit haben, ihre Sprache auch als Amtssprache und als wirklich gleichgestellte Sprache zu gebrauchen, denn was nützt eine Verankerung in der Verfassung des Grundsatzes des nationalen Interesses, wenn die se nur trockener Buchstabe bleibt. Natürlich kann die Regelung über die Doppelsprachigkeit nicht darin bestehen, daß privilegierte Gruppen geschaffen werden, sondern es muß dahin gearbeitet werden, daß eine globale für alle zufriedenstellende Lösung gefunden wird, jedoch - das muß man auf der einen Seite, glaube ich, auch vertreten -, daß bereits erworbene Rechte nicht mehr genommen werden können und das würde ja auch in einem gewissen Sinn die Gemeindesekretäre betreffen. Es muß vielmehr versucht werden, das Problem einer globalen Lösung zuzuführen und es ist zu hoffen, daß im Rahmen der Durchführungsbestimmungen zum Paket eine zufriedenstellende Antwort auf diese Fragen gegeben werde.

Es muß in diesem Zusammenhang auch darauf verwiesen werden, daß zum Beispiel das Landespersonal, zum Beispiel auch das der Krankenhauskörperschaften, eine sogenannte Sonderergänzungszulage hat, welche sehr viel höher ist als die Kontingenzzulage der Gemeindeangestellten. Wäre es nicht wünschenswert, wenn allmählich eine einheitliche Regelung für alle Angestellten der öffentlichen Körperschaften getroffen werden könnte, denn es ist eigentlich nicht einzusehen, daß die Gemeindeangestellten finanziell sich schlechter

stehen sollen als Angestellte anderer Körperschaften des gleichen Ranges.

Ein weiterer Punkt, welcher die Gemeindebediensteten gegenüber denen des Landes und der Region benachteiligt, ist zum Beispiel die Bestimmung, daß das weibliche Personal mit derselben Anzahl an Dienstjahren nicht vorzeitig bereits in den Ruhestand treten kann. Es wäre deshalb wünschenswert, wenn heute im Rahmen eines Abänderungsantrages der betreffende Artikel dahin geändert werden könnte, daß die weiblichen Gemeindeangestellten denen der anderen öffentlichen Körperschaften gleichgestellt werden.

Sehr berechtigt scheint mir auch die Bestimmung nicht zu sein, daß die Anzahl der Stunden nicht unter 40 sein darf. Wennschon wäre es eher zu befürworten, daß hineinkäme, daß sie nicht über 40 betragen sollte, denn es gibt ja schon Fälle, wo sie tatsächlich weniger als 40 Stunden beträgt und ich weiß nicht, ob man auch dieses erworbene Recht einfach durch eine Gesetzesbestimmung wieder wegnehmen kann.

Alles in allem, glaube ich, aber muß festgestellt werden, daß der vorliegende Gesetzentwurf einen bedeutenden Fortschritt gegenüber der vorher bestehenden Situation bedeutet. Mit diesem Gesetz wird ein faschistisches Gesetz beseitigt. Vor allem wird die alte Regelung über die Gemeindesekretäre abgeschafft und geändert, was sehr zu begrüßen ist, denn die Auffassungen des faschistischen Gesetzes gingen von ganz anderen Überlegungen aus, nämlich von denen, daß der Sekretär in

erster Linie da sei, die Gemein-  
de von oben her zu kontrollie-  
ren und nicht so sehr ihr als  
Helfer zur Seite zu stehen. Es  
ist deshalb auch als ein Schritt  
in Richtung Demokratisierung zu  
werten, wenn in Zukunft die Se-  
kretäre von den Gemeinden be-  
stimmt werden können.

(Illustrissimo Signor Presidente!  
Colleghe e colleghi! Sarò molto  
breve.

Se con l'approvazione di que-  
sto progetto di legge significa  
porre fine ad una situazione, che  
per i dipendenti comunali rappre-  
sentava una incerta posizione  
giuridica, questo provvedimento  
sarà accolto con soddisfazione  
dagli interessati. Finora il trat-  
tamento riservato al personale  
dei Comuni era disciplinato da  
differenti parametri e norme. Mi  
permetto ricordare i tempi del  
cosiddetto primo accordo ANCI,  
che risale al 1972, con il quale  
si era ritenuta valida una specie  
di appoggio alle norme statali,  
vale a dire per il personale del  
lo Stato, se anche in definitiva  
è risultato una pseudo-applica-  
zione delle norme statali, in  
quanto in linea di massima si ap-  
plicavano spesso le normative,  
che alla fin fine si ripercuote-  
vano negativamente sul trattamen-  
to del personale, tralasciando  
altre più vantaggiose. Ogni Con-  
siglio comunale poteva delibera-  
re più o meno indipendentemente  
e sovranamente ordinamenti, che  
riservavano al personale i più  
disparati effetti. A quel tempo  
ancor poco importava, se il di-  
ritto alle decisioni sindacali  
era riservato ai dipendenti, op-  
pure se questi potevano anche de-  
rogare dai diritti contenuti nel  
contratto collettivo. Devo inol-  
tre indicare che esistono molti

casi, in cui si tenevano i di-  
pendenti per lunghi periodi, an-  
che per dieci o vent'anni, nel-  
la posizione provvisoria, una si-  
tuazione questa, a mio avviso,  
insostenibile. La conclusione  
del primo accordo fra i sindaca-  
ti e l'associazione nazionale dei  
Cpmuni ha certamente portato al-  
cuni miglioramenti, tuttavia le  
singole amministrazioni comunali  
lo hanno riconosciuto poco a po-  
co, dimodochè dalla conclusione  
dell'accordo stesso, alle delibe-  
razioni comunali sono trascorsi  
anche due anni. Con l'ultimo ac-  
cordo invece, che è entrato in  
vigore all'inizio dell'anno 1974,  
la situazione è ulteriormente mi-  
gliorata, per quanto riguarda l'  
inquadramento unitaria, ma so-  
prattutto per la più sollecita ap-  
plicazione pratica, avvenuta con  
direttive ancor più unitarie, da  
parte delle amministrazioni comu-  
nali. Certamente anche questa  
volta non sono stati accolti tut-  
ti i desideri dei dipendenti e  
non tutto è stato regolamentato  
a piena soddisfazione degli inte-  
ressati. Tanto per citare un e-  
sempio, la vertenza fra il Comu-  
ne di Merano ed i sindacati non  
è stata ancora definitivamente  
composta.

Ciò premesso, alla presente  
legge, alla cosiddetta legge qua-  
dro, contenente direttive fonda-  
mentali per il futuro trattamen-  
to del personale di tutti i Co-  
muni, che oggi siamo chiamati ad  
approvare, va attribuita massima  
importanza. E' soprattutto lode-  
vole il fatto che si è tenuto  
conto dei problemi del personale  
ad orario ridotto e ne godranno  
soprattutto molte addette alla  
pulizia delle scuole, alle quali  
finora erano stati riservati dif-  
ferenti trattamenti con retribu-

zioni inferiori alle loro prestazioni. Questo provvedimento va pertanto considerato un tardivo atto di giustizia! Un passo verso l'adeguamento dei dipendenti comunali all'economia privata è certamente rappresentato dalla nuova regolamentazione della liquidazione di fine rapporto, cioè la norma che stabilisce uno stipendio mensile per ogni anno di servizio. Va rilevato un ulteriore punto positivo, vale a dire l'obbligo da parte dei Comuni di attenersi in futuro agli accordi nazionali, senza peraltro poter scendere al di sotto dei livelli ivi previsti. Se quindi questa legge adegua in molti sensi una situazione superata alle attuali esigenze, non si può però, per amore di verità, tacere come il provvedimento di cui trattasi non sciolga tutti i nodi secondo le aspettative del personale comunale, presentando esso ovviamente alcune lacune. E' rimasto soprattutto insoluto il problema dell'indennità di bilinguità, che riguarda in particolare i Comuni altoatesini. Non è comprensibile per qual motivo funzionari, che debbono conoscere le due lingue per poter espletare il loro servizio non dovrebbero essere in certo qual modo adeguatamente retribuiti, mentre altri impiegati pubblici, che non hanno quasi alcun contatto con il pubblico, hanno diritto all'indennità di bilinguità. Non meravigliamoci quindi se i dipendenti comunali in Alto Adige stileranno atti e documenti in una sola lingua, senza considerare la responsabili-

tà che si assumono con la traduzione. Sostenendo la tesi che in Alto Adige la bilinguità è il requisito per poter accedere ad un impiego pubblico, non si può disconoscere che la conoscenza delle due lingue è indice di maggiore capacità, rispetto a coloro, che non devono possedere tale requisito, come ad esempio, gli impiegati di altre Province d'Italia. Viene quindi spontanea la domanda, a chi spetti l'onere di questa maggiore spesa. Qualcuno indicherà la Provincia o Bolzano, mentre io non ritengo giusta simile risposta, in quanto a mio avviso a tal proposito andrebbe invocato lo Stato, essendo previsto nella Costituzione che la tutela delle minoranze etniche è un interesse nazionale. Pertanto dovrà essere lo Stato garante, che una minoranza etnica possa fare uso effettivo della propria lingua, equiparata a tutti gli effetti a quella ufficiale; a che cosa servirebbe altrimenti l'ancoraggio nella Costituzione del principio dell'interesse nazionale, se tutto questo è destinato a rimanere lettera morta! Naturalmente la bilinguità non va regolamentata creando dei privilegi, ma va ricercata una soluzione globale soddisfacente per tutti, tuttavia da una parte è giusto, credo, sostenere questa tesi - i diritti già acquisiti non possono più essere tolti, la qual cosa riguarderebbe in certo qual modo i segretari comunali. Si deve quindi tendere ad una soluzione globale del problema ed è auspicabile



che nell'ambito delle norme di attuazione al pacchetto venga data una soddisfacente risposta a queste domande.

A tal proposito va pure indicato che il personale della Provincia, degli enti ospedalieri ecc. gode di un assegno integrativo speciale di molto superiore all'indennità di contingenza dei dipendenti comunali. Sarebbe desiderabile se gradualmente si potesse addivenire ad una regolamentazione unitaria per tutti i dipendenti degli enti pubblici, non essendo comprensibile che a parità di qualifica i dipendenti comunali abbiano un trattamento economico inferiore del personale di altri enti.

Un altro punto che per gli impiegati comunali risulta svantaggioso rispetto ai dipendenti regionali o provinciali è rappresentato, ad esempio, dalla norma che non permette al personale femminile di richiedere alle stesse condizioni anticipatamente il collocamento a riposo. Sarebbe pertanto auspicabile che in questa sede si provvedesse a modificare con un emendamento il relativo articolo di legge, per offrire al personale femminile in tal senso lo stesso trattamento in vigore in altri enti pubblici.

La norma che stabilisce, con l'orario di lavoro non può essere inferiore alle 40 ore settimanali non mi sembra tanto giustificata, semmai la medesima dovrebbe indicare le 40 ore come limite massimo, essendovi dei casi, in cui l'orario di lavoro previsto è inferiore alle 40 ore e non credo che

si possa togliere con una norma di legge un diritto già acquisito.

In linea generale credo comunque che si debba dare atto che il presente progetto di legge significa un importante progresso rispetto alla situazione di una volta. Il provvedimento in parola elimina una legge fascista. Viene soprattutto soppressa e modificata l'attuale regolamentazione per i segretari comunali, la qual cosa è degna di plauso. Il legislatore fascista infatti aveva preso le mosse da tutt'altra considerazione, in quanto il segretario era chiamato innanzitutto a vigilare dall'alto il Comune, anzichè ad assisterlo. Il fatto quindi, che in futuro i segretari comunali possono essere scelti dai Comuni, va valutato come un passo verso la democratizzazione in generale).

VIZEPRÄSIDENT OBERHAUSER: Es hat der Abgeordnete Stecher um das Wort gebeten.

STECHEK (K.P.I.): Sehr geehrter Herr Präsident! Geehrte Kollegen Abgeordnete! Wir behandeln heute ein Rahmengesetz, dessen Tragweite außerordentlich wichtig ist. Es ist wichtig für unsere Gemeindebediensteten in der ganzen Region, weil damit die neuen Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten gesetzlich festgelegt werden. Es ist wichtig vor allem auch für unsere Gemeinden, um unter den Bediensteten eine geschlossenere Einheit herzustellen und um gleichzeitig den Gemeinden eine breite Handlungsautonomie auf diesem Gebiet einzuräumen. Und gewiß nicht zuletzt ist es wichtig, um ein einheitlicheres effizienteres Verwaltungssystem zu ermöglichen. Vergessen wir dabei nicht, daß es heute, vor allem was die Provinz Bozen anbelangt, nur vereinzelte Gemeinden gibt, die einen organischen Stellenplan besitzen. So kann man sich denken, daß es in den verschiedensten Gemeinden abnormale rechtliche Verhältnisse für die Bediensteten gibt.

Zweifellos stellt der im Gesetz vorgesehene Status der Gemeindesekretäre eine Neuheit dar, dies vor allem um ein organisches Verwaltungssystem zu ermöglichen und um gewisse hierarchische Strukturen und Privilegien zu überbrücken, die in der Vergangenheit oftmals ernste Schwierigkeiten in der Verwaltungstätigkeit mit sich brachten. Wir halten es für positiv, daß die rechtliche Stel-

lung und Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre durch ein einheitliches Gesetz geregelt wurden, obwohl dieses auch gewisse Mängel und Lücken aufweist.

Selten hat ein Gesetz wie dieses auf seinem Entstehungsweg so große Schwierigkeiten, Verzögerungen und Kompromisse durchmachen müssen. Der vorliegende Gesetzentwurf stellt praktisch die 4. Auflage dar. Zwischen der 1. inoffiziellen und der jetzigen Auflage gibt es bedeutende Unterschiede und dies leider nicht in jedem Fall zum Besten. Dies trifft vor allem auf das Kriterium des ethnischen Proporz bezüglichen der Aufnahme in die Gemeindedienste zu. Auf diese Frage werde ich aber noch später zurückkommen.

Nun muß ich eine Bemerkung zur gesamten Vorgangsweise bei der Erarbeitung dieses Gesetzes machen. Wir müssen anerkennen, daß der zuständige Assessor Aussprachen mit den zuständigen Fachgewerkschaften geführt und auch einige Vorschläge entgegengenommen hat. Alle kennen wir die Schwierigkeiten, die es zwischen den zuständigen Fachgewerkschaften der Gemeindebediensteten und jenen der Gemeindesekretäre gibt; dies vor allem auch aufgrund der verschiedenen Abhängigkeitsverhältnisse in der Vergangenheit. Wir wissen, daß in den letzten Tagen von seiten der Fachgewerkschaften der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre neue Fragen aufgerollt worden sind. Leider muß festgestellt werden, daß der ganze Fragenkomplex zu korporativ behandelt wurde und man damit auch in eine Oberflächlichkeit geraten ist. Wir sind heute

mehr als je der Überzeugung, daß es notwendig gewesen wäre, die Vertreter der Bediensteten sowie die Vertreter der Sekretäre gemeinsam an einen Tisch zu bringen und gemeinsam mit ihnen die Materie gründlich zu besprechen, wie es auf nationalem Gebiet anlässlich des Kollektivvertrages vom vorigen Jahr erfolgt ist. Eine solche gemeinsame Aussprache hätte gewiß auch die Arbeiten der Kommission bedeutend erleichtern können.

Was das Gesetz anbelangt, muß gesagt werden, daß dies bestimmt einen Schritt nach vorne bedeutet. Trotz einiger großer Mängel beinhaltet es einige wichtige Errungenschaften, die im nationalen Kollektivvertrag der Gemeindebediensteten, der im vorigen Jahr zwischen der Vereinigung der Lokalkörperschaften und den Gewerkschaften abgeschlossen wurde, verankert sind. Das Gesetz ermöglicht eine größere Funktionsfähigkeit auf diesem Fachgebiet, verbessert die rechtliche und ökonomische Stellung und stellt eine Voraussetzung für die Restrukturierung der Gemeinden der zwei Provinzen dar. Diese Restrukturierung ist notwendig, um den neuen Aufgaben und Verpflichtungen, welche den Gemeinden auferlegt werden, gerecht zu werden. Durch diesen Gesetzentwurf erhalten die Gemeindebediensteten eine allgemeine Aufwertung und gleichzeitig eine größere Mitwirkungs-möglichkeit bei der operativen Verwirklichung der Aufgaben und Programme der Gemeinden.

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält allerdings auch gewisse Schwächen, wie ich bereits betont habe. Es gibt organische Mängel und es fehlt die

erwünschte Ausgeglichenheit im Vergleich zur rechtlichen und ökonomischen Stellung der Bediensteten anderer öffentlicher Körperschaften.

Große Gegensätze rief die Diskussion des Artikels 11 des Gesetzentwurfes Nr. 20 hervor, in welchem bei der Personalaufnahme in den Gemeinden der Provinz Bozen der ethnische Proporz auf der Grundlage der letzten Volkszählung vorgesehen war. Wie bekannt, brachten die Vertreter der Südtiroler Volkspartei in der Kommissionssitzung zu diesem Artikel 11 einen Abänderungsantrag ein, der den ethnischen Proporz auf der Grundlage des Bestandes der Stärke der Sprachgruppen, wie sie in den Gemeinderäten vertreten sind, vorsah. Dieser Antrag erhielt nicht die Mehrheit, woraufhin die Vertreter der Volkspartei nach einer kurzen Erklärung den Saal verließen. Anschließend wurde der Artikel 11 von den restlichen Kommissionsmitgliedern einstimmig angenommen. Bekanntlich folgte dann eine dreimonatige Unterbrechung der Kommissionsarbeiten. In dieser Zeit kam es zu politischen Übereinkommen und Kompromissen zwischen den Regierungsparteien. Das Gesetz Nr. 20 wurde auf eine sonderbare Weise zurückgezogen, der wir nicht zustimmen können, und ein neuer Gesetzentwurf vorgelegt, in welchem die strittige Frage des Artikels 11 vollkommen ausgeklammert war.

Die Erlassung des Gesetzes ist äußerst dringend und notwendig. Diese Dringlichkeit kann man aber nicht als Vorwand benützen, um das Gesetz ohne die Regelung der wichtigen Frage des ethnischen Proporz zu ver-

abschieden. Die Regelung dieser Frage darf nicht auf eine eigene Gesetzesmaßnahme verschoben werden, bis man sich unter den Koalitionsparteien darüber geeinigt hat. Sicher ist dieses Thema Gegenstand der Arbeiten der Zwölfer-Kommission. Es kann aber inzwischen noch viel Zeit verfließen, bis diese Normen erlassen werden. Wir wissen aber alle, daß innerhalb dieses Jahres nach Verabschiedung dieses Gesetzes die Gemeinden die organischen Stellenpläne aufgrund der Richtlinien dieses Gesetzes erstellen müssen. Es ist heute augenscheinlich, daß die Frage des ethnischen Proporzpolitischen Kompromissen untergeordnet worden ist. Wir sind der Meinung, daß dies den Fragenkomplex noch mehr verwirren wird, anstatt ihn zu klären.

Wir Kommunisten waren immer und sind für den ethnischen Proporz als Mittel zur Wiedergutmachung der Ungerechtigkeiten, welche der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung Südtirols vor allem vom Faschismus zugefügt wurden, und zur Gewährleistung des ethnischen, wirtschaftlichen und sozialen Gleichgewichts zwischen den in der Provinz Bozen lebenden Sprachgruppen.

Wir sind der Meinung, daß der ethnische Proporz auf einer anderen Grundlage geregelt werden muß. Es besteht heute die absurde Situation, daß es für den ethnischen Proporz verschiedene Maße gibt.

Bei den Personalaufnahmen in die Landesämter zum Beispiel ist der ethnische Proporz aufgrund des zahlenmäßigen Bestandes der Sprachgruppen, wie sie im Landtag vertreten sind, angepaßt.

Für das Personal der staatlichen Verwaltung hingegen sieht das neue Autonomiestatut den ethnischen Proporz auf der Grundlage der Volkszählung vor. Und in anderen Körperschaften werden zum Teil wieder andere Maße angewandt. Wir sind der Anschauung, daß im Bereich desselben Gebietes und für dieselbe Bevölkerung nicht unterschiedliche Grundsätze hinsichtlich des ethnischen Proporz gelten sollen. Dies führt zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen und Ungerechtigkeiten.

Wir sind der Anschauung, daß der ethnische Proporz auf der Grundlage des zahlenmäßigen Bestandes der Volksgruppenstärke, wie er aus der letzten amtlichen Volkszählung hervorgeht, geregelt werden muß; dies vor allem, um ein gerechteres und objektiveres Bild zu bekommen, aber hauptsächlich, daß gewisse Bürgerrechte nicht verletzt werden. Denn der bisherige Grundsatz, wonach der ethnische Proporz auf der Grundlage des Bestandes der Sprachgruppenstärke in den öffentlichen Vertretungskörperschaften geregelt wird, verstößt gegen die Prinzipien der Staatsverfassung, und zwar gegen die individuelle Meinungsfreiheit und die Freiheit der politischen Tätigkeit. Jeder Staatsbürger, gleich welcher Sprachgruppe, muß frei, ohne Einschränkung und ohne Zwang entscheiden können, jene Partei zu wählen, die seinen politischen Idealen, seiner Weltanschauung und seinem politischen Programm entspricht, ohne dabei fürchten zu müssen, seiner eigenen Volksgruppe zu schaden. Weiters muß jeder frei entscheiden können, in einer Partei zu kan-

didieren, die seinen Idealen entspricht, ohne dabei seiner oder einer anderen Volksgruppe Schaden zuzufügen. Die Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe darf nicht ein Hindernis darstellen, sich frei für eine politische Partei zu entscheiden, seine ethnische Zugehörigkeit und freie politische Meinung, so zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer politischen Organisation, auszudrücken.

Es ist paradox, wenn die ethnische Zugehörigkeit so weit geht, daß die politische Meinung und Weltanschauung des Einzelnen unterdrückt wird. Das ist undemokratisch und geht gegen die Richtung eines politischen Reifungsprozesses und einer Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den Sprachgruppen. Mit der Beibehaltung dieser Regelung will man offenbar einen politisch-moralischen Zwang ausüben und die individuelle Freiheit einengen. Es ist augenscheinlich, daß sich hinter dem hartnäckigen Festhalten der Südtiroler Volkspartei in dieser Frage eine politisch-strategische Ausrichtung verbirgt, die sich gegen jegliche politische Entfaltung und vor allem auch gegen die deutschsprachigen Oppositionsgruppen richtet, um damit ihre Monopolstellung zu erhalten; also es gibt für die Südtiroler Volkspartei vorwiegend eine politische Frage. Wir wissen aus der Vergangenheit, wie anlässlich aller Wahlen gerade dieses Problem politisch manipuliert wurde.

Man kann auch nicht den Vorwand akzeptieren, weil es die Südtiroler Volkspartei nicht will, wollen es alle deutsch-

sprachigen Südtiroler nicht. Die Südtiroler Volkspartei hat in dieser Hinsicht ihre absolute Monopolstellung verloren und sie kann nicht mehr im Namen aller Südtiroler sprechen. Es gibt heute andere Kräfte, die in dieser spezifischen Frage anders denken. Abgesehen von uns hat sich nach einem Reifungsprozeß auch die Südtiroler Fortschrittspartei für eine Neuregelung des ethnischen Prozesses ausgesprochen. Außerdem weiß man, daß man innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Südtirols in dieser Hinsicht auch geteilter Meinung ist. Und selbst innerhalb der Südtiroler Volkspartei gibt es Leute und Meinungen, die einer Neuregelung nichts entgegenstellen. Wir werden daher zu dieser Frage einen Abänderungsantrag einbringen, mit welchem der ursprüngliche Text des Artikels 11 des Gesetzes Nr. 20 im neuen Gesetz Nr. 27 verankert wird. Außerdem werden wir einige Änderungen vorlegen, die zum Teil einfache Korrekturen, aber auch Änderungen enthalten, welche grundlegende Fragen rechtlicher Natur beinhalten. Es sind Änderungen, die zum Teil schon in der Kommission vorgebracht, aber nicht angenommen worden sind; das vor allem auch, weil sich in der Kommission nach den bekannten Vorkommnissen bezüglich des Artikels 11 die Haltung innerhalb der Mehrheitsparteien versteift hat. Aufgrund dieser Haltung wurden fast keine Änderungsvorschläge von seiten der Gewerkschaften mehr berücksichtigt, die wir vorgebracht und unterstützt haben. Erst im nachhinein hat man sich überzeugt, daß es notwendig gewesen wäre, solche Vorschläge

zu berücksichtigen, wie zum Beispiel in der Frage des Wohnsitzes und der vorzeitigen Pensionierung aus besonderen Gründen des weiblichen Gemeindepersonals, was übrigens bei den staatlichen, regionalen und provinziellen Angestellten Anwendung findet. Und es freut mich, daß der Herr Abgeordnete Achmüller heute in dieser Richtung klar etwas gefordert hat. Sehen Sie, Herr Abgeordneter Achmüller, wir haben uns schon in der Kommission geschlagen. Sehr erfreulich, daß sich die Haltung der Südtiroler Volkspartei in dieser Hinsicht geändert hat!

So gibt es neue Änderungsanträge, die schon früher hätten eine Lösung finden können, wenn man - wie ich bereits betonte - mit den Fachgewerkschaften eine gemeinsame umfassende Aussprache geführt hätte.

Was den letzten Teil des Gesetzes und insbesondere die Übergangsnormen angeht, muß leider offen gesagt werden, daß sie zu korporativ und zu persönlich zugeschnitten sind. Nachdem ein solches Rahmengesetz ja nicht alle Jahre erstellt wird, glauben wir, daß es an einer gewissen Vorschau in diesem Gesetz fehlt. Aufgrund des immer größer werdenden Aufgabenbereichs der Gemeinden, aufgrund der erforderlichen Dezentralisierung von Aufgabenbereichen ist es unerlässlich, daß neue einheitliche zwischengemeindliche Organe entstehen, wobei die Stellung dieses Personals ebenfalls geregelt werden muß.

Wir sind uns bewußt, daß dieses Gesetz auch eine Reihe von Schwierigkeiten besonders für kleine Gemeinden mit sich bringt.

Es ist selbstverständlich, daß eine neue Finanzierungspolitik gegenüber den Gemeinden erfolgen muß im Verhältnis zur Vergangenheit. Heute haben wir ein viel zu zergliedertes Netz von Gemeinden; es gibt Gemeinden, die nur an die 200 Einwohner zählen. Es muß selbstverständlich sein, daß dieser Kurs der Zergliederung nicht weitergehen kann, sondern daß es eines neuen Willens und eines neuen Weges bedarf, um eine Vereinheitlichung der Struktur der Gemeinden voranzubringen, um damit den Bedürfnissen der Bevölkerung und auch der Bediensteten gerecht zu werden.

(Illustrissimo signor Presidente! Colleghe e colleghi! Stiamo discutendo una legge quadro di portata estremamente importante. Il presente provvedimento legislativo ricopre una certa importanza per i dipendenti di tutti i Comuni della nostra Regione, poichè le nuove norme prevedono la regolamentazione del trattamento giuridico-economico del personale dei Comuni. E' soprattutto importante per i Comuni stessi, in quanto risulta atto ad inscrivere detti dipendenti in una maggiore unità, riservando alle amministrazioni ampia autonomia di operazione in questo settore. Non meno importante la presente legge ci appare inoltre sotto il profilo amministrativo, prevedendo essa un sistema più unitario ed efficace. Non dimentichiamo che in Provincia di Bolzano sono pochi i Comuni che dispongono di una vera e propria pianta organi-

ca del personale, la qual cosa lascia spazio alla supposizione che nei vari Comuni vigono per il personale condizioni giuridiche anomale.

Certamente la posizione dei segretari comunali prevista dalla legge rappresenta una novità e permette un sistema amministrativo organico, nonché lo superamento di certi privilegi e strutture gerarchiche, che in passato creavano spesso serie difficoltà all'attività amministrativa. Valutiamo positivamente la unitaria regolamentazione della posizione giuridica e del trattamento economico dei dipendenti e segretari comunali, prevista da una legge unitaria, sebbene questa contenga diverse deficienze e lacune.

Raramente una legge ha formato durante il proprio iter oggetto di difficoltà, di rinvii e compromessi, come in questo caso. Il presente progetto di legge è praticamente la quarta edizione. Fra il testo originario, che non è mai divenuto ufficiale, e quello attuale vi sono rilevanti differenze, che purtroppo non in ogni caso sono risultate migliorative. Intendo soprattutto il criterio della proporzionale etnica per l'assunzione del personale dei Comuni.

Devo fare ora un'osservazione sul modo complessivo di elaborazione del presente provvedimento legislativo. Dobbiamo dare atto che il competente Assessore ha avuto colloqui con i sindacati di categoria, accettando pure alcune proposte. Tutti conosciamo le difficoltà esistenti fra i sindacati di categoria dei dipendenti comunali e

quelli dei segretari comunali, che trovano la loro radice nei vari rapporti di dipendenza di una volta. Sappiamo che in questi ultimi giorni i sindacati dei dipendenti e dei segretari comunali hanno sollevato nuovi problemi. Si deve purtroppo constatare che l'intera problematica è stata trattata in maniera troppo corporativa e pertanto anche in modo superficiale. Oggi siamo più che mai convinti che sarebbe stato necessario far sedere i rappresentanti del personale e dei segretari comunali ad un unico tavolo per discutere con loro approfonditamente la materia, come è stato fatto lo scorso anno in occasione del contratto collettivo nazionale. Una simile comune discussione avrebbe potuto senz'altro facilitare anche il compito della commissione.

Per quanto riguarda la legge si deve dire che questa significa indubbiamente un passo in avanti, che, nonostante alcune gravi deficienze, contiene importanti conquiste ancorate nel contratto collettivo nazionale dei dipendenti comunali, concordato l'anno scorso fra l'associazione degli enti locali ed i relativi sindacati. La legge permette una maggiore capacità di funzione in questo specifico settore, migliora il trattamento giuridico-economico e fornisce la premessa per una ricostruzione dei Comuni delle due Province. Questa si è resa necessaria per poter adempiere da parte dei Comuni ai nuovi compiti ed impe-

gni affidatili. La presente legge valorizza in linea generale i dipendenti comunali, offrendo loro nel contempo maggiore possibilità di collaborare nell'attuazione operativa delle funzioni e dei programmi dei Comuni.

Il presente progetto di legge contiene tuttavia certe debolezze, come da me già sottolineato. Vi sono delle deficienze organiche e manca l'equilibrio a confronto del trattamento giuridico-economico dei dipendenti di altri enti pubblici.

Grandi contrasti ha evidenziato la discussione sull'articolo 11 del progetto di legge n. 20, che prevedeva l'assunzione del personale secondo il criterio della proporzionale etnica ancorata all'ultimo censimento. Come è noto, i rappresentanti del S.V.P. presentano in sede di commissione un emendamento all'articolo 11, che prevedeva l'ancoraggio della proporzionale etnica alla forza dei gruppi linguistici rappresentata nei singoli Consigli comunali. L'emendamento non è stato accettato, e dopo una breve dichiarazione i rappresentanti del S.V.P. abbandonarono la seduta. I rimanenti commissari approvarono all'unanimità l'articolo 11. Come noto, i lavori della commissione sono stati sospesi per tre mesi, durante i quali i partiti di Giunta addivennero ad accordi e compromessi. La legge n. 20 venne ritirata in modo insolito, che non possiamo approvare, ed infine si giunse alla presentazione di un nuovo progetto di legge, in cui si ometteva il problema controverso dell'arti-

colo 11.

L'emanazione della legge è espresamente urgente e necessaria, ma quest'urgenza non deve fornire il pretesto per approvare il provvedimento senza prima trovare una soluzione per l'importante problema della proporzionale etnica. Non è possibile rinviare detta soluzione ad un altro provvedimento legislativo da approntarsi non appena si sarà raggiunto l'accordo fra i partiti di coalizione. Detto problema formerà senz'altro oggetto di lavoro della commissione dei 12, ma fino all'emanazione della rispettiva norma potrebbe trascorrervi molto tempo. Sappiamo inoltre che con l'approvazione di questa legge i Comuni dovranno istituire sulla base delle direttive ivi contenute le piante organiche ancora entro l'anno. E' evidente che il problema della proporzionale etnica è stato subordinato a compromessi politici. Siamo dell'avviso che in questo modo contruibuiamo ad intricare ancor peggio, anziché a chiarire l'intera problematica.

Noi comunisti abbiamo sempre sostenuto la proporzionale etnica quale mezzo di riparazione alle ingiustizie perpetrate soprattutto dal fascismo alle popolazioni ladina e tedesca dell'Alto Adige, nonchè per garantire l'equilibrio etnico, economico e sociale fra i gruppi linguistici cinvivalenti in Provincia di Bolzano.

Noi riteniamo che la proporzionale etnica va regolamentata su altra base. Oggi a tal propo-



sito esiste una situazione assurda, in quanto la proporzionale etnica viene applicata con misure diverse.

In Provincia il personale viene assunto in base alla proporzionale, quale risulta dalla composizione linguistica del Consiglio provinciale, mentre per il personale statale il nuovo statuto di autonomia prevede l'ancoraggio al censimento. In altri enti pubblici si seguono parzialmente criteri ancor diversi. Sono dell'opinione che nell'ambito dello stesso territorio e per la stessa popolazione la proporzionale vada applicata con un metodo unico, altrimenti l'attuale situazione finirebbe per provocare contestazioni ed ingiustizie.

Siamo convinti che il problema in parola debba essere risolto in base alle ultime risultanze ufficiali del censimento e ciò non soltanto per ottenere un quadro più giusto ed obiettivo, ma soprattutto per non ledere certi diritti civili. L'attuale principio di massima, di regolamentare la proporzionale secondo la composizione linguistica dei pubblici consessi, lede i principi costituzionali e cioè la libertà individuale di opinione, come pure la libertà dell'attività politica. Ogni cittadini, indipendentemente a quale gruppo etnico egli appartenga, deve essere libero, senza limitazioni o costrizioni, di scegliere il partito che risponde ai propri ideali politici, alla propria concezione del mondo ed al suo programma politico, senza dover temere di

danneggiare il gruppo etnico di appartenenza. Inoltre ogni cittadino deve poter decidere liberamente di candidare sulla lista che corrisponde ai suoi ideali, senza danneggiare altri gruppi etnici. L'appartenenza ad un gruppo linguistico non deve costituire un ostacolo per una libera scelta di un partito, per esprimere liberamente la propria appartenenza etnica, l'opinione politica e la partecipazione ad una organizzazione politica.

E' un paradosso, se l'appartenenza ad un gruppo etnico reprime l'opinione politica e la concezione del mondo del singolo cittadino. Ciò non è democratico e non parla per un processo di maturazione politica, un intendimento e la collaborazione fra i gruppi etnici. Mantenendo questa soluzione si vuole evidentemente esercitare una coercizione politico-morale e limitare la libertà individuale. Evidentemente la caparbia resistenza opposta dal S.V.P. in questo problema cela un indirizzo di strategia politica, volto contro qualsiasi sviluppo politico e soprattutto contro i gruppi di opposizione di lingua tedesca, per mantenere la propria posizione di monopolio; per lo S.V.P. quindi esiste soprattutto una questione politica. Noi sappiamo dal passato, come questo problema sia stato manipolato in occasione delle elezioni.

Non si può neppure accettare il pretesto che quanto non desiderato dal S.V.P., non sia neppure voluto dai sudtirolesi. Lo

S.V.P. ha perso in questo senso la sua posizione di assoluto monopolio e quindi non può più parlare a nome di tutti i sudtirolesi. Esistono altre forze che per questo particolare problema sono di altro avviso. A prescindere da noi, anche il partito socialprogressista sudtirolese si è espresso, dopo un processo di maturazione, per una nuova regolamentazione della proporzionale etnica. E' noto inoltre che anche in seno al partito socialdemocratico sudtirolese le opinioni sono divergenti e nello stesso S.V.P. non mancano persone e opinioni che non osteggerebbero un'altra soluzione. Presenteremo pertanto un emendamento, per ancorare il testo originario dell'articolo 11 della legge n. 20 nel nuovo provvedimento legislativo n. 27. Presenteremo inoltre alcuni emendamenti che contengono in parte semplici correzioni, ma anche modifiche riguardanti problemi fondamentali di natura giuridica. Sono emendamenti che sono già stati presentati e respinti in sede di commissione per l'irrigidimento dei partiti di coalizione, dopo i noti avvenimenti riguardo l'art. 11. Proprio per questo atteggiamento non sono quasi stati più presi in considerazione certi punti proposti, quali modifiche, dai sindacati, da noi recepiti e sostenuti. In un secondo momento ci si è persuasi della necessaria considerazione di simili proposte, come ad esempio quelle riguardanti la residenza ed il pensionamento anticipato, per

particolari motivi, del personale comunale femminile, alla pari di quello statale, regionale e provinciale. Mi fa piacere che il Consigliere Achmüller si sia mosso in questa direzione. Vede, Consigliere Achmüller, noi ci siamo già battuti in commissione. Mi fa molto piacere che in tal senso lo S.V.P. abbia riveduto il proprio atteggiamento.

Sono stati quindi presentati nuovi emendamenti, che si potevano risolvere ancora prima, se si avesse intavolato, come ho già detto, un approfondito discorso comune con i sindacati di categoria.

Per quanto riguarda l'ultima parte della legge ed in particolare le norme di transizione devo dire chiaramente che sono state elaborate in modo troppo personale e corporativo. Siccome una legge quadro non verrà approntata ogni anno, riteniamo che la legge manchi di una certa lungimiranza. Con il continuo ampliamento della sfera comunale e con la necessaria decentralizzazione, la creazione di nuovi unitari organi intercomunali dovrà indispensabile e si dovrà nuovamente provvedere a regolare la posizione di questo personale.

Siamo consapevoli che la legge in parola presenterà molte difficoltà, soprattutto ai Comuni minori. E' naturale quindi che rispetto al passato si dovrà portare avanti una nuova politica finanziaria in favore dei Comuni. Attualmente disponiamo di una smembrata rete di Comuni; si consideri che certi Comuni contano soltanto 200

abitanti. Evidentemente questo smembramento non dovrà avere ulteriore corso, anzi è necessario trovare nuova volontà e un nuovo modo per dare ai Comuni una struttura unitaria e poter soddisfare le esigenze della popolazione e del rispettivo personale.)

(Assume la presidenza il Presidente Nicolodi).

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Pancheri.

PANCHERI (D.C.): Signor Presidente, signori consiglieri, il disegno di legge che oggi è in discussione attua, come tutti sanno, l'art. 65 del nuovo Statuto di autonomia e stabilisce appunto la regolamentazione dell'ordinamento del personale dei comuni da parte dei comuni stessi, e il titolo VI° della legge 118 del '73. Il disegno di legge nei suoi due titoli detta norme, quindi, da un lato sullo stato giuridico ed economico del personale dei comuni, dall'altro sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. E' quest'ultima evidentemente la grande novità del disegno di legge, dal momento che viene a configurare il segretario comunale non più come un impiegato dello Stato, secondo la legislazione in atto, ma come dipendente del Comune. Per quanto riguarda la prima parte della legge, era da tempo che la Giunta regionale stava considerando la necessità, più ancora che l'opportunità, di giungere a una nuova normativa in materia di ordinamento del persona-

le comunale. Ciò anche in armonia con lo spirito delle autonomie locali e dei decentramenti, che devono poter contare di avere potestà su di un apparato burocratico di propria fiducia, non solo, ma interamente loro legato, sia per la nomina che per il trattamento. Ricorderò che era stato costituita a questo proposito, da parte della Giunta regionale, quella precedente a questa e poi da questa Giunta regionale, una apposita commissione, composta da rappresentanti delle due Province e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Ora il disegno di legge, che è uscito, mi pare veramente completo per quanto riguarda il personale comunale. Osserverò che tiene anche conto dei principi contenuti nella piattaforma concordata tanto in sede nazionale, quanto in sede provinciale fra l'ANCI, l'UNCEM, i consorzi dei comuni e le organizzazioni sindacali. Sotto questo profilo e da questo punto di vista mi preme sottolineare con particolare decisione la constatazione che emerge dal tipo di procedura dettato nella compilazione della legge. La Giunta regionale, infatti, con il presente disegno di legge non ha solo attuato una sua disposizione statutaria, non ha solo obbedito alle istanze che nascono da una radicale concezione delle autonomie locali, ma ha dato anche veste giuridica ad accordi intercorsi fra le associazioni degli enti locali e le organizzazioni sindacali. La dialettica contrattuale in tal maniera è diventata una fonte di ispirazione della

legge, tanto nei suoi contenuti, quanto nella sua organizzazione. Una volta tanto, dunque, non sarà possibile accusare la legge e l'organismo che la propone di astrattismo, di verticismo, di formalismo, di mancanza di partecipazione. Approvando il presente disegno di legge, che ha alla base questo travaglio dialettico e queste intese contrattuali, il Consiglio regionale anticipa, direi non solo lo Stato ma anche le altre Regioni. E' la prima volta che succede una cosa del genere: questa partecipazione alla formulazione della legge da parte delle organizzazioni sindacali; e quindi penso che i sindacati possano essere soddisfatti, non solo dei risultati, quanto piuttosto del metodo con cui sono stati conseguiti questi risultati.

Ma, se i problemi non nascono sul primo titolo della legge, che detta disposizioni generali sullo stato giuridico ed economico del personale dei comuni, osservazioni possono essere invece avanzate sul titolo secondo, che riguarda specificatamente i segretari comunali nel loro stato giuridico ed economico, titolo che costituisce, come ho detto sopra, la vera novità della legge, la vera rivoluzione rispetto all'attuale normativa. Gli articoli, che nel testo della commissione vanno dal 33 al 66, traducono legislativamente il titolo VI°, come dicevo prima, della legge 11 marzo 1972, n. 118, una delle norme del "Pacchetto", che

appunto del passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni, partendo dalla dichiarazione contenuta nell'art. 1, secondo la quale nella Regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai Consigli comunali. Ora, se la legge che stiamo esaminando in linea di massima soddisfa, almeno così mi sembra, i segretari comunali delle due province, salvo la richiesta di qualche emendamento comunicato a tutti i consiglieri regionali dai segretari dei sindacati delle due Province, quello che invece non soddisfa i segretari comunali è il passaggio diretto alle dipendenze dei comuni. I problemi che si affacciano, quando si parla di comunizzazione dei segretari, nascono da alcuni ordini di ragioni. Anzitutto è solo nella nostra regione, sulla base della citata legge 118, che i segretari comunali passano alle dipendenze organiche dei comuni. E' vero che in questi ultimi anni anche i grandi comuni di altre Regioni stanno chiedendo la comunizzazione dei segretari comunali, ma direi che non la chiedono invece i piccoli e medi comuni, anzi molti di questi amministratori dei comuni di dimensioni medie e piccole, - mi riferisco ai comuni della provincia di Bolzano, cons. Benedikter -, chiedono ormai da anni che sia lo Stato a pagare i segretari se i segretari dipendono dallo Stato, dal momento che molte delle loro mansioni vengono effettivamente svolte per conto dello Stato o,

delle Regioni o delle Province. Infatti risulta che un buon 50% del lavoro che grava sui segretari comunali riguarda enti diversi dai comuni; solo la restante metà la si può definire come compito di istituto. Si pensi solo al disbrigo delle pratiche elettorali, quelle anagrafiche, al lavoro del censimento, la statistica, gli atti notarili e via dicendo, che i segretari comunali debbono svolgere nell'interesse di altri enti e della comunità, ma sono atti non di competenza prettamente comunale. Quindi quando il legislatore, - e non voglio difendere una legge fascista, per l'amor di Dio! -, nel 1926 e poi nel 1934 ha statizzato i segretari comunali, direi che non è stato fatto per statizzare i segretari comunali della Provincia di Bolzano, ma tenendo conto proprio di queste attività che i segretari comunali svolgono. E' vero, naturalmente, che rimaneva una contraddizione fra la norma che stabiliva per i segretari comunali la qualifica di segretario dello Stato e la dipendenza gerarchica dal sindaco di cui eseguivano gli ordini e il carico per stipendi e per diritti accessori; tuttavia il sistema, al di là dello scopo di vincolare le amministrazioni comunali alle autorità governative, come era nei principi del regime allora vigente, conteneva anche delle motivazioni di ordine pratico, che si riaffacciavano pure oggi, se si vuole andare alle radici delle cose, cioè se si vuole essere realisti nella conside-

razione delle situazioni e non prigionieri di schematismi di principio.

Secondo il mio punto di vista, non era quindi assurda la richiesta dei segretari comunali avanzata all'assessore competente, di passare sì alle dirette dipendenze dei comuni, ma mettendo in previsione il concorso a livello provinciale, restituendo un ruolo a livello provinciale. Queste richieste derivavano da in certo timore di sperequazioni effettive o, meglio, da situazioni di forma fra comune e comune per quanto riguarda l'effettiva chance dei concorsi. Le nostre province, come è noto, tutti noi le conosciamo, paese per paese, direi quasi uomo per uomo, specialmente nelle valli e nei piccoli centri, sono molto diversificate nelle loro articolazioni comunali. Un metro di giudizio, quindi, uguale per tutti è difficile che possa esistere, perchè è difficile che esista una omogeneità di valutazione nei consigli comunali. Di qui l'esigenza espressa dai segretari comunali di un concorso a livello provinciale e di un ruolo valido per tutta la provincia. E non è per ritornare sull'argomento che ho espresso queste mie considerazioni, ma per dire che queste richieste erano calcolate. La Giunta regionale non ha potuto tener conto di queste richieste, perchè cozzavano contro la legge 118, anche se poi la Giunta e la commissione hanno accettato molte delle richieste avanzate dai rappresentanti delle categorie dei

segretari comunali. Ma al di là del molto, che è stato già raggiunto, io chiederei che si valutasse ulteriormente la grande responsabilità che ha un segretario comunale, l'impegno che in genere dedica al comune, specialmente nei piccoli comuni, dove il suo lavoro diventa addirittura indispensabile, sia nel campo burocratico che di consulenza agli amministratori comunali. Vorrei che questo non venisse valutato solo come una mozione degli affetti, ma che venisse presa veramente in considerazione, e direi che è stato preso in considerazione, come ho detto prima, dalla commissione, soprattutto dalla Giunta prima, per quanto riguarda le richieste di emendamenti accettate o espresse prima dai segretari comunali. Ma è giusto che qualcuno queste cose le dica in questo Consiglio regionale, perchè, pur nella maturazione generale che si nota nei consigli comunali, anche nei piccoli centri, con l'ingresso di gente giovane e qualificata, la rete dei segretari comunali costituisce il succedersi delle amministrazioni, quella stabilità burocratica e amministrativa, senza della quale anche le migliori intenzioni di progresso e di sviluppo, espresse dagli amministratori eletti, non troverebbero sempre sbocco ed esito. E' in questa ottica che io vorrei pregare l'assessore competente a voler presentare, se giuridicamente è possibile, ancora alcuni e-

mendamenti richiesti dalle organizzazioni sindacali delle due province, affinchè questa legge, che è una buona legge, nel suo complesso, ed a favore della quale il gruppo della D.C. voterà certamente compatto, non crei dei malcontenti che somani verrebbero a ripercuotersi magari sulla qualità del servizio espletato, o sulle dedizioni con cui ognuno dovrebbe dedicarsi alle proprie mansioni. Certo, come tutte le leggi che riguardano la burocrazia, anche questa è particolarmente delicata e quindi va meditata il più possibile prima di chiudere le porte a miglioramenti che renderebbero più funzionale e sicuro lo strumento. Io sono del parere, e con me penso lo siano molti, che la burocrazia pubblica può dare una mano per l'avvenire della nostra comunità, specialmente adesso che noi, abitanti in queste due province, siamo diventati titolari e amministratori di competenze vastissime. Il funzionamento efficace, rapido, equilibrato della autonomia, dipende anche dalla burocrazia a tutti i livelli; dunque dalle leggi che regolano la burocrazia, dalla preparazione che la burocrazia possiede, dall'impegno che pone nell'esplicare i propri compiti, non solo ma il compito dei burocrati si accresce in vista delle nuove strutture comprensoriali che le Province vengono mettendo in essere per dar colpo al decentramento. E' chiaro, dunque, che i segreta

ri comunali e i dipendenti comunali vengono oggi a trovarsi in posizioni particolarmente delicate e di grande responsabilità perchè non sono tanto i livelli di secondo grado che subiscono trasformazioni poderose quanto invece i livelli di primo grado. Non è tanto la Provincia come organismo centrale a subire con traccolpi quanto invece i comuni, i comprensori, i consorzi. Sono questi enti e questi livelli che rappresentano lo specifico amministrativo, come si dice. I segretari comunali e i dipendenti comunali, perciò, vengono ad essere una burocrazia doppiamente di prima linea, sia perchè operano nei comuni molte volte in condizioni difficili, comunque sempre più onerose rispetto a quelle di organismi vasti e articolati come la Regione e specialmente la Provincia, sia perchè nei comuni e nei consorzi dei comuni si opera la trasformazione e nasce il volto del nuovo tipo di amministrazione. Essi non possono rimandare ad altri i loro compiti, non possono scaricare su terzi, costituiscono dei punti di riferimento obbligati sia per i consigli, le Giunte comunali, i sindaci, sia per gli amministratori e per la burocrazia provinciale. Ripeto che l'esito di molte riforme amministrative messe in cantiere per sviluppare al meglio la nostra autonomia, dipende anche dalla capacità, dalla dedizione, dal senso di sicurez-

za delle categorie dei segretari e dei dipendenti comunali.

La mia non vuole essere una organizzazione a tutti i costi, intende solo costituire una valutazione del sistema che oggi rappresentano questi dipendenti, sempre più complesso e articolato e dinamico, nel sempre più complesso e articolato e dinamico sistema della pubblica amministrazione delle nostre due province. E' per questo che, mentre la loro dipendenza organica dai comuni riceve dal nuovo quadro autonomistico piena giustificazione e perciò piena giustificazione direi anche la legge attualmente in discussione, io prego nuovamente l'assessore di voler studiare la possibilità di accogliere qualche emendamento che la categoria ha presentato.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Solo per sapermi regolare, Rigott, Avancini, Ricci, Oberhauser... La seduta è sospesa e riprende alle ore 15.

(Ore 12.30).

Ore 15.16

PRESIDENTE: La seduta riprende. E' assente giustificato il cons. Vettori per malattia. Ha chiesto la parola il cons. Rigott.

RIGOTT (S.P.S.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wer sich von diesem Gesetzentwurf, der das Sachgebiet des Gemeindepersonals einschließlich der Gemeindesekretäre im Sinne des neuen Autonomiestatutes, das heißt im Sinne einer größeren Selbstverwaltung unserer Gemeinden regeln sollte, erwartete, daß er nun tatsächlich etwas Neues im positiven Sinne bringe, wird leider wieder einmal enttäuscht. Enttäuscht werden die Gemeinden sein, enttäuscht wird vor allem das betroffene Personal sein; am meisten enttäuscht werden aber alle jene sein, die sich, wie die Sozialdemokratische Partei Südtirols, erwarteten, daß die Regionalregierung und damit die sie tragenden Mehrheitsparteien die Gelegenheit wahrnehmen würden, den Dschungel der derzeitigen Lohn- und Gehaltsregelungen im öffentlichen Dienst innerhalb der Region wenigstens teilweise zu lichten, indem für das Personal der Gemeinden eine rechtliche und ökonomische Behandlung vorgeschlagen wird, die im großen und ganzen derjenigen entspricht, die für die großen autonomen Körperschaften, wie Region und Provinzen, bereits Geltung hat. Wie wollen wir morgen das unausbleiblich auf uns zukommende Problem der Angleichung des Lohn- und Gehaltsniveaus im Staatsdienst mit jenem in den autonomen Körperschaften lösen, wenn wir nicht imstande waren, bis heute eine einheitliche Regelung zwischen der Region und den beiden Provinzen und nun auch nicht zwischen diesen und den Gemeinden herbeizuführen?

Entgegen der Behauptung im

Begleitbericht, wonach das Gesetz die Einheitlichkeit der wirtschaftlichen und juristischen Behandlung zwischen Gemeindesekretären und übrigen Gemeindepersonal garantiere, wird diese Einheitlichkeit selbst innerhalb des Gemeindepersonals in keiner Weise hergestellt. Als Beispiel gelte der Artikel 49, der die Besoldung der Gemeindesekretäre 1. und 2. Klasse mit jener von Provinzgraden koppelt, die Besoldung der Sekretäre der übrigen Klassen nach einem nationalen Kollektivvertrag festlegt, der auch für das restliche Personal angewandt werden soll. Abgesehen davon, daß die Regionalräte wohl hätten erwarten dürfen, daß dem Gesetzentwurf nicht nur dieser Kollektivvertrag beigelegt wird, sondern auch eine präzise Gegenüberstellung der heutigen Besoldungslage der Sekretäre mit jener, die sich aus der Anwendung dieses Gesetzes ergeben würde, und nicht zuletzt auch eine Übersicht über den derzeitigen Stand der Gemeindesekretäre in den beiden Provinzen, über die vakanten Stellen usw., müßte sich der Regionalrat doch ein klares Bild über die beiden Besoldungssysteme machen können. Es ist unseriös und unfair, von uns zu verlangen, daß wir eine wie immer geartete Besoldungsordnung beschließen, ohne ihre genauen finanziellen Auswirkungen zu kennen.

Unter den allgemeinen Bestimmungen im Titel I sind für uns jene von besonderem Interesse, die sich auf das Erfordernis der Doppelsprachigkeit beziehen. "Um", so heißt es im Artikel 11, "in den Dienst bei den



Gemeinden der Provinz Bozen aufgenommen zu werden, ist eine dem Dienst angemessene Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache erforderlich". Gemeindegemeinschaften hingegen müssen, laut Artikel 51, "die italienische und die deutsche Sprache voll beherrschen". Die Kenntnis des Ladinischen ist in den ladinischen Gemeinden für Gemeindegemeinschaften "erforderlich", für das übrige Personal "ist die Kenntnis dieser Sprache Vorzugstitel für die Aufnahme".

Es gibt also mehrere Abstufungen in den Erfordernissen der Doppelsprachigkeit, die von der "angemessenen Kenntnis" - im italienischen Text "adeguata al servizio" - bis zur "vollen Beherrschung" gehen. Mit einer den Dienstverordnungen entsprechenden Kenntnis der zweiten Sprache könnte man sich an und für sich zufrieden geben, wenn uns die Praxis nicht belehren würde, daß diese Angemessenheit mit zweierlei Maß gemessen wird. Auf der einen Seite ist es unbestreitbare Tatsache, daß die Deutschkenntnisse der italienischsprachigen Beamten nur in wenigen Fällen den tatsächlichen Dienstverordnungen entsprechen, andererseits wird zu wenig Unterschied gemacht zwischen den Anforderungen an eine Schreibkraft und jenen an einen Akademiker, der doch in der Lage sein müßte, zum Beispiel von ihm selbst verfaßte Dokumente in beiden Sprachen einwandfrei wiederzugeben. Und in den ladinischen Gemeinden scheint es mir doch recht und billig, daß jeder dort tätige Beamte sich wenigstens halbwegs mit dem ladinischsprachigen Bürger verständigen kann und nicht nur der

Gemeindegemeinschaft, der sonst auch noch die Funktion eines Gemeindegemeinschaftsdolmetschers übernehmen müßte. Hingegen scheint es mir übertrieben, vom Gemeindegemeinschaftssekretär die "volle Beherrschung" der zweiten Sprache zu verlangen. Was heißt hier "volle Beherrschung" und wer beherrscht hier im Saal schon eine zweite Sprache "voll"? Was wir verlangen müssen und worauf wir bestehen, ist, daß jeder Beamte seine Funktionen in jeder der beiden Sprachen ausüben in der Lage ist.

Der zweite Aspekt betrifft die Doppelsprachigkeitsprüfung. Diesbezüglich haben wir zwei Einwände. Erstens finden wir es ein Unding, daß es künftig 116 Prüfungskommissionen geben soll, das heißt eine pro Gemeinde, die selbstverständlich nach ganz verschiedenen Kriterien beurteilen, ob ein Kandidat doppel-sprachig ist oder nicht. Zweitens scheint nach dem Gesetzestext die Doppelsprachigkeitsprüfung nach dem Wettbewerb um die Aufnahme vorgesehen, obwohl zum Beispiel beim Land zuerst immer die Doppelsprachigkeitsprüfung abgelegt werden muß. Bei den Gemeindegemeinschaftssekretären herrscht kein Zweifel: Artikel 53 über die Doppelsprachigkeitsprüfung sieht ausdrücklich vor, daß diese erst nach den Prüfungen zur Befähigung als Gemeindegemeinschaftssekretär angenommen wird.

Wir schlagen also eine einheitliche Landeskommission zur Abnahme der Doppelsprachigkeitsprüfungen vor, die kann ja alle zwei Wochen einen Prüfungstermin ansetzen, und schlagen weiters vor, daß zu einem öffentlichen Wettbewerb um Gemeindegemeinschaftstellen oder zu einer Befähigungs-

prüfung für Gemeindesekretäre nur Kandidaten antreten können, die den Nachweis erbringen, die Doppelsprachigkeitsprüfung vor der Landeskommision erfolgreich bestanden zu haben.

Hinsichtlich des Ladinischen bedarf unserer Ansicht nach die Bestimmung im letzten Absatz des Artikels 11 einer Klärung. Was heißt hier Vorzugstitel? Wer ladinisch kann, hat auf alle Fälle den Vorzug oder nur bei Punktegleichheit? Ist der Vorzugstitel der Ladinischkenntnisse einer von vielen oder absolut?

Ein klassisches Beispiel dafür, wie wenig Neues dieser Gesetzentwurf den Gemeindeangestellten bringt, ist der Artikel 20, der am veralteten und in allen fortschrittlichen Verwaltungen längst überholten System der Jahresbeurteilung festhält.

Hinsichtlich der Besoldung macht es sich der regionale Gesetzgeber sehr einfach, indem er diese Frage in den Zuständigkeitsbereich der nationalen Kollektivverträge verweist, die anzuwenden die Gemeinden gehalten sind.

Ich habe schon eingangs auf unseren prinzipiellen Vorbehalt gegen die gesetzliche Verankerung eines neuen Besoldungssystems in einem Bereich der autonomen Verwaltungen der Region hingewiesen, die auch hätte einheitlich nach dem Muster der Regional- bzw. Landesverwaltungen geregelt werden können.

Mangels der notwendigen Unterlagen kann ich auf das Problem nicht näher eingehen. Der aus dem Gesetzestext klar erkennbare Vorteil des durch die

Kollektivverträge eingeführten Systems scheint mir im Grundsatz der Besoldung nach den ausgeübten Funktionen zu liegen, wenn dieser Grundsatz dann auch seine praktische Anwendung findet. Im übrigen wird der gleiche Grundsatz nun auch in die Personalordnungen aller autonomen Körperschaften Eingang finden müssen.

Im Artikel 27 wird dann die den Gemeindeangestellten zustehende Abfertigung auf eine Monatsbesoldung pro Dienstjahr erhöht, wobei diese Abfertigung in zwei Teile geteilt wird: Der größere, wahrscheinlich rund 70 Prozent, wird vom INADEL ausgezahlt, meist nach zwei bis drei Jahren und nur den kleineren Teil zahlt die Gemeinde selbst bei Ausscheiden aus dem Dienst. Auch hier schiene eine Verbesserung in dem Sinne wünschenswert, daß die Verwaltung die ganze Abfertigung zahlt und dafür den INADEL-Anteil kassiert.

Und nun zum zentralen Teil des Gesetzentwurfes, der die neue rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Gemeindesekretäre regelt, die also jetzt ausschließlich Gemeindebeamte werden. So richtig der Grundsatz sein mag, so abwegig erscheint uns die Art und Weise, wie dieser Grundsatz in die Praxis umgesetzt werden soll. Da werden die Gemeinden zunächst in vier Klassen eingeteilt: 1. Klasse über 65.000 Einwohner (in Südtirol eine Gemeinde), 2. Klasse von 10 bis 65.000 Einwohner (vier Gemeinden), 3. Klasse nach Ausschlußvorschlag von 3.000 bis 10.000 Einwohner (21 Gemeinden), nach Kommissionsvorschlag von 2.000 bis 10.000 Einwohner (54 Gemeinden, also um

33 mehr) und schließlich die 4. Klasse bis zu 3.000 Einwohner nach Ausschlußvorschlag (91 Gemeinden) bzw. bis zu 2.000 Einwohner nach Kommissionsvorschlag (58 Gemeinden). Ich nehme gleich vorweg, daß wir für den Kommissionsvorschlag plädieren, weil sich sonst die Zahl der Sekretärstellen der 3., 2. und 1. Klasse in Südtirol auf ganze 26 von rund 100 reduzieren würde. Vielleicht würden es durch einige Konsortien um ein paar mehr.

So, wer nun Sekretär werden will, muß in spätestens sechs oder zehn Jahren ein Universitätsstudium abgeschlossen haben, muß einen Vorbereitungskurs mit Praktikum besuchen und eine Befähigungsprüfung ablegen. Dann muß er warten, bis in einer Gemeinde bis zu 2.000 Einwohnern die Gemeindegemeinschaft frei wird und ein entsprechender öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben wird, an dem sich nicht nur neue Sekretärsanwärter beteiligen können, sondern auch - nach Kommissionsvorschlag - andere Gemeindegemeinschaften, die in einer anderen Gemeinde bereits im Dienst stehen. Nachdem der Wettbewerb nach Titeln ausgeschrieben wird, wird er fast immer von anderen Sekretären, die sich aus einer "schlechteren" in eine "bessere" Gemeinde verändern wollen, gewonnen werden. Unser Kandidat wird also das Spiel so lange wiederholen müssen, bis er die Gemeinde findet, für die sich keine Konkurrenten mit einem unerreichbaren Punktevorsprung finden. Hat er nun endlich einen Wettbewerb gewonnen, so muß erst der Gemeinderat seine Aufnahme beschließen. Und hier er-

gibt sich eine erste Frage: Muß der Gemeinderat den Sieger aus dem Wettbewerb aufnehmen? Wenn ja, frage ich mich, welchen meritokratischen Sinn ein solcher Beschluß hat, der nur den Charakter einer Ratifizierung haben kann. Wenn nein, welchen Sinn hätte der Wettbewerb gehabt.

Aber gehen wir weiter. Unser Gemeindegemeinschaftsekretär 4. Klasse muß nun mindestens dreieinhalb Jahre in einer 2.000er Gemeinde bleiben. Er wird inzwischen leitender Sekretär 4. Klasse und könnte nach diesen dreieinhalb Jahren versuchen, die Sekretärsstelle in einer größeren Gemeinde zu erhalten. Auch hier wieder Teilnahme an einem Wettbewerb, der, wenn es nach der Kommission geht, auf Titel beschränkt bleibt. Sonst gibt es Prüfungen vor einer gewaltigen Kommission: der Präsident der Sektion Bozen des regionalen Verwaltungsgerichtshofes, ein ordentlicher Universitätsprofessor, der Bürgermeister, ein höherer Landesbeamter und ein amtierender Gemeindegemeinschaftsekretär. Aber auch hier wieder starke Konkurrenz, weil sich auch alle Sekretäre der 3. Klasse beteiligen können, die sich verbessern wollen. Unser hypothetischer Kandidat muß aber dieses Karussell solange mitmachen, bis er zumindest eine Gemeinde mit mehr als 2.000 Einwohnern erreicht hat, weil er damit praktisch auch die letzte Stufe seiner Karriere erreicht hat, denn hernach gibt es nur mehr vier Posten der 2. Klasse und einen Posten der 1. Klasse.

Die erste Frage, die sich bei Betrachtung einer derartigen Laufbahnentwicklung ergibt, ist die: Was haben die Gemein-

den von einer solchen Ernennungsprozedur? Meiner Ansicht nach rein gar nichts, als eine Unmenge bürokratischer Arbeiten, die mit jedem Wettbewerb verbunden ist, aber das, was sie wirklich wollen, nämlich eine echte Auswahlmöglichkeit haben sie nicht, weil einzig und allein Titel entscheiden. Das Problem besteht darin, wie man diese Prozedur vereinfachen könnte, in dem man einerseits den Gemeinden eine gewisse, dafür aber echte Auswahlmöglichkeit bietet, andererseits die berechtigten Karrieremöglichkeiten der Sekretäre nicht beschneidet.

Der einzuschlagende Weg müßte wohl davon ausgehen, daß nicht die einzelnen Gemeinden über die berufliche Qualifikation des einzelnen Sekretärs zu befinden haben, sondern daß dies Sache einer übergeordneten, fachlich und meritorisch auch kompetenteren Instanz bleiben muß, nicht zuletzt auch, um eine einheitliche Bewertung aller in der jeweiligen Provinz Dienst leistenden Sekretäre zu garantieren.

Der Mangel an Unterlagen macht es praktisch unmöglich, die im Gesetzentwurf vorgesehene Gehaltsregelung zu beurteilen. Problematisch scheint mir zunächst die Besoldung der Sekretäre der 3. Klasse, wenn erst der Sekretär 2. Klasse besoldungsmäßig einem Ressortleiter (capo divisione) der Landesverwaltung gleichgestellt wird, der bekanntlich innerhalb zwölf Jahren vom Parameter 386 bei offener Laufbahn zum Parameter 530 gelangt. Damit müßte die im Gesetzentwurf vorgesehene Besoldungsstufe VII des Kollektivvertrages in etwa der Gehaltsstufe

fe eines Sektionsleiters im Parameter 305 entsprechen, auf die es nur mehr periodische Gehaltsvorrückungen gibt. Angesichts der Tatsache, daß für den größten Teil aller Gemeindegemeinschaftsekretäre ihre Karriere in der 3. Klasse endet, werden wir bei diesen Gehaltsaussichten auch in zehn Jahren kaum Akademiker finden, die die Gemeindegemeinschaftssekretärlaufbahn einschlagen.

Zweifellos würde durch die Neuregelung, insbesondere in der von der Kommission vorgeschlagenen Fassung, die Gesamtbesoldung der Gemeindegemeinschaftssekretäre gegenüber dem heutigen Stand erheblich verschlechtert, wodurch auch der Grundsatz der erworbenen Rechte verletzt wird, der in der Provinz Bozen insbesondere die Wohnungszulage betrifft, die für die im Dienst stehenden Sekretäre schon deswegen beibehalten werden müßte, weil sie voll in die Pensionsbezüge eingerechnet ist und bis heute auch die entsprechenden Pensionsbeiträge eingezahlt wurden.

Mehr als früher wird der Sekretärsberuf ein Wanderberuf werden, dessen größtes Problem immer mehr die Wohnungsbeschaffung wird. Schon aus dieser Erwägung heraus, erscheint die Beibehaltung der Wohnungszulage mehr als gerechtfertigt.

Alles in allem erschiene uns eine Koppelung oder Gleichstellung des Gemeindegemeinschaftssekretärsdienstes mit jenem der höheren Laufbahn der Landesangestellten nicht nur für die 2. und 1. Klasse, sondern für alle 4 Klassen am zweckmäßigsten, auch weil dadurch alle Lücken und Unklarheiten beseitigt würden, die der vorliegende Gesetzentwurf hinsichtlich der Entwick-

lung der Laufbahnen sowie der Gehaltsregelung für die Gemeindegesekretäre aufweist.

Nach unserer Ansicht ist es daher mit einzelnen Abänderungen zum vorgelegten Entwurf nicht getan, sondern er müßte teilweise grundlegend überarbeitet werden.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Chi si attendeva che questo progetto di legge, il quale nel settore del personale comunale, ivi compresi i segretari, dovrebbe regolamentare nel senso del nuovo statuto di autonomia, vale a dire secondo i criteri di una amministrazione maggiormente autonoma in seno ai Comuni, introducesse nella nostra legislazione un qualche cosa di nuovo e di positivo, deve purtroppo registrare un'ulteriore delusione. Delusi saranno naturalmente anche i Comuni ed il personale interessato, ma soprattutto coloro, i quali si attendevano, come il partito socialdemocratico sudtirolese, che la Giunta regionale ed i partiti che la sostengono cogliessero l'occasione per sfoltire almeno parzialmente nell'ambito della Regione la "giungla" dell'attuale sistema retributivo dei pubblici servizi, proponendo per il personale dei Comuni un giusto trattamento giuridico-economico, che in linea di massima dovrebbe corrispondere a quello vigente nei maggiori enti autonomi, quali sono la Regione e le Province. Come potremo quindi un domani risolvere il problema, che dovremo senz'altro affrontare, dell'ade-

guamento dei salari e degli stipendi degli enti autonomi a quelli dei dipendenti dello Stato, se non siamo ancora riusciti a regolamentare unitariamente le retribuzioni fra Regione, Province e Comuni?

Contrariamente all'affermazione contenuta nella relazione accompagnatoria, secondo cui la presente legge garantirebbe l'unitarietà del trattamento giuridico-economico dei segretari comunali e del rimanente personale comunale, tale trattamento unitario non è affatto garantito. Cito come esempio l'articolo 49, che collega la retribuzione dei segretari comunali di I e II classe ai rispettivi gradi della Provincia, mentre gli altri segretari saranno retribuiti secondo il contratto collettivo nazionale, a cui avrà diritto anche il rimanente personale comunale. A prescindere dal fatto che i Consiglieri regionali avrebbero potuto attendersi non soltanto un riferimento al contratto di cui sopra, ma anche un preciso confronto dell'attuale situazione economica dei segretari, con quella derivante dall'applicazione di questo provvedimento legislativo, nonchè una globale visione degli organici dei segretari comunali delle due Province, per quanto riguarda le sedi vacanti ecc.; il Consiglio regionale dovrebbe comunque potersi rendere conto dei due menzionati sistemi retributivi. Non è serio e corretto pretendere dal Consiglio l'approvazione di qualsivoglia criterio di retribuzione, senza

conoscere i precisi effetti finanziari.

Fra le norme generali riportate al titolo I acquistano per noi particolare interesse quelle riguardanti il quesito della bilinguità. L'articolo 11 recita infatti: "Per essere assunto in servizio nei Comuni della Provincia di Bolzano è necessario avere una conoscenza delle lingue italiana e tedesca adeguata al servizio". I segretari comunali invece dovranno conoscere, secondo l'articolo 51, perfettamente le lingue italiana e tedesca. Nei Comuni ladini per il segretario è richiesta pure la conoscenza della lingua ladina, mentre per l'altro personale questa costituirà titolo di preferenza.

Per il quesito della bilinguità sono quindi previste diverse graduazioni, che vanno dalla "conoscenza adeguata al servizio" fino alla "perfetta conoscenza". Credo che potremmo accontentarci della "conoscenza adeguata al servizio", se l'esperienza non ci insegnasse che per stabilire la "conoscenza adeguata al servizio" si usano due pesi e due misure. Da una parte è inconfutabile che funzionari di lingua italiana hanno soltanto raramente una conoscenza della lingua tedesca adeguata al servizio, dall'altra però in fatto di lingua non vi è una grande differenza fra quanto si pretende dalla datilografa e dal laureato, il quale dovrebbe essere in grado, ad esempio, a riportare perfetta

mente un documento da lui stesso redatto nell'altra lingua. Per quanto riguarda invece i Comuni ladini mi sembra giusto che tutti i dipendenti dovrebbero essere in grado a comunicare almeno in certo qual modo con il cittadino ladino nella sua madrelingua e non soltanto il segretario, che diversamente dovrebbe assumere pure la funzione di interprete del Comune. Mi sembra comunque una pretesa esagerata richiedere al segretario comunale la perfetta conoscenza della seconda lingua. Che significa perfetta conoscenza e chi in questa sala conosce perfettamente la seconda lingua? Noi dobbiamo richiedere ed insistere su questa nostra richiesta, che ogni dipendente sia in grado di esplicitare il proprio servizio in ambedue le lingue in egual misura.

Il secondo aspetto è rappresentato dall'esame di accertamento della conoscenza della seconda lingua ed a tal proposito abbiamo da fare due obiezioni: innanzitutto riteniamo un'assurdità che in futuro esistono 116 commissioni d'esame, vale a dire una commissione per Comune, che giudicheranno i candidati secondo i più disparati criteri, per accertare il grado di conoscenza della seconda lingua. In secondo luogo sembra che il testo di legge preveda che tale esame debba essere sostenuto a concorso ultimato, contrariamente a quanto avviene in Provincia, dove l'accertamento della conoscenza della seconda lingua è ri-

tenuto un esame preliminare. Per i segretari comunali è fuori dubbio che, a sensi dell'articolo 53, la conoscenza della lingua non materna viene espressamente accertata dopo le prove di abilitazione.

Noi proponiamo di insediare un'unica commissione provinciale d'esame per l'accertamento dei requisiti linguistici, la quale potrà fissare ogni due settimane un termine di esame e proponiamo inoltre che ai concorsi pubblici comunali o agli esami di abilitazione alla funzione di segretario comunale possano accedere soltanto candidati in grado di provare di aver sostenuto con esito positivo l'esame di bilinguità davanti alla commissione provinciale.

Per quanto concerne la lingua ladina a mio avviso è necessario inserire una norma all'ultimo comma dell'articolo 11 per chiarire il concetto di titolo di preferenza e cioè se la conoscenza del ladino costituisce comunque titolo di preferenza o se questo è da considerarsi limitato alla parità di punteggio ed ancora, se la conoscenza del ladino è da ritenersi uno dei titoli di preferenza o titolo assoluto.

Quale classico esempio, che indica quante poche novità questo progetto di legge comporta per i dipendenti comunali può essere indicato l'articolo 20, che prevede il vecchio sistema delle note di qualifica, che in tutte

le più avanzate amministrazioni è già da tempo considerato superato.

Riguardo la retribuzione il legislatore regionale ha adottato una soluzione semplicissima, richiamandosi alla competenza di contratti collettivi nazionali, ai quali i Comuni devono attenersi.

Già all'inizio del mio intervento ho espresso la nostra riserva di principio contro un ancoraggio giuridico di un nuovo sistema retributivo nell'ambito delle amministrazioni autonome della Regione, che poteva essere regolamentato secondo il modello delle amministrazioni regionali e provinciali.

Per mancanza della necessaria documentazione non posso entrare dettagliatamente nel problema. L'unico vantaggio, chiaramente identificabile nel testo di legge, del sistema retributivo, introdotto grazie ai contratti collettivi nazionali, mi appare il principio della qualificazione, qualora tale massima trovi effettivamente pratica attuazione. Del resto detto principio dovrebbe essere previsto dagli ordinamenti del personale di tutti gli enti autonomi.

L'articolo 27 prevede a favore dei dipendenti comunali l'aumento dell'indennità di fine rapporto di lavoro, che verrà computata sulla base di uno stipendio per ogni anno di servizio che sarà però liquidata da due enti diversi: la parte maggiore, circa il 70%, andrà a carico dell'

INADEL, che vi provvederà alla relativa liquidazione dopo due o tre anni dalla data di pensionamento, mentre la rimanente parte minore sarà versata all'interessato dal rispettivo Comune. Anche in questo punto sarebbe stato auspicabile che l'amministrazione anticipasse l'intera indennità in parola, facendo salva a proprio favore la parte dovuta dall'INADEL.

Ora vengo all'argomento centrale del progetto di legge, che disciplina la nuova posizione giuridico-economica dei segretari comunali, che diverranno a tutti gli effetti funzionari del Comune. Per quanto giusta ci possa apparire questa massima, tanto più errata mi sembra il modo, secondo cui dovrebbe avvenire la sua pratica attuazione. Innanzitutto è previsto il raggruppamento dei Comuni in quattro classi: I classe Comuni con popolazione superiore alle 65.000 unità (in Alto Adige un unico Comune), II classe Comuni da 10.000 a 65.000 abitanti (quattro Comuni), III classe, secondo la proposta della Giunta, Comuni da 3.000 a 10.000 abitanti (21 Comuni), secondo la proposta della commissione, Comuni da 2.000 a 10.000 abitanti (54 Comuni, vale a dire 33 in più), infine la IV classe Comuni fino a 3.000 abitanti, secondo la proposta della Giunta (91 Comuni), ossia fino a 2.000 abitanti, secondo la proposta della commissione (58 Comuni). Dico subito di essere favorevole

e di sostenere la proposta della commissione, altrimenti in Alto Adige i posti di segretario comunale di III-II e I classe verrebbero ridotti a 26, su circa 100 sedi, che potrebbero aumentare di qualche unità grazie ad alcuni consorzi.

Orbene, chi vorrà accedere alla carriera di segretario comunale fra dieci anni dovrà essere in possesso della laurea, dovrà frequentare un corso di preparazione e sottoporsi al relativo tirocinio ed infine superare l'esame di abilitazione. Dovrà quindi attendere che si renda vacante una sede in un Comune con non più di 2.000 abitanti ed il bando del relativo concorso, il quale non sarà esclusivamente riservato a coloro che aspirano a diventare segretari comunali, in quanto, secondo la proposta della commissione, potranno partecipare pure segretari comunali già in servizio presso altri Comuni. Siccome il concorso verrà bandito per titoli, sarà quasi sempre vinto da altri segretari, desiderosi di trasferirsi in un Comune "migliore". Il nostro candidato dovrà quindi ripetere il suo gioco, finché troverà un Comune al quale non siano interessati altri concorrenti con un irraggiungibile punteggio già acquisito. Dopo essere riuscito a vincere un concorso, il Consiglio comunale sarà chiamato a deliberare la sua assunzione. Mi si permetta quindi di porre la prima domanda: il Consiglio comunale è obbligato ad assumere il vincitore del



concorso? In caso affermativo, mi chiedo quale senso meritorio possa avere simile delibera, che non può essere altro che di carattere ratificatore. In caso negativo vorrei sapere quale senso abbia il concorso.

Ma andiamo oltre. Il nostro segretario comunale di IV classe dovrà prestare servizio almeno tre anni e mezzo in un Comune, che non superi i 2.000 abitanti. Nel frattempo avrà raggiunto la qualifica di segretario capo di IV classe e dopo suddetta permanenza potrebbe tentare di ottenere il posto in un Comune maggiore. Nuovamente un concorso, il quale, secondo la commissione, sarà limitato ai soli titoli, altrimenti dovrà sostenere esami davanti ad una enorme commissione, a cui apparterranno il presidente della sezione di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale, un professore universitario ordinario, il sindaco, un funzionario superiore dell'amministrazione provinciale ed un segretario comunale in servizio. Ma anche in questo caso la concorrenza sarà grande, poichè al concorso potranno partecipare altri segretari di III classe, che desiderano migliorare la propria posizione. Il nostro ipotetico candidato dovrà ripetere questo carosello almeno finchè non sarà riuscito ad ottenere una sede di Comune con più di 2.000 abitanti, poichè in pratica avrà raggiunto l'ultimo gradino della

sua carriera, in quanto oltre a questo grado vi saranno disponibili soltanto quattro posti di seconda ed un solo di I classe.

Considerando simile sviluppo di carriera chiedo innanzitutto quale sia il vantaggio che i Comuni possono trarre dalla procedura testè illustrata. A mio avviso nessuno, se non altro una mole di lavoro burocratico che ogni concorso comporta, ma in nessun modo otterranno la cosa più agognata, vale a dire una vera e propria possibilità di scelta, visto che la decisione dovrà essere presa unicamente sulla base dei titoli. Il problema consiste nel trovare modo e maniera di semplificare l'indicata procedura, offrendo da una parte al Comune una certa, ma vera e propria possibilità di scelta, che dall'altra non intralci la carriera dei segretari.

La via da percorrere sarebbe quella di non permettere ai singoli Comuni di valutare la qualificazione professionale dei segretari comunali, essendo più opportuno che questo compito rimanga affidato ad un'istanza superiore e più competente sotto il profilo tecnico e meritorio e per garantire una unitaria valutazione in merito alla capacità professionale dei segretari comunali in servizio in Alto Adige.

La mancanza della necessaria documentazione non ci permette praticamente di valutare la regolamentazione retributiva prevista da questo provvedimento. Mi sem-

bra comunque che un problema sia appunto il trattamento economico dei segretari di III classe, dato che soltanto a partire dal segretario di II classe la relativa qualifica è equiparata al capo di divisione dell'amministrazione provinciale, che, come noto, a carriera aperta sale dal parametro 386 al 530 in dodici anni. Pertanto il settimo livello retributivo del contratto collettivo nazionale, indicato nella legge, dovrebbe corrispondere alla classe di stipendio di un capo sezione, vale a dire al parametro 305, dopo il quale concederebbero soltanto scatti biennali. In considerazione del fatto che la maggioranza dei segretari comunali concluderanno la carriera con la terza classe, con simili stipendi non riusciremo a reperire nemmeno fra dieci anni persone laureate, disposte ad abbracciare la carriera in parola.

Il nuovo ordinamento, soprattutto quello previsto dal testo della commissione, peggiora rispetto all'attuale situazione la retribuzione globale dei segretari comunali notevolmente, ledendo fra l'altro il principio del diritto acquisito, che in Provincia di Bolzano in particolare riguarda l'indennità di alloggio, che dovrebbe essere fatta salva per i segretari in servizio, essendo la stessa pensionabile e sulla quale fino ad oggi sono state operate le trattenute per il fondo pensione.

La professione di segretario

comunale doverrà più di prima una professione di funzionari ambulanti, per cui il problema più gravoso da risolvere sarà quello dell'alloggio, la qual cosa costituisce motivo di ritenere l'indennità di alloggio più che giustificata.

In linea di massima ci sembrerebbe consono allo scopo equiparare alle rispondenti qualifiche della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale tutte e quattro le classi, anziché soltanto la prima e la seconda. In tal modo riusciremo a chiarire i punti oscuri e le lacune che questa legge presenta in materia di sviluppo di carriera e di regolamentazione retributiva previsti per i segretari comunali.

A nostro avviso non è sufficiente apportare singole modifiche al presente progetto di legge, rendendosi necessaria una parziale e fondamentale rielaborazione del provvedimento.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, signori colleghi, io vorrei fare alcune brevissime considerazioni su questo disegno di legge, innanzitutto esprimo il mio compiacimento alla Giunta e all'assessore Bertorelle per aver portato all'approvazione una legge così importante e così qualificante per la Giunta regionale. Un disegno di legge che veramente ha richiesto molto lavoro, che ha richiesto molte riunioni, che ha ri

chiesto molti contatti con gli interessati e con i sindacati, e io dico che questo disegno di legge è stato portato all'attenzione del Consiglio in termini relativamente brevi, se si tiene presente la complessità della materia, se si tiene presente l'ambiente della nostra regione, che dobbiamo sempre avere dinanzi agli occhi. Noi facciamo parte di una regione dove convivono tre gruppi etnici e questa è una realtà dalla quale non si può mai prescindere e, pertanto, io mi auguro che anche l'art. 11, che era stato stralciato dal vecchio disegno di legge, trovi in futuro una sua collocazione, quando saranno emanate le norme di attuazione, e trovi una sua attuazione, tale da non scontentare nessuno dei gruppi conviventi nella nostra regione, e particolarmente la provincia di Bolzano, che ha particolarissime esigenze. Indubbiamente c'è stata una evoluzione nei rapporti con i gruppi, c'è stata una evoluzione di mentalità da 20-25 anni a questa parte, e quindi ci troviamo a approvare un disegno di legge che è stato concordato anche con il gruppo di lingua tedesca e con il gruppo di lingua ladina. Certo si è dovuti arrivare a un compromesso, specie soprattutto per quanto riguarda l'art. 11, e aspettare norme che diano la possibilità di applicazione di quell'articolo, senza danno per nessuno. E' un disegno di legge importante, che dà pratica attua-

zione a una disposizione statutaria, e direi proprio che questa attuazione è stata data in tempi brevi, è stata data tempestivamente; pertanto dico che questo disegno di legge lo posso ritenere qualificante per questa Giunta. Si sono recepite sostanzialmente le accuse dei dipendenti, si sono recepite le accuse dei sindacati, e, come qui è già stato sottolineato stamattina, addirittura i sindacati hanno partecipato alla formazione di questa legge. Ritengo che questo sia un fatto di notevole importanza, anche perchè si dà così una definitiva configurazione giuridico-economica a una categoria di cittadini che hanno grosse responsabilità nell'amministrazione dei nostri comuni, quindi nell'amministrazione della cosa pubblica, ma che nell'amministrazione della cosa pubblica hanno anche grandi meriti. Quindi si tratta di un disegno di legge di estrema importanza, anche dal punto di vista giuridico-economico, e che contiene motivazioni e indicazioni moderne e funzionali. Noi andavamo avanti con la legge del 1932, che indubbiamente aveva finalità completamente diverse da quelle che ha questa legge, infatti aveva la finalità di statizzare i segretari comunali per togliere autonomia di comuni, evidentemente per accentrare poteri allo Stato e per forza di cose togliere poteri agli enti locali. Questa legge invece inverte le finalità della legge stessa, e intende dare ai comuni completa autonomia politi-

ca, completa autonomia amministrativa. Quindi si è colmata una carenza, che era sentita particolarmente nei nostri centri, dove l'autonomia è più accentuata, dove l'autonomia è più sentita, dove l'autonomia è un fatto di costume e di civiltà, è un fatto che è in noi innato. Quindi dovrò ancora sottolineare questo fatto dell'accordo raggiunto con i dipendenti, dell'accordo raggiunto con i sindacati che consente a noi, per lo meno ai consiglieri del mio gruppo, di dare l'approvazione alla legge che è in discussione, di darla con animo sereno, di darla con maggiore convinzione e di essere sicuri che questa legge tutelerà sì gli interessi dei dipendenti, ma tutelerà soprattutto gli interessi delle nostre comunità. Indubbiamente ci sono grosse difficoltà economiche specialmente per i piccoli comuni, difficoltà che peraltro sono state in parte superate con i consorzi dei segretari comunali. Ma io non direi che questo possa essere un problema che pone delle perplessità sulla legge, perchè l'autonomia vale molto di più delle difficoltà economiche. Le difficoltà economiche si possono superare, ma l'autonomia è necessario che sia garantita ai nostri comuni, e io credo che con questa legge facciamo un notevole passo avanti per garantire questa maggiore autonomia. E non è certamente il pagamento degli stipendi dei segretari comunali che può

dissestare le finanze comunali, e comunque non è questo un argomento per sanare i deficit dei comuni. I segretari comunali hanno una funzione indispensabile, specialmente nei piccoli comuni, perchè hanno una funzione, oltre che amministrativa, anche organizzativa, pertanto non si può parlare di difficoltà economiche e di deficit dei comuni, ma di funzionalità, e chi lavora evidentemente deve essere pagato e bene. Certo che dando ai comuni l'autonomia, dando ai comuni il pieno controllo sui segretari comunali, noi riteniamo che possano anche essere snellite certe procedure, particolarmente per quanto riguarda i bilanci, le spese, le deliberazioni, che sono poi i fatti più importanti che interessano i nostri comuni, che interessano i nostri cittadini, che devono essere l'oggetto dell'amministrazione e degli interventi dei pubblici poteri. Mi sono sorte alcune perplessità per quanto riguarda i trasferimenti. Mi sembra che ci siano delle notevoli difficoltà per i trasferimenti, e io direi nella sua replica se lei può spendere qualche secondo per darmi qualche chiarimento sui trasferimenti di questi segretari comunali. Mi sembra che il sistema sia un po' macchinoso e che ci siano delle obiettive difficoltà per poter attuare il trasferimento. Probabilmente forse ho inteso male, forse non ho approfondito il problema, ma il mio motivo di perplessità è notevole, perchè il trasferimento

è un'operazione importante nella vita di ciascuno di noi. Certamente con questa legge si dà una maggiore qualificazione ai segretari, non c'è dubbio; una maggiore qualificazione significa una personalità più spiccata, una posizione migliore per quanto riguarda il lavoro dei segretari comunali. Si dà molto peso alla loro preparazione professionale; infatti all'art. 39 si prevedono corsi biennali, che certamente saranno svolti con la massima serietà da persone qualificate, proprio per dare ai segretari comunali quelle conoscenze indispensabili per tutte le professioni, che devono essere continuamente rinnovate, se vogliamo avere veramente delle amministrazioni efficienti, funzionali e moderne. Credo che questi corsi saranno curati con la massima attenzione, e ho la certezza che saranno seguiti con grande interesse e con grande profitto da parte di coloro che vogliono intraprendere la carriera dei segretari comunali.

Io qui vorrei dare un riconoscimento cordiale per il lavoro che viene svolto dai segretari comunali. Infatti, oltre al lavoro di istituto compiono anche altri lavori. Io li ho visti presenti in numerosissimi casi, in manifestazioni, in incontri, che nulla avevano a che fare con il compito di istituto, ma li ho visti sempre presente e ben impegnati. Non parliamo poi della loro partecipazione, indispensa-

bile peraltro, alle sedute dei consigli comunali, alle sedute delle Giunte, che normalmente nei nostri paesi avvengono dopo cena, dopo aver lavorato tutto il giorno. Dopo cena c'è la seduta del Consiglio, c'è la seduta di Giunta, c'è la seduta delle commissioni e noi vediamo i nostri segretari comunali sempre presenti, sempre attenti, sempre pronti a dare consigli, a dare suggerimenti, ad aiutare il buon andamento del Consiglio, della Giunta, delle commissioni. Io direi, signor assessore, che per quanto riguarda i lavori non di istituto, che sono stati qui richiamati questa mattina dal collega Pancheri, si potrebbe pensare a una forma di rimborso da parte della Regione, della Provincia, dello Stato, una forma di rimborso ai comuni per i lavori che vengono svolti dai segretari comunali al di fuori dei loro compiti di istituto, per quanto riguarda le elezioni, per quanto riguarda i lavori di revisione delle liste elettorali, i lavori anagrafici e così via. Forse questa intesa si potrebbe trovare con non troppa difficoltà per quanto riguarda la Provincia e la Regione, forse con maggiori difficoltà per quanto riguarda lo Stato.

Io dico che questa non è certamente una legge perfetta; poco fa si sono riuniti con l'assessorare alcuni consiglieri per esaminare alcuni emendamenti che serviranno a perfezionare questa

legge. Sono emendamenti concordati con i sindacati, cioè con i dipendenti, praticamente. Io credo che migliorare questa legge, apportando delle modifiche, cercare di renderla il più perfetta possibile è nell'interesse di tutti e dà tranquillità ai nostri collaboratori, cioè ai segretari comunali, ma dà tranquillità a tutta la nostra popolazione, che si sentirà così amministrata da persone sicure della loro posizione e che quindi possono svolgere il loro lavoro con maggiore tranquillità. Io mi auguro anche, signor assessore, che trovi sollecita definizione anche il regolamento di esecuzione, che è previsto nel titolo secondo del provvedimento, affinché non debba verificarsi vuoti interpretativi che andrebbero a scapito della razionalità attuata col provvedimento stesso. Io non ho dubbi che la Giunta regionale, non appena la legge sarà approvata dal Governo darà esecuzione al regolamento previsto dal titolo II di questa legge.

Quindi, in conclusione, a me sembra una buona legge, diventerà ancora migliore con gli emendamenti che saranno sottoposti all'esame di questo Consiglio e durante i quali avremo occasione di puntualizzare questioni di dettaglio. Avremo occasione di intervenire anche nella discussione articolata, ma già fin d'ora io posso dire che il mio gruppo darà voto favorevole a questa legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola

il cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Signori consiglieri, veramente stavo pensando se prendere la parola o rinunciare all'intervento che avevo chiesto già da stamane, tanta è la confusione che ci si presenta davanti a questa legge e che del resto è stata denunciata nel corso della trattazione in commissione legislativa, dove il nostro signor assessore si trovava a dover inventare a costruire nuove leggi ad ogni passo, ad ogni articolo, ad emendare articoli già emendati, a riprendere la discussione daccapo quando alla fine ci si trovava a dover inserire nuovi concetti, nuove esigenze. Il tutto poi è stato particolarmente condito da quella famosa e stranissima procedura, che ha voluto denunciare il collega Ceccon stamattina in sede di osservazione al regolamento per il ritiro del disegno di legge n. 20. Noi eravamo arrivati a discutere e approvare fino all'art. 11 del disegno di legge n. 20, e poi abbiamo assistito all'episodio che tutti certamente conoscono, ci siamo visti sottrarre il disegno di legge stesso, e dopo alcuni mesi ce lo siamo visti riproporre mutilato di quel famoso art. 11. Materia che è quella che gli stessi colleghi nostri che hanno pur votato in primo esame l'art. 11, quando è stato da noi e dal collega Stecher riproposto in emendamento all'art. 27, gli stessi colleghi l'hanno bocciato, al

la faccia della coerenza e a dimostrazione del sistema adottato in particolar modo per questo disegno di legge, che tutti riconoscono molto importante, ma un sistema che più o meno vige in questa maggioranza, e che sta a dimostrare in quanto poca considerazione sia tenuta l'assemblea legislativa e le commissioni che dalla stessa derivano. Detto questo e denunciato questa procedura che certamente è anomala, irregolare e offende l'assemblea legislativa e i legislatori componenti consiglieri, dobbiamo ripetere questo nostro dubbio sulla bontà del provvedimento da noi propostoci. Sì, siamo d'accordo che finalmente nell'ambito delle autonomie concesse ci venga posto a quel disordine, venga posto mano alla ristrutturazione degli organismi burocratici degli enti locali, comunali in particolare, e deve farsi carico l'organo regionale che, almeno a livello di coordinamento, ha mantenuto la competenza. Molti si sono dichiarati d'accordo su questa legge, però nello stesso tempo il segretario della D.C., il collega Pancheri stamattina ha avanzato delle proposte che quasi quasi sovvertirebbero parecchio l'impostazione data al provvedimento stesso. Perciò sì, abbiamo imparato che si dice di sì, si critica enormemente un qualsiasi provvedimento e poi c'è una disciplina di gruppo che fa approvare quanto i singoli consiglieri forse riterebbero non approvabile.

E allora io cercherei di fissare alcuni principi, riservando poi di intervenire in tema di discussione articolata, io fisserei alcuni principi che avrebbe dovuto affrontare il provvedimento di legge presentato dalla Giunta regionale. E' quello innanzitutto di regolamentare, di omogeneizzare, vorrei dire unificare le burocrazie comunali, per portarle ad un grado di efficienza tale da assolvere i gravissimi e delicati compiti che spettano sia alle burocrazie, sia agli organismi comunali, che ai segretari comunali in particolare, mentre oggi vediamo in molte amministrazioni comunali che purtroppo i sindaci e gli assessori devono farsi carico dei compiti che spetterebbero completamente alla burocrazia. E qui forse nascono tanti guai nelle nostre amministrazioni comunali, specie nelle più piccole, quando c'è questa sovrapposizione di compiti, questa invadenza di campo, che purtroppo, per necessità di cose, vengono assunte dai politici, quando dovrebbe essere compito della burocrazia. Perché ai politici spetta di decidere, alla burocrazia di gestire, di amministrare le decisioni che gli organismi politici prendono. Invece, purtroppo, questo problema, per conto nostro, non viene risolto dalla legge che ci si propone, non contribuisce certo questa legge a creare delle strutture burocratiche comunali in grado di assolvere ai loro compiti di istituto. E vedremo anche nel prossi

mo futuro che molte delle carenze che noi conosciamo non verranno certo superate dalla nuova legislazione; questo sarebbe stato il momento veramente importante per sfruttare questa nostra autonomia e per dare, anche a livello di esperimento, una configurazione, una organizzazione diversa che ci avrebbe veramente messo all'avanguardia di quelle riforme che individuiamo pure nelle altre regioni italiane, noi avremmo potuto anticipare assai meglio e con più adeguatezza per gli scopi per i quali noi legiferiamo.

Ecco, queste le osservazioni di principio alle quali io già facevo cenno in commissione. Credo che abbiamo perso un'occasione buona per distinguerci nella volontà di adeguare le nostre amministrazioni, che veramente hanno dei compiti onerosissimi da assolvere. Non dimentichiamo poi che ci troviamo in presenza di due province, specialmente quella di Trento, dove la polverizzazione delle amministrazioni comunali crea già delle difficoltà enormi di ordine economico, finanziario, per i relativi ruoli burocratici e che pertanto rende ancor più difficile mettere i collaboratori comunali in condizioni di assolvere ai loro scopi. Un particolare riferimento anche ai segretari che operano in consorzio per non più di due comuni come nuova proposta, ma che sappiamo, per esperienza che già abbiamo vissuto anche diret-

tamente, che difficilmente riescono a soddisfare le esigenze di una amministrazione comunale. Del resto i comuni con 65 o 100 abitanti veramente non possono sostenere l'onere economico che deriverebbe loro dal doversi dotare di un segretario a tempo pieno.

Poi dovremmo ricordare, e dedicare un po' di attenzione a quello che è l'aspetto normativo che interessa direttamente i dipendenti dei comuni, degli enti locali, che, a giudizio nostro, abbiamo detto già all'inizio dell'esame in commissione legislativa, avrebbe dovuto tener conto di quello che è il principio istituito con la legge famosa dello statuto dei lavoratori. Ancora oggi noi ci domandiamo come mai, pur nel rispetto delle varie prerogative e dei vari diritti dei lavoratori, non si prenda mai questo testo come base di partenza, per creare dei regolamenti, delle impostazioni legislative, per organizzare poi queste diverse strutture di dipendenti, fra i quali anche i dipendenti dei comuni, i dipendenti degli altri enti locali. Sì, veramente, possiamo anche riconoscere che molti sono stati i contatti fra l'assessore e le organizzazioni sindacali per cercare di migliorare, da un certo punto di vista, questa legge. Non sappiamo però se il risultato possa essere stato ottenuto, perchè purtroppo in molte occasioni ci siamo accorti che le rivendicazioni erano abbastanza divergenti fra un gruppo



e l'altro di dipendenti e di organizzazioni sindacali, e spesso ci siamo trovati a dover esaminare, più che delle modificazioni per una giustizia perequativa, delle rivendicazioni di carattere quasi corporativistico. E allora noi non facciamo certamente una bella legge-quadro, come spetta all'istituto regionale, in tema di ordinamento, ma andiamo a fare delle leggi e dei regolamenti quasi esecutivi, e questo aspetto lo troviamo soprattutto in quella serie di deroghe e di norme transitorie che ci fanno pensare che certi articoli, certe proposte siano state fatte a misura d'uomo. E allora io domando: dov'è la funzione di cornice, di coordinamento, di regolamento che avrebbe dovuto assumere questa legge regionale, quando noi dobbiamo assistere, e non certo con la nostra adesione, a dei provvedimenti che risolvono solamente questioni di carattere non solo settoriale, ma addirittura personale?

Ecco alcune delle osservazioni che abbiamo ritenuto di dover fare in merito a questa legge, senza dover insistere sull'insoddisfazione per la grande confusione creataci già in sede di commissione, dove non arriviamo ad affrontare un singolo articolo, che già era il momento di emendarlo, sovvertendo certi principi ai quali avevamo dedicato del tempo. Io non mi dilungo oltre, ma mi riservo eventual-

mente di soffermarmi sugli articoli nell'intento di migliorare, se è possibile, questa legge che dovrebbe assumere una grande rilevanza per la burocrazia comunale, segretario compreso, e dalla quale noi riteniamo possa dipendere un rilancio delle nostre amministrazioni comunali e del principio, che continuiamo a rivendicare, di un decentramento delle competenze, di una autogestione, di un'autonomia da rispettare per questi enti locali. Crediamo che l'argomento assume un'importanza particolarissima e una considerazione del tutto particolare pertanto sarà data ai ruoli, agli organici, ai dipendenti, ai quali sarà assegnata la fortuna o meno della nuova autonomia, come noi la individuamo, per gli enti locali. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al Vice-presidente del Consiglio, Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Herr Präsi-  
dent! Meine Damen und Herren!  
Das seit langem erwartete Ge-  
setz über die Gemeindesekretäre  
ist immer wieder verschoben wor-  
den und kommt mit großer Ver-  
spätung vor den Regionalrat. Es  
muß festgestellt werden, daß  
durch diese Verzögerung vieler-  
lei Nachteile entstanden sind,  
wovon hier nur die am meisten  
ins Auge fallenden aufgeführt  
und aufgezählt werden.

Mit dem Gesetzentwurf, der  
jetzt zur Diskussion steht, wird  
der Regionalrat nicht nur die  
Entstaatlichung der Gemeindese-  
kretäre in concreto vornehmen,  
sondern auch im Sinne des Ar-  
tikels 56 des Autonomiestatutes  
allgemeine Richtlinien und  
Grundsätze für die rechtliche  
und wirtschaftliche Behandlung  
des gesamten Gemeindepersonals  
festlegen. Ich bin mit dem In-  
halt des Entwurfes einverstan-  
den, da er in den wesentlichen  
Bestandteilen elastisch genug  
ist, um den Gemeinden ihre Hand-  
lungsfreiheit und Autonomie zu  
bewahren. Gleichzeitig aber  
stellt er ein klares Gerippe  
dar für eine vernünftige, mög-  
lichst einheitliche Regelung  
des Personalproblems in den Ge-  
meinden. Wir wissen, daß der  
Mangel an Sekretären in unseren  
Gemeinden, besonders in Südti-  
rol, sehr groß ist und daß die-  
ser Mangel aufgrund des Geset-  
zes Nr. 336 noch größer gewor-  
den ist. Der Gemeindesekretär  
übt in der Gemeinde eine sehr  
wichtige Funktion aus. Der Se-  
kretär ist in einer Gemeinde  
der Notar, der Berater des Bür-  
germeisters, der Verwaltung. Ein  
guter Sekretär ist für den Bür-  
germeister und für die Verwal-  
ter eine große Beruhigung. Des-

wegen müssen wir trachten, mög-  
lichst viele und gute Sekretäre  
zu haben und auszubilden. Laut  
Staatsgesetz muß ein Sekretär  
das Doktorat haben. Wir haben  
in Südtirol zu wenig Akademiker,  
als daß wir das Staatsgesetz an-  
wenden könnten. Wir haben auch  
auf diesem Sektor einen großen  
Nachholbedarf. Die faschisti-  
sche Unterdrückung wirkt sich  
auch auf diesem Gebiet noch im-  
mer negativ aus.

Im Artikel 54 des zu genehmi-  
genden Gesetzes hat die Kommis-  
sion eine Abänderung für die  
Provinz Bozen vorgenommen, das  
heißt, daß für die nächsten 10  
Jahre in der Provinz Bozen nicht  
das Doktorat als Voraussetzung  
für die Sekretärsstelle verlangt  
wird, sondern daß sich noch im-  
mer jemand mit Abschluß der obe-  
ren Mittelschule für den Posten  
als Gemeindesekretär bewerben  
kann.

Wir müssen auch trachten all-  
mählich in unseren Gemeinden,  
daß möglichst jede Gemeinde ei-  
nen eigenen Sekretär hat. Die  
Aufgaben sind zu wichtig und zu  
bedeutend, als daß die Arbeit  
des Sekretärs fast nebenbei ge-  
macht werden könnte. Und es ist  
von einem verantwortungsbewuß-  
ten Sekretär nicht zu erwarten,  
und zu verlangen, daß er mehre-  
re Gemeinden gleichzeitig und  
gleich gut bedienen und dort  
seine Tätigkeit ausüben kann.  
Zur Zeit gibt es in Südtirol  
noch 21 Gemeindekonsortien, und  
zwar bestehen diese Gemeindekon-  
sortien aus zum Teil zu großen  
Gemeinden. Ich möchte da zitie-  
ren: Kiens - Olang, Klausen -  
Villanders, Algund - Tirol, Ter-  
lan - Andrian, Schenna - Haf-  
ling, St. Leonhard in Passeier  
- Moos in Passeier, Naturns -



wenngleich natürlich auch die Theorie wichtig ist. Mir haben junge neue Sekretäre gesagt, daß sie sehr viel Wert legen auf das Praktikum, aber nachdem die se Rechtsunsicherheit herrschte und nachdem man von Leuten, die in Wochenendkursen freiwillig diesen Lehrgang besucht haben, ohne gesetzliche Grundlage, nicht verlangen kann, daß sie zwischen zwei Stühlen zu sitzen kommen, wollte man ihnen dadurch entgegenkommen, daß sie ausnahmsweise für diesen Kurs nur ein einmonatiges Praktikum zu absolvieren brauchen, das heißt, daß sie ihre Urlaubszeit dafür verwenden können, um eben das Praktikum zu absolvieren. In Zukunft soll dann eben, wie im Gesetz vorgesehen, ein dreimonatiges Praktikum gemacht werden, und es wäre auch das noch fast zu kurz, aber länger kann man es ja auch nicht verlangen.

Ich habe von den Nachteilen gesprochen, die dieses Gesetz, das mit Verspätung verabschiedet wird, für die Gemeindegretäre mit sich bringt. Ich darf da zum Beispiel auch die Überstundenvergütung erwähnen. Es ist zur Zeit eine ungerechte Behandlung, daß das Gemeindepersonal eine höhere Überstundenvergütung bekommt als die Gemeindegretäre, die doch die ersten Beamten in der Gemeinde sind und auch bleiben. Die Überstundenvergütung des Gemeindepersonals ist: Jahresanfangsgehalt plus Sonderergänzungszulage, geteilt durch 12 Monate mal 165 plus 25 % für Normalstunden plus 50 % für Nacht- und Feiertagsstunden, währenddem für die Gemeindegretäre zur Zeit die Überstundenvergütung so berechnet wird: Jahresanfangsgehalt

durch 12 mal 210 plus nur 15 % für Tagesstunden und plus 25 % für Nacht- und Feiertagsstunden. Wenn nicht bald diese Regelung kommt, kommen die Gemeinden in große Schwierigkeiten, denn mit Recht beklagen sich die Gemeindegretäre und sagen: "Es ist und liegt unter unserer Würde, daß wir weniger an Überstunden bezahlt bekommen als das Gemeindepersonal". Wenn die Gemeindegretäre in Streik treten würden, kämen die Gemeindeverwaltungen in große Schwierigkeiten, denn die meisten Gemeinderats-sitzungen werden ja nicht unter tags während der Amtsstunden abgehalten, sondern eben abends. Deswegen ist zu wünschen und zu hoffen, daß dieses Gesetz baldmöglichst in Kraft tritt.

Eine weitere Unsicherheit für die Gemeinden bildet die Tatsache, daß die sich im Dienst befindenden Gemeindegretäre die Wohnungszulage und die Doppelsprachigkeitszulage laut Gesetzesvorschlag, das heißt laut Vorschlag der Kommission, persönlich zugesprochen erhalten und dann eben abziehbar ist. Mir scheint, daß der Artikel 24 des Verfassungsgesetzes Nr. 118 vom 11.3.1972 den Gemeinden auf diesem Gebiet recht gibt, daß die Wohnung in natura, die entsprechende Entschädigung, sowie auch die Doppelsprachigkeitszulage für die sich im Dienst befindenden Gemeindegretäre beibehalten werden müssen und nicht als einholbar erklärt werden können, weil das für sie, wie das Statut eben sagt, ein erworbenes Recht ist. Der Artikel 24 des Autonomiestatutes gibt ihnen hier, glaube ich, recht, wenn es heißt - und ich zitiere -: "Nel

rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli statali". Es ist klar, daß den neuen Sekretären diese Begünstigung nicht mehr gegeben wird, aber die wissen ja von vornherein, unter welchen Voraussetzungen sie sich um die Sekretärsstelle bewerben, so daß es auch angebracht und richtig ist, daß diese Begünstigung genommen wird, denn sie würde, nachdem jetzt alle durch dieses Gesetz Gemeindegestellte werden, auch eine ungleiche Behandlung des Personals beinhalten.

Einen nächsten Punkt möchte ich den Kollegen des Regionalrates noch als Abänderungsantrag vorlegen, wie ja heute schon von einigen anderen Vorrednern bereits angekündigt worden ist, und zwar eine Bestimmung für das weibliche Personal. In den ursprünglichen Entwürfen zum Gesetz war eine Norm enthalten, die das vorzeitige Ausscheiden von weiblichem Personal mit Kindern vorsah. Im Laufe des Weges, den der Gesetzentwurf zurücklegen mußte, ist diese Norm gefallen. Sowohl im Interesse der Lokalkörperschaften als auch des interessierten Personals sollte dieser Grundsatz vom Regionalrat in das Gesetz wieder eingeführt werden. Es soll sich nicht um eine Muß-Bestimmung handeln, sondern um eine Kann-Vorschrift. Die Gemeinden sollen

also in die Personaldienstordnung eine Bestimmung einfügen können, die nach 15 effektiven Dienstjahren, ausschließlich für das weibliche Personal mit Kindern, den Eintritt in den Wartestand ermöglicht. Bis zur Auszahlung der Pension durch die CPDEL nach 19 1/2 Dienstjahren soll von den Gemeinden aufteilungsmäßig die Kranken- und die Pensionsversicherung bezahlt werden; eine Rückkehr vom Wartestand in den effektiven Dienst soll ausgeschlossen werden. Während des Zeitraumes von rund fünf Jahren müßten also die Gemeinden für das weibliche Personal im Wartestand rund 25 % des letzten Monatsgehaltes monatlich an Abgaben entrichten. Gehaltsvorrückungen, Gehaltserhöhungen und Karriereentwicklung wären während dieser Zeitspanne ausgeschlossen. Anstelle des in den Wartestand getretenen Personals müssen natürlich Neuaufnahmen erfolgen. Den Gemeinden würden aber daraus keine finanziellen Nachteile erwachsen, da während der ersten fünf Dienstjahre das neu eingestellte Personal, zuzüglich der Kosten für Pension und Krankenversicherung für das ausgeschiedene Personal, einen geringeren Aufwand erfordert, als er für das ausgeschiedene Personal notwendig gewesen wäre.

Mit einer derartigen Norm würde man einen Akt von sozialer Gerechtigkeit setzen, da bei den Staatsbediensteten und bei Land und Region ähnliche für das interessierte Personal bedeutend günstigere Vorschriften bereits in Kraft sind. Außerdem könnte man vielleicht damit auch längeren Abwesenheiten vom Dienst begegnen, und be-

sonders in kleineren Gemeinden die Verwaltungstätigkeit doch wesentlich erleichtern. Danke!

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! La legge da lungo attesa, riguardante i segretari comunali, ha subito continui rinvii e vien presentata con grande ritardo al Consiglio regionale, la qual cosa presenta diversi svantaggi, dei quali in questa sede vengono indicati soltanto i più appariscenti.

Con il progetto di legge in discussione il Consiglio regionale non provvederà soltanto a togliere concretamente dagli organici dello Stato i segretari comunali, ma pure a stabilire direttive e principi generali per lo stato giuridico ed economico di tutto il personale comunale, a sensi dell'articolo 56 dello statuto di autonomia. Concordo sul contenuto del progetto di legge, essendo il medesimo nelle sue parti essenziali sufficientemente elastico, per offrire ai Comuni la loro libertà di azione ed autonomia. Nel contempo esso rappresenta una chiara struttura per una ragionevole e possibilmente unitaria regolamentazione del problema del personale dei Comuni. Sappiamo che nei nostri Comuni e soprattutto in quelli altoatesini vi è una grande carenza di segretari, divenuta ancor maggiore con l'applicazione della legge nazionale n. 336. Il segretario esercita in Comune u-

na funzione importantissima. Egli è il notaio, il consulente del sindaco e dell'amministrazione. La presenza di un buon segretario incute grande tranquillità al sindaco ed agli amministratori, per cui è nostro compito fare di tutto per poter disporre ed istituire un considerevole numero di bravi segretari. La legge nazionale prevede come requisito per l'esercizio di tale funzione la laurea come titolo di studio, ma siccome in Alto Adige non disponiamo di molti laureati, non potremmo applicare la legge dello Stato, appunto poichè in questo settore abbiamo grande bisogno di recuperare il tempo perduto, accusando noi ancora gli effetti negativi dell'oppressione fascista.

L'articolo 54 è stato modificato dalla commissione limitatamente per la Provincia di Bolzano, vale a dire che per i prossimi dieci anni in Alto Adige non verrà richiesta la laurea come requisito necessario per ricoprire la carica di segretario comunale, dimodochè a tali funzioni potranno aspirare ancor sempre candidati in possesso di un diploma di scuola media superiore.

A poco a poco dovremo naturalmente fare in modo da offrire ad ogni Comune la disponibilità di un proprio segretario, essendo la relativa funzione troppo importante da poterla svolgere, vorrei dire, quasi come attività secondaria. Non si può certamente pre-

tendere da parte di un segretario, che egli segua contemporaneamente diversi Comuni nel modo più conveniente e che svolga in più sedi le proprie mansioni. In Alto Adige esistono attualmente 21 consorzi comunali, che in parte interessano anche Comuni di una certa consistenza ed a tal proposito mi permetto di citare: Chienes - Valdaora, Chiusa - Villandro, Lagunfo - Tirolo, Terlano - Andriano, Scena - Avelengo, S. Leonardo in Passiria - Moso in Passiria, Naturno - Senales, Ora - Anteriva! Questi sono Comuni che dovrebbero poter contare su un proprio segretario, essendo personalmente del parere che un Comune per essere ben servito deve disporre di un'apposita segreteria. Soltanto Comuni molto piccoli potrebbero rimanere consorziati, mentre, ripeto, ogni Comune maggiore dovrà essere in futuro provvisto del funzionario in parola. Data la carenza pacanzi illustrata abbiamo cercato di allestire un corso di preparazione alla carriera di segretario comunale, pur in assenza di qualsiasi base giuridica, e possiamo dire di essere effettivamente riusciti nel nostro intento. Vi furono molti incontri di preparazione e devo dire che abbiamo incontrato pure molte resistenze, appunto per la mancanza delle premesse giuridiche. D'altronde se ci fossimo mossi in tal senso soltanto dopo la approvazione di questa legge,

avremmo perso molto tempo e ci saremmo trovati in una situazione assai precaria ed i nostri Comuni inoltre dovrebbero attendere ancor molto tempo per poter coprire le segreterie vacanti. Il menzionato corso, organizzato dal "Südtiroler Bildungszentrum" su incarico della Giunta provinciale di Bolzano ed in collaborazione con la Federazione dei Comuni della Provincia di Bolzano, ebbe inizio il 6 settembre 1974 e si concluse il 24 maggio 1975. Il corso in parola iniziò in attesa dell'approvazione della legge in discussione, in cui esso è previsto. E' evidente pertanto che il corso, il quale, come già detto, si è concluso il 24 maggio, non poggia su alcuna base giuridica, per la qual cosa il "Bildungszentrum" viene a trovarsi in una posizione di estrema incertezza, dato che i frequentanti stanno assolvendo presso i Comuni il tirocinio, anch'esso previsto dalla legge. In 415 ore di insegnamento e di esame il programma approvato dalla Giunta provinciale è stato svolto da 28 professori delle Università di Innsbruck e Padova, da esperti di diritto amministrativo italiani e stranieri. Gli aspiranti iscritti contavano 132 unità, di cui 68 hanno concluso la loro preparazione con esito positivo. Per il "Bildungszentrum", che ha organizzato e curato il corso, si è trattato veramente di un grande successo, il quale ci offre la possibilità di provvedere i Comuni al più presto - non

appena la legge sarà operante - dei necessari segretari. Attualmente i candidati, ripeto, stanno svolgendo il loro tirocinio nei vari Comuni, per poi sostenere, sempre dopo l'entrata in vigore della legge, l'esame definitivo davanti alla commissione provinciale prevista dal provvedimento legislativo in parola. In sede di commissione legislativa è stato accettato un emendamento, secondo cui per i frequentanti del corso di cui sopra il tirocinio viene ridotto ad un mese. Certamente, il periodo di pratica dovrebbe essere prolungato di oltre tre mesi, poichè in definitiva è la pratica che conta più dello studio teorico, sebbene questo abbia naturalmente la sua importanza. Giovani neo-segretari mi hanno fatto presente che attribuiscono molta importanza al tirocinio, ma data l'incertezza derivante dalla mancanza delle premesse giuridiche e siccome non si può pretendere che persone, le quali hanno frequentato volontariamente ogni fine settimana un corso, privo, ripeto, di qualsiasi fondamento giuridico, vengano a trovarsi nella massima incertezza, si è voluto venir loro incontro riducendo soltanto per questo corso il tirocinio ad un mese, vale a dire che gli interessati possono assolvere il loro periodo di pratica consumando le ferie ordinarie. In futuro il tirocinio durerà, come previsto dalla legge, tre mesi che sono già di per sé po-

chi, ma di più d'altronde non si può pretendere dai candidati che hanno sostenuto con esito positivo l'esame.

Ho parlato degli svantaggi che ne derivano da questa legge, la quale, come già detto, viene approvata in ritardo, ai segretari comunali. Mi permetto di indicare l'esempio delle ore straordinarie. L'attuale trattamento non mi sembra equo, in quanto al personale comunale le ore straordinarie vengono retribuite con quote maggiori, di quelle vigenti per i segretari, che sono pur sempre i primi funzionari del Comune. Il calcolo per le ore straordinarie per il personale dei Comuni è il seguente: stipendio base annuo, più la indennità integrativa speciale, diviso 12 per 165 più il 25% per le ore straordinarie ordinarie, più il 50% per ore notturne e festive, mentre lo straordinario per i segretari comunali viene così retribuito: stipendio base annuo diviso 12, per 210 più il 15% soltanto per ore diurne, più il 25% per quelle notturne e festive. Se tale situazione non verrà presto sanata, i Comuni verranno a trovarsi in grave difficoltà, poichè i segretari si lamentano e buon diritto, affermando che simile trattamento, in questo caso inferiore al rimanente personale comunale, è al di sotto della loro dignità! Se questi funzionari scendessero in sciopero, gli amministrazioni comunali verrebbero a trovarsi in grave difficoltà, in quanto la maggior parte delle sedute consi-



liari non si svolge durante le ore d'ufficio, bensì di sera e per questo motivo è auspicabile che il presente provvedimento legislativo entri in vigore al più presto.

Per i Comuni un'ulteriore incertezza è costituita dal fatto che in base al progetto di legge e grazie ad un emendamento della commissione legislativa ai segretari comunali in attività di servizio viene riconosciuta l'indennità di alloggio e di bilinguità, come assegno ad personam assorbibile. Mi sembra però che l'articolo 24 della legge costituzionale dell'11.3.'72 n. 118 dia in questo caso ragione ai Comuni e cioè che l'alloggio in natura, o la rispettiva indennità, nonché l'indennità di bilinguità debbano essere fatte salve per i segretari in servizio all'atto dell'entrata in vigore di questa legge, e che non possano essere dichiarate assorbibili, costituendo detti benefici, come afferma lo statuto, un diritto acquisito. L'articolo 24 dello statuto di autonomia, credo, dia loro ragione, poichè ivi si legge testualmente: "Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei Comuni, i diritti e le posizioni acquisiti

dai segretari già inquadrati nei ruoli statali". E' chiaro che ai nuovi segretari non spettano questi benefici conoscendo loro a priori a quali condizioni essi aspirano alla carica di segretario comunale; è giusto pertanto non concedere ai nuovi assunti questo beneficio, in quanto in virtù della legge che ci accingiamo ad approvare anche i segretari passano alle dipendenze dei Comuni, per cui il trattamento economico non può differire da quello dell'altro personale.

Ai colleghi del Consiglio regionale desidero proporre ancora un emendamento, annunciato peraltro da alcuni oratori che mi hanno preceduto, e cioè una norma per il personale femminile. I progetti di legge originari prevedevano un articolo, che permetteva al personale femminile con prole di richiedere il pensionamento anticipato. Durante l'iter seguito dal provvedimento tale norma è stata stralciata e pertanto ritengo che in questa sede tale principio dovrebbe essere riinserito nella legge, sia nell'interesse degli enti locali, come pure del personale interessato. Tale norma deve naturalmente mantenere il carattere facoltativo, onde permettere ai Comuni di recepirla nel loro ordinamento del personale, ed offrire così soltanto al personale femminile con prole la possibilità di richiedere aspettativa dopo 15 anni di effettivo servizio. Fino al raggiungimento dell'anzianità di servizio di 19 anni e sei mesi, con

cui si matura il diritto alla pensione CPDEL, i contributi per l'assistenza malattia e la pensione sono a carico dei Comuni; naturalmente non si deve permettere un ritorno dall'aspettativa al servizio effettivo. Per il periodo di circa cinque anni i Comuni dovrebbero quindi versare per il personale femminile in aspettativa mensilmente circa il 25% dell'ultima mensilità per contributi. Si sottintende che in questo periodo non si maturano scatti, aumenti di stipendio e nessun avanzamento in carriera. Il personale in aspettativa va subito sostituito con nuove assunzioni, ed anche in questo caso l'onere per i Comuni non risulterebbe svantaggioso, poichè le uscite per il nuovo personale, compresi i contributi per il fondo pensione e l'assistenza malattia, sono inferiori a quelli che si sarebbero resi necessari per il personale femminile in aspettativa.

Con una simile norma si compirebbe un atto di giustizia sociale, dato che per il personale dello Stato, della Regione e della Provincia vigono già norme simili, ma ancor più vantaggiose. In questo modo si potrebbe forse ovviare alle prolungate assenze dal servizio e rendere essenzialmente meno pesante l'attività amministrativa, soprattutto nei Comuni minori.

Grazie.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola

il cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, io mi trovo in difficoltà nel prendere la parola in questo momento, dopo che ho sentito i fioretti di S. Antonio, proposti dal collega Avancini. La Assemblea dei fedeli, mi sembra brava dicesse, rivolto a tutti noi, la Assemblea dei fedeli in miglioramento della legge. E' cosa buona e giusta. Il guaio è, on. Assessore, che il miglioramento della legge è nato il giorno dopo la sua presentazione alla attuazione del Consiglio regionale, e non si è ancora concluso. Ragione per cui sarebbe da concludere che le leggi vanno fatte in sede di commissione legislativa e non vanno fatte in aula. Questo è il motivo di fondo per il quale io mi chiedo ancora di qual tipo e di qual natura sia la legge che il Consiglio si appresta a votare. Legge-quadro, avvocato, lei mi è maestro in queste cose...

GAMPER (S.V.P.): Legge-cornice...

PREVE CECCON (M.S.I.): Legge-quadro o legge-cornice. Che ne dice?

(RISATE)

PREVE CECCON (M.S.I.): Lei dice legge-cornice! Benissimo. Se questa fosse legge-cornice l'avrebbe già condannata, perchè credo sia più sostanzioso il quadro.

GAMPER (S.V.P.): Dipende!

PREVE CECCON (M.S.I.): Dipende! Perchè già farebbe quadro la cornice, se si trattasse di un pittore astratto dei tempi moderni. Ma non è obbligatorio per statuto che il Consiglio regionale sia astratto, quando legifera, anzi, ha da essere concreto! Quindi non so ancora dirimere questa impostazione: legge-quadro o legge-cornice? Ho trovato una dizione nuova nell'art. 1, là dove si afferma che i comuni, nel redigere il regolamento loro, debbono rispettare le norme di principio. Lei ancora mi è maestro. Che significa "norme di principio"? Quali sono innanzi tutto? Perchè se il principio è attribuito alla norma, allora ha da esistere una distinzione interna alla singola norma. Quali di queste norme sono di principio? Io non l'ho capito...

(INTERRUZIONE)

PREVE CECCON (M.S.I.): Ah assessore sì, l'assessore senza dubbio è depositario di questo principio, l'avrà capito. Io non l'ho capito. Se invece il principio non si riferisce alla norma, ma accoglie in sé tutte le norme, allora la norma è norma e non è più di principio, perchè questa è la forza e la caratteristica e l'efficacia della norma: essere norma e basta. Come vedere, on. consiglieri, i problemi che pone in essere questa legge non sono

lievi, e non si sa valutare e individuare quale pensiero politico e giuridico abbia guidato l'on. Giunta a presentare simile disegno di legge. Forse la giustificazione viene da considerazioni più volte affacciate qui dentro, allorchè si parla di autonomia dei comuni. Il Consiglio regionale dà vita a questa legge, perchè vuol rispettare con essa l'autonomia dei comuni. E quando di autonomia si discute e si parla, si intende ovviamente di libertà. Quindi noi rispettiamo la libertà dei comuni, ma la libertà dei comuni, come qualsiasi altra libertà, m'hanno insegnato sempre che sta nella garanzia della legge. Ragion per cui la norma non è mai violatrice di libertà quando essa è intesa a reggere, a dare direttive per svolgere un servizio, un'attività che rientra nei diritti-doveri e degli uomini e degli enti. E allora anche questa impostazione io penso venga a cadere. Ed è strana, così in termine giuridico, la strutturazione di questo disegno di legge: esso affronta lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dei comuni posti nella regione. E affronta l'argomento stesso riferito ai segretari comunali. Cioè si sono individuati due titoli di uno stesso disegno di legge. Ed io non è che sia di ciò entusiasta. Proprio per un principio di tecnica legislativa. Che so io: segretari comunali. Quella congerie di articoli che li riguarda, come andava organa

ta? Evidentemente con due titoli, I°: ordinamento della carriera; II°: stato giuridico. Almeno la legge-ordine. Non è ancora servizio urbano di raccolta dei rifiuti solidi. E il titolo I° ordinamento della carriera, deve avere i suoi capi. La materia in esso contenuta ci sta a indicare che la ... divisione, prevista sempre nella tecnica legislativa, aveva e doveva essere rispettata. Classificazione dei comuni, assunzione e nomina, disciplina dei concorsi, abilitazione alle funzioni, svolgimento della carriera. Sono altrettanti capi di un titolo unico. E poi c'è materia che prevede l'organizzazione in un titolo secondo: stato giuridico; in un titolo terzo: trattamento economico; in un titolo quarto: disposizioni finali e trasitorie. Bravo sarebbe chi volesse con questa eredità di legge, che ci hanno tramandato i legislatori, volesse ricercar qui dentro la voglia e la facoltà di mettere ordine al disordine congenito. E per i comuni? Per tutta la grande congerie di indicazioni che ai comuni vengono affidate, perchè le trasferiscono all'interno dei loro regolamenti? Ma anche qui l'ordine che cosa chiederebbe? Innanzitutto disposizioni generali, poi requisiti, concorsi, nomina, poi rapporto di impiego, e quindi di rapporti informativi, e poi doveri del personale, i diritti del personale e poi la aspetta-

tiva, la disponibilità e le sanzioni disciplinari e i procedimenti disciplinari e la cessazione del rapporto di impiego e il trattamento economico e l'assistenza e quietanza e le norme trasitorie, e poi l'organico degli uffici e poi le tabelle. Così, da sempre, il legislatore regionale o meno ha proceduto. Ma è strada, mi pare, che ci è rimasta ignota. E nella formulazione di questa legge io anche avrei gradito veder distinti i due problemi in due disegni di legge. Distinti per la natura loro, e la natura loro ci proviene evidentemente dalle fonti alle quali dobbiamo riferirci nell'atto stesso che diventiamo legislatori. Art. 56 dello Statuto per ciò che riguarda i dipendenti dei comuni, ed è una facoltà questa del legislatore regionale legiferare in merito. Pura facoltà, osservando i principi generali. Per i segretari comunali invece perchè procediamo? Ma procediamo in virtù dell'art. 23 della legge 11 marzo 1972, n. 118, che impone alla Regione la classificazione dei comuni per la tutelarietà dei segretari comunali. E questo è obbligo, non è facoltativo o meno. Obbligo. Ecco, la natura diversa delle due leggi o delle due materie, configura la diversa importanza dei due disegni di legge, qualora essi fossero stati così concepiti. Ed è materia di estrema importanza quella del segretario comunale

in confronto a quella dei dipendenti normali dei comuni. Voi l'avere appreso stamane, lo avete riappreso pochi attimi or sono. Tolomei. Io non sapevo che fosse un legislatore, che fosse un uomo che con la sua filosofia avesse determinato la riforma dei comuni in Italia. Invece ho appreso stamane che è stato lui a volere il segretario dipendente dello Stato e, guarda caso, in tutto il territorio della Repubblica questa è la sua figura ancora. Solo nella Regione Trentino-Alto Adige il segretario comunale dismette questa sua veste, che si vuol farla apparire così stracciata e logora qui dentro e che è veste altamente nobile e che egli con la sua attività ha contribuito sempre a nobilitare vieppiù. Quindi Tolomei. Eppoi, non ci sono i segretari comunali in Alto Adige, non abbiamo laureati, si è inteso dire dall'onorevole Vicepresidente di questa Assemblea, ed io per ragioni di tesi convengo con lui. Non li abbiamo fatti studiare per vent'anni, convengo. Però studiano da trent'anni. E allora adesso, trent'anni dopo, i segretari laureati li dovrebbero avere. Quindi sortiamo da questi schematismo, on. consiglieri, e se veramente riteniamo essere la legge degna di quella considerazione che io ho sentito proporre qui dentro ad ogni piè sospinto, restiamo nell'ambito del suo dignificato.

Io ricordo d'aver letto, non tanti mesi or sono, un vecchio contratto del comune di Baselga di Pinè, che si riferiva alla presenza nei ruoli comunali dei maestri elementari, ed al maestro che assumeva servizio alle dipendenze del comune era posto l'obbligo di servire in chiesa e di suonare le campane in caso di malattia del sagrestano. Allora, vedete che la statizzazione dei maestri ha avuto una sua molla, che è valsa senza dubbio a conferire ad essi prestigio, come prestigio hanno avuto i segretari comunali che le loro funzioni le hanno svolte sempre in rappresentanza non dello Stato, ma della legge, hanno costituito la garanzia presso tutti i cittadini, che la legge non conoscono, della osservanza della legge da parte degli organi comunali. Questa è la loro funzione e questi i motivi della statizzazione loro; non altro. Quindi questo segretario comunale in questo nostro disegno di legge lo vogliamo per lo meno con figurare come il capo del personale? Questa è garanzia non solo del segretario comunale, ma è garanzia del personale intero. Perchè non si è considerata nel consiglio di amministrazione la presenza del segretario comunale, che, come capo del personale, interpreta le esigenze, i bisogni, le necessità del personale stesso nella vita di ogni giorno, ed è anche garante della applicazione della legge, dello svilup-

po delle carriere, della osser-  
vanza del regolamento comunale,  
che al personale si riferisce?  
Questo era il minimo dovere che  
il legislatore regionale avrebbe  
dovuto compiere, nel momento  
stesso in cui destatizzava i se-  
gretari comunali per passarli al-  
le dipendenze del comune, il che  
non significa, io amo pensare e  
sperare, che passino alle dipen-  
denze dei sindaci. Perchè altrimen-  
ti ci troveremo a ripercorre-  
re il cammino inverso con altri  
disegni di legge, se questo do-  
vesse avvenire. Quindi, se que-  
sta è l'importanza di questo tra-  
sferimento, come voi dite, del  
segretario comunale alle dipen-  
denze dei comuni, perchè il dise-  
gno di legge che riguarda loro  
non proclama alto e forte all'  
art. 1 "Nella Regione Trentino-  
Alto Adige i segretari comunali  
sono dipendenti dei comuni e ven-  
gono nominati dal Consiglio comu-  
nale"? Non li avete concepiti co-  
sì, ci sono entrati di straforo.  
Si legifera dai segretari comu-  
nali. La grande importanza, il  
grande avvenimento storico, la  
destatizzazione! E ne parlate  
nelle vostre leggi come di un ay-  
venimento qualsiasi, come di un  
applicato qualsiasi. Non lo ave-  
te codificato l'avvenimento in  
un articolo di questo tipo, che  
stava a significare un cammino  
nuovo, una svolta all'interno de-  
gli enti locali. Perchè? Ve ne è  
mancata la fantasia? Forse non li  
avete sentiti o intuiti in que-  
sta visione? Ed era logico, per-  
chè la vita di questo disegno di

ge è "la sagra della primavera".  
Strawinzki. Li avete in mente, li  
sentiti negli orecchi gli ottoni  
dei tromboni: "tum-tum-tum", così  
spuntano i vulcani. Eccosì, co-  
sì spuntavano gli articoli di  
questa legge, appena presentata,  
giorno dopo giorno. L'assessore  
Bertorelle era Giove, e come Gio-  
ve dalla sua fronte usciva ogni  
due minuti Minerva; nasceva Mi-  
nerva e Minerva era l'articolo  
nuovo che modificava l'articolo  
precedente, che introduceva di-  
sposizioni nuove, era qualche co-  
sa di diverso da quello che pri-  
ma la commissione legislativa  
aveva individuato. Ecco. Doveva  
esserci, a mio modo di vedere,  
questa differenza. La legge re-  
gionale quante stesure ha cono-  
sciuto? Io ho avuto quattro te-  
sti di leggi diversi. I sindaca-  
ti hanno fatto due stesure di leg-  
ge. Le osservazioni dei sindaca-  
ti: 12 sui nostri articoli. I se-  
gretari comunali di Bolzano, quan-  
te osservazioni hanno presenta-  
to sugli articoli nostri? 43 os-  
servazioni. I segretari della  
provincia di Trento? 14. Ecco,  
tutto fervido. Ecco Minerva, che  
esce dalla mente di Giove. Ma  
che cosa ne è nato? Ne è nata u-  
na legge con gli articoli-tesse-  
ra. I segretari comunali non si  
diranno più domani: sai, hanno  
trasferito i convegni. No, diran-  
no: hanno trasferito l'art. 68.  
Oppure diranno: sai, hanno pro-  
mosso l'art. 73. Perchè chi non  
lo sa qua dentro qual è l'arti-  
colo "segretario di Merano", che  
deve essere promosso da vicese-

gretario a segretario, qual è l'articolo fatto per il segretario di Riva, qualè l'articolo fatto per gli altri segretari? Ecco, la generalità del legislatore: la legge che nasce così, in questo lungo iter. E' evidente. Queste ne sono le premesse. Il cons. Avancini può indubbiamente intrattenere il "peana"; io su quella strada evièntemente non lo posso seguire. E siamo giunti ad oggi, dobbiamo vedere ancora la riunione dell'assessore con altri componenti del Consiglio, per discutere nuovi emendamenti, che nel corso della discussione verranno presentati per migliorare... questa legge. Certo, per migliorare. Questo Consiglio migliora sempre e non ha tanto migliorato come sta migliorando in questi anni migliori della sua vita...

(RISATE)

PREVE CECCON (M.S.I.): E poi, se questa è la natura della legge che abbiamo innanzi a noi, quali le cose che si dicono e che non ce ne siamo accorti? Ma avete migliorato. Ma, guardate, l'articolo 13 dice: "i comuni possono riservare un certo numero di posti". Io non ho mai sentito: un certo numero di posti. C'è un romanzo che è intitolato "un certo signor de Vasconcellos"; probabilmente l'abbiamo rubato da là "un certo signor de Vasconcellos". Quanti posti? La legge lo prevede? Un

terzo, un quarto, un quinto? Sono posti da assegnare a dipendenti che non hanno il titolo di studio, ragion per cui l'amministrazione comunale deve collocarli in graduatoria, deve far occupare i posti per i quali svolgono le mansioni, dopo di che deve individuare, per quelli che sono senza titoli di studio, i posti di grado immediatamente superiore per promuoverli. Quanti sono questi dipendenti? E' regolare? Quante volte prescindiamo dal titolo di studio? L'accordo ANCI parla della obbligatorietà del titolo di studio. "Un certo numero". E poi andiamo avanti. All'art. 29, altro articolo veramente qualificante, si dice: "I regolamenti comunali debbono disciplinare la progressione in carriera mediante sistemi di promozione che consentono l'accesso ai gradi più elevati dei dipendenti maggiormente meritevoli". Perchè? Chi promuovono i comuni? I meno meritevoli? Gli imbecilli? Come si attua questo? Io conosco solo tre modi: gli esami, il colloquio, il concorso. Non ci sono altri sistemi. Quali sistemi per promuovere i meritevoli? Lo mettiamo in legge? Crediamo di trovare il marchingegno? Chi stabilisce che sono i migliori? No, non è assolutamente logica una formulazione del genere. Ecco anche qui, come prima dicevo, il miriade degli articoli disseminati in titoli diversi, in luoghi diversi. Le disposizioni generali che

vengono dopo i requisiti per i concorsi e nomine; il rapporto di impiego che viene prima dei doveri del personale; i diritti del personale che vengono prima dell'aspettativa e della disponibilità e dopo i rapporti informativi e gli encomi e non dopo i diritti. Tutto così. E vita lunga ci vorrebbe per tentare di mettere ordine. E poi ci sono le mancanze, le cose non dette, i problemi omessi. Nelle norme integrative, in un articolo si prevede la assunzione del personale. E la nomina per l'occupazione dei posti? La nomina, la promozione non esiste? Si assume e basta? Si occupano i posti per assunzione? E le promozioni dove sono finite? E fra i doveri del personale, dell'orario di servizio non ne fate cenno? Della presenza in ufficio, non ne parliamo. Delle assenze e delle giustificazioni non se ne discute. Le assenze arbitrarie, le incompatibilità sempre esistenti in ogni rapporto di impiego, il lavoro arretrato? Non ne facciamo minimamente cenno. E dei diritti? Di quali diritti parliamo nel nostro disegno di legge? Solo di quelli sindacali. Solo quelli hanno importanza legislativa. Gli altri diritti sono sconosciuti. E all'art. 17, quando parliamo della commissione di disciplina e imponiamo ai comuni di preconstituirla, di crearla la commissione di disciplina, come la mettiamo con la provincia di Bol-

zano? E' l'unico posto dove non si parla di rappresentanze etniche, di maggioranze, di minoranze; ognuno se la sceglie come vuole, se ne predetermina una senza la rappresentanza? Non diamo disposizioni in merito. Le diamo dappertutto, qui no. In un aspetto così delicato, che investe i rapporti fra personale e datore di lavoro, la commissione di disciplina non porta norme particolari nel nostro disegno di legge! E all'art. 20: rapporti informativi. Noi diciamo che la valutazione è collegata con la carriera, noi prevediamo l'influenza del voto di qualifica sugli stipendi, sui ritardi di promozione e di avanzamento, ma del ricorso, chi ne parla del ricorso? Non esite, si ignora. Ma queste sono norme di principio. E' detto che vanno osservate queste norme di principio. Allora quelle che non sono contenute, la materia che non è regolata non è norma di principio. Ma se non è norma di principio o è norma di principio, il legislatore mette un articolo in cui dice che "per tutto ciò che non legifera questa legge valgono le norme esistenti"! Noi non diciamo neppure questo. Non esiste alcun articolo che per la materia non trattata rimandi a norme precedenti. E questa è la libertà si dice, la libertà dei comuni! E, badate bene, che mancano indicazioni nelle disposizioni generali che riguardano i provvedimenti concernenti il personale e la competenza degli organi comunali



sul personale, e nei requisiti "concorsi e nomine" mancano tutte le disposizioni per l'avviso di concorso, ad esempio, per la riapertura dei termini, per la revoca. E nello "svolgimento del rapporto di impiego" manca la nomina, la assunzione del servizio, la assegnazione del posto, il trasferimento. Nei "rapporti informativi" manca il ricorso contro la nota di qualifica. Per la "aspettativa" non si discute della messa a disponibilità per la elezione a cariche politiche, non si codificano obblighi. Le sanzioni disciplinari: la recidiva, la riabilitazione, la reintegrazione, la sospensione cautelare; procedimenti disciplinari: gli accertamenti, l'organo comunale a cui compete la applicazione delle punizioni, si ignora. Il trattamento economico, i casi di infortunio, le assenze dovute per lesioni, per fatti illeciti altrui; la assistenza e la coscienza, l'obbligo dell'iscrizione agli istituti previdenziali... E nulla si dice del personale non di ruolo. Quindi questa norma di rinvio penso che sarebbe e dovrebbe essere necessaria. E poi proseguiamo nell'analisi del disegno di legge, e vediamo da un punto di vista della eterogeneità. Art. 13. L'art. 13 contiene norme relative ai titoli di studio per concorsi a dipendenti comunali. Contiene norme per la riserva di posti a chi è già in carriera e contiene norme per la composizione della commis-

sione giudicatrice. Questa è eterogeneità, che va ritrovata nell'art. 27, dove si codifica l'equo indennizzo e dove si codifica pure la buona uscita, ma l'equo indennizzo sappiamo che spetta alla aspettativa disponibilità, mentre la buona uscita appartiene alla assistenza e quiescenza. E poi ci sono le ripetizioni, queste sono interessanti. Art. 6, che dice: "Composizione e commissione giudicatrice dei concorsi": "La composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici per l'assunzione del personale dovrà essere predeterminata nel numero dei componenti e nelle qualifiche che questi dovranno rivestire, garantendo in ogni caso una adeguata rappresentanza sindacale. Per i comuni della provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale è rappresentata nei consigli comunali". Andiamo all'art. 13, comma 3°: "La composizione della commissione giudicatrice per i detti concorsi - concorsi in ruolo - è disciplinata dal regolamento organico di ciascun comune, il quale dovrà tener conto dell'importanza del posto messo a concorso. Per i comuni della provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale è rappresentata nei singoli consigli comunali". Passiamo ad altre analisi. Diritti del personale. Art. 23. Che cosa vi si codifica? Vi si codifica il congedo ordinario. Il congedo straordina-

rio non trova collocazione in un secondo capoverso dell'art. 23, no, è messo in coda all'art. 24 dove si parla della aspettativa, che è un istituto a sè stante nella materia di ordinamento giuridico del personale. Art. 25. L'art. 25 ha due materie diverse: la cessazione dei rapporti di impiego, la assistenza e quiescenza, che dovrebbe essere articolo a sè stante. Mentre nell'art. 26 si ripropone la cessazione del rapporto di impiego, che dovrebbe trovare logica collocazione come comma 2° nel precedente art. 25. E poi ecco la filosofia dell'ANCI, perchè questo disegno di legge una certa sua filosofia ancesca la possiede. Art. 28; si parla dell'obbligo, dei minimi nazionali e degli accordi locali. Il rispetto dei minimi nazionali e degli accordi locali, come dizione: "in base alle condizioni economiche locali". Se si tiene conto delle condizioni economiche locali non si può tener conto evidentemente dell'accordo nazionale, perchè può contrastare con le condizioni locali. E all'art. 30, ancora nella progressione economica delle retribuzioni, ci si richiama agli accordi nazionali. Così all'art. 32, quando si prevede l'analogo rispetto in sede di prima applicazione del contratto. E allora che ci sta a fare quel richiamo alle condizioni economiche locali? Evidentemente ci sta per creare confusione. E così dicasi delle qualifiche funzionali: i sin-

dacati le volevano nel loro di-segno di legge, le avevano enunciate. Poi hanno ripiegato anch'essi. Avevano un nome e un co-gnome, le qualifiche funzionali. Se non le dimenticate, mi piace così come è formulato adesso. E questo rientra nella filoso-fia dell'ANCI. Però, il primo contrasto nasce all'art. 20, quando si parla delle motivazioni delle note di qualifica. L'articolo dell'ANCI che riguarda questa materia dice espressamente che la nota di qualifica dovrà derivare da elementi oggettivi inerenti il servizio. E non lo abbiamo messo nella nostra legge. La nota di qualifica può ispirarsi a tutt'altri motivi. Noi "obliterazione dell'io cosciente" nella filosofia dell'ANCI! Ma non è la sola, per carità. L'ANCI dice: "Le as-sunzioni in servizio dovranno avvenire per tutti i posti disponibili, esclusivamente con la forma del concorso pubblico", e specifica "per derighe, espressamente previste dalla legge, si intendono solo quelle riguardanti l'assunzione obbligatoria di cittadini appartenenti a categorie protette". Noi prevediamo per chiamata le assunzioni. E prevede l'ANCI "il titolo di studio costituisce requisito essenziale per la partecipazione a concorso pubblico". Noi lo prescindiamo. "Le note di qualifica - dice ancora - e i rapporti informativi sono aboliti". Ecco anche questo l'abbiamo disatteso nella specifica dell'ANCI. Soppressione di

tutte le indennità: compensi, proventi, gettoni ed altri assegni comunque denominati, dice l'accordo ANCI. Ho inteso discussioni vaste e lunghe, approfondite in questa materia.

Ed eccoci arrivati ai ladini, perchè ci sono anche loro. E io sarei veramente lieto se una volta tanto si trovasse il coraggio di mettere fine agli equivoci, perchè siete tutti bravi, siamo - rettifico - siamo tutti bravi a parlare di ladini. E diciamo nel nostro disegno di legge che esiste la lingua ladina, e diciamo nel nostro disegno di legge che la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale per la funzione in quel comune. Ci dimentichiamo di stabilire chi consta dalla conoscenza della lingua ladina, ma facciamo di peggio allorchè, riconoscendo l'esistenza di una lingua ladina, diciamo che per i concorsi dei comuni ladini la lingua d'esame deve essere scelta preventivamente dal candidato, o il tedesco o l'italiano. E la lingua ladina, e il titolo di preferenza: è lingua o non è lingua? Insomma, ci mettiamo d'accordo? Sarebbe tempo ed è gran tempo di regolamentare secondo giustizia anche queste cose, perchè se riconoscete che esiste una lingua gli esami glieli fate fare in quella lingua, non c'è motivo di discriminazione interna a cittadini di questo gruppo etnico. Se ci fosse il gruppo etnico trentino io gli esami li farei in trentino. Ecco. E la

stessa confusione esiste anche nella organizzazione legislativa attinente i segretari comunali. Anche per loro la pateria è variamente suddivisa, diffusa, soffusa in titoli diversi, contrastanti, contraddittori. Io avevo fatto una statistica, ma ve la risparmio, perchè già abbiamo letto quale era la impostazione del disegno di legge dei dipendenti comunali, ed io avrei tanto gradito una legge organica, e una legge completa su questo argomento dei segretari comunali, per i riflessi importanti che essa ha. All'art. 23 della legge 11 marzo 1972, n. 118, dice: "Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della nomina dei segretari comunali e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della Regione anche in modo da rendere possibile ai segretari comunali il servizio sia nelle province di Trento e Bolzano che nelle altre province, la partecipazione ai concorsi per le singole sedi in tutto il territorio nazionale". Certo che aveva i suoi riflessi importanti e reclamava quindi organicità estrema questa legge. E quindi bisognava valutare attentamente il principio del recepire il trattamento economico, secondo l'accordo nazionale, e poi quello di ampliare il concetto già ammesso, già vivo, già presente nell'altra legge dello Stato, la legge 8 giugno 1962, n. 604, quello che per mette ai funzionari dei comuni

maggiori la partecipazione ai concorsi per la titolarità dei posti di segretario comunale. E io non ho mai capito perchè, a parità di livello retributivo, questo non debba verificarsi. E questa legge invece, in che cosa innova? Che cosa crea di nuovo? Forse il corso per la creazione dei segretari comunali? Ma badate bene che lo Stato ha abolito la patente di segretario comunale, l'ha abolita da anni con propria legge, e noi? Noi introduciamo la obbligatorietà della patente di segretario comunale. E' questa la innovazione grande, geniale? E comprendiamo l'esame dopo il corso e poi prevediamo che un segretario che ha superato il corso, anche se ha il titolo di studio...

(INTERRUZIONE)

PREVE CECCON (M.S.I.): Conta, conta, ma non è più determinante, è sufficiente come afferma la legge dello Stato, e dopo che ha superato il corso deve andare presso un comune a fare esperienza, a dimostrare che è stato bravo durante i mesi del corso, e il sindaco deve rilasciargli una dichiarazione che è bravo nel fare il suo lavoro nel fare il suo lavoro, dopo di che potrà fare l'esame, dopo di che un consiglio comunale lo assumerà in forza e gli farà fare l'anticamera di un anno di attesa, un anno di prova, prolungabile fino all'anno e mezzo, e dopo potrà essere

messo in pianta stabile. Ed è così bello questo giocattolo che addirittura i segretari comunali, che prestano servizio da anni nei loro comuni anche se non hanno la titolarità e devono essere collocati in ruolo, non ci vanno come è loro pieno diritto anche se soddisfano in tutto, no, devono fare il colloquio, devono fare l'esame, per quella commissione che fa l'esame ai partecipanti ai concorsi. E questo è veramente un vedere con senso innovatore, con senso pratico la situazione dei segretari comunali in provincia di Bolzano e in provincia di Trento? E non ce ne sono in provincia di Trento dei segretari comunali che non hanno la laurea? Eh io penso di sì ce ne siano. E allora perchè non estendiamo alla provincia di Trento anche questa facoltà estesa alla provincia di Bolzano? No, no, noi no, noi non possiamo; i nostri segretari sono segretari di seconda scelta per carità! Come ci sono i limoni con i pidocchi e i limoni senza pidocchi, ci saranno i segretari di prima scelta e di seconda scelta. Uno che non ha il titolo di studio richiesto in provincia di Bolzano quello può, in provincia di Trento quello non può. Questo è veramente introdurre principi di scriminatori all'interno di una legge che si dice sia fatta per risolvere un grande problema dei segretari comunali. Ecco. E tutto questo meccanismo quasi noi fossimo una regione che ha dieci comuni di prima classe, trenta comuni di seconda classe, mentre

abbiamo 202 comuni di quarta classe, quindici di terza, quattro di seconda, uno di prima! Tutta questa impostazione ferragginosa per comuni di questo tipo, di questa natura. E badate che nemmeno il sistema escogitato per i concorsi trova una logica e una sua giustificazione. Quarta classe: Stato: concorso pubblico per esami. E' l'inizio. Titolo richiesto: la laurea in giurisprudenza o titolo equipollente. Regione Trentino-Alto Adige, quarta classe: concorso per titolo; condizione: il possesso del certificato di idoneità; per il conseguimento è prescritta la laurea in giurisprudenza. Comuni di terza classe: Stato: concorso per trasferimento. E' evidente. E' una delle prime garanzie che i segretari comunali hanno: la possibilità del concorso per trasferimento. E sono ammessi a questo concorso per trasferimento i segretari di quarta classe con anni 4 e mesi 6 di servizio. Regione: concorso per titoli e per esame, non per trasferimento. E sono ammessi i segretari capi di terza e quarta classe, i segretari con anni 3 e mesi 6 di servizio. Comuni di seconda classe: Stato. Ecco la prima grande selezione. E' il gradino per i comuni con popolazione oltre i 250 mila abitanti. Concorso pubblico per esami e titoli. E vi partecipano i segretari comunali con 5 anni di servizio, i vice segretari con 9 anni di

servizio, i capi ripartizione con 9 anni di servizio, gli impiegati comunali con 11 anni di servizio, di cui 5 trascorsi in posizione di segretario, vice-segretario o capo ripartizione. E poi una quota di questi comuni viene coperta con il trasferimento. Promozione per trasferimento. Noi, Regione: concorso per titoli. E sono ammessi i segretari generali di seconda classe, i segretari capi di terza classe con 5 anni di servizio, i segretari comunali di quarta classe con 11 anni di servizio, i vicesegretari con 8 anni di servizio, i capi ripartizione con 6 anni di servizio. Comuni di prima classe: 2 in provincia di Trento. Stato: concorso pubblico per titoli. Ammessi: segretari comunali di seconda classe con 3 anni di servizio; i vicesegretari generali cui spetta la sostituzione del segretario. E poi c'è il concorso per trasferimento, sempre presente nell'ordinamento dello Stato. Noi facciamo il concorso per titoli e ammettiamo i segretari generali di prima classe, i segretari generali di seconda classe con 3 anni di servizio, i vicesegretari generali di prima classe con 10 anni di servizio. Lo Stato concede loro la possibilità di fare il concorso se hanno la titolarità della sostituzione, noi prevediamo 10 anni di servizio. E questo è uno dei motivi di peggioramento nei confronti delle possibilità dei segretari comunali per sostenere gli esami di concorso nei

comuni della nostra Regione. Basterebbe questo elemento solo per dire che si è persa una volta ancora l'occasione.

Dal canto mio mi sono permesso di dire a questo on. Consiglio che molti temi che attingo ai particolari, particolari di fondo, li affronteremo quando si passerà alla discussione articolata, ma che ve ne sono di sostanziali in questo tema. Quello che io ho voluto dire riguarda la generalità della legge, la quale così, per come essa è concepita, mi trova in una posizione di serrata critica, anche se onestà vuole che io confermi che in questa legge si trovano codificati taluni principi, che sono assolutamente validi e innovatori. E mi riferisco non certo ai segretari comunali, mi riferisco ai dipendenti dei comuni, là dove si parla dell'indennità di buona uscita, ad esempio, là dove si parla della liquidazione immediata degli otto decimi della pensione prevista, non appena uno viene messo in quiescenza. Certo che sono motivi innovatori validissimi, ma non sono sufficienti evidentemente a mobilitare una legge, a qualificare una legge, anche se sono sufficienti a far contenere le organizzazioni sindacali e i singoli dipendenti. Ma non è entro questi limiti evidentemente che va visto ed espresso il nostro giudizio. Interverremo in sede di discussione articolata e sulla serie degli emendamenti

che ci verranno proposti non siamo in grado in questo momento di anticipare un giudizio negativo o positivo, ma è evidente che il discorso generale della approvazione o della reiezione della legge non possa essere che differito in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): On. Presidente e on. consiglieri, il nostro gruppo certamente non apporterà alcun contributo a questo disegno di legge, e dico subito le ragioni. Innanzi tutto vorrei fare una premessa, chiedo scusa, per dire che un elemento soltanto da parte del gruppo del P.P.T.T. è considerato qualificante e valido in questo disegno di legge, ed è quello della volontà politica di applicare lo Statuto di autonomia e di addivenire a una concretizzazione o attuazione delle principali aspirazioni degli autonomisti in nome della libertà e dell'autonomia, cioè la volontà politica di presentare il disegno di legge per destatizzare i segretari comunali e affidare gli stessi alla legislazione regionale. Altro credo che questo disegno di legge non contenga se non grandi incertezze, grandi remore, grandi scetticismi da parte di tutti i gruppi che hanno collaborato in sede di commissione, dove noi casualmente non

siamo presenti. Abbiamo sofferto anche noi quando abbiamo saputo che a un certo momento subentrò una pausa dettata dalla esigenza di rivedere prima un articolo, poi l'altro, per farne altri e rinviare infine il tutto in Giunta, in base all'impegno che noi leggiamo scritto a pag. 2 della relazione della commissione del 19 giugno 1975 per il tema molto importante della liquidazione dell'indennità premio di servizio ai segretari comunali. La Giunta poi predisporrà un emendamento, lo presenterà oggi, in sede di discussione del disegno di legge, in Consiglio regionale. Questo signori, mi sembra che sia un comportamento non accettabile, un comportamento, come troppe volte avviene, del pressappochismo e della urgenza con la quale la Giunta opera ad ogni occasione di emendamenti su disegni di legge portati in Consiglio regionale. Oggi l'emendamento importante a cui accennavo prima è urgente perchè si vuole finire: ma il mio gruppo e tutti desideriamo che il disegno di legge possa essere portato a termine, possa finalmente entrare in vigore, ma un emendamento come questo non può essere portato all'ultimo minuto. Secondo il mio modesto punto di vista, non solo un consigliere esperto può affrontare un tema come questo, non solo un ragioniere o un contabile molto esperto lo può affrontare da solo, non solo un legistato-

re e un giurista possono affrontare da soli questo tipo di discorso, ma i sindacati assieme al giurista, assieme al legislatore, al tecnico contabile e al politico responsabile possono portare avanti tale tema, altrimenti facciamo ancora una volta la politica dell'approssimazione e del pressappochismo, che informa tutto questo disegno di legge. Si è brancolato troppo fino adesso nelle incertezze: si sono portati emendamenti l'uno sull'altro che possono contrastare e contrastano e contraddicono fra loro. Per questo io non ho preparato alcuna relazione. Anche il tema della residenza del segretario comunale bisogna esaminarlo molto più a fondo, bisogna ascoltare i suggerimenti dati da molti interessati. Infine volevo dire che non sono convinto che i pareri dei sindacati siano pareri reali della categoria, che viene presa in considerazione in questo disegno di legge. Purtroppo, è così. I sindacati non rappresentano, nel momento attuale, i segretari comunali. Ci sono pareri dei sindacati che non rispondono alla realtà delle cose, alle esigenze reali degli interessati. Quindi siamo a posto legalmente, siamo a posto giuridicamente, ma non siamo a posto con la nostra coscienza, perchè da quanto mi si è riferito, ciò che è stato ed è oggetto di rivendicazione e di contestazione da parte dei direttamenti interessati, non è stato preso in considerazione da

questo disegno di legge, cono -  
scendo l'iter del disegno di  
legge stesso. Per questo io di-  
co che noi abbiamo esaminato il  
disegno di legge e che siamo ac-  
corti di non essere - diteci  
quello che volete - di non esse-  
re in grado di addentrarci nei  
singoli argomenti che questo  
complesso disegno di legge consi-  
dera e contiene. Ragione per cui  
noi diciamo ancora una volta,  
per la duecentesima volta, in  
venticinque anni di esistenza di  
questo istituto autonomo e de-  
gli altri istituti autonomi, che,  
in mancanza di un ufficio legi-  
slativo del Consiglio, noi non  
ci sentiamo di dare un parere a  
un disegno di legge complesso co-  
me questo, perchè noi non siamo  
né giuristi, né sindacalisti,  
né contabili, né ragionieri capi  
a nessun titolo, e per questo di-  
segno di legge, complesso com'è  
occorrono delle consulebze di tut-  
ti e tre questi tipi di discipli-  
ne, cioè sindacali, contabili e  
giuridiche. Un ufficio legislati-  
vo sarebbe quindi stato il non  
plus ultra. Voi direte: c'è l'uf-  
ficio legislativo della Giunta!  
Ma signori, più squalificante di  
questo disegno di legge, cosa vo-  
lete che ci sia? Ci sono stati  
degli emendamenti, dei ritiri  
del disegno di legge, delle pro-  
poste, verranno altri emendamen-  
ti, staremo qui stasera, domani  
e dopo domani a bisticciarci su-  
gli emendamenti, sui quali forse,  
- io non voglio fare un giudizio  
sulle persone -, sui quali forse

tre o quattro o cinque colleghi,  
on. consiglieri qui presenti, sa-  
ranno in grado di poter sostene-  
re le tesi di questi emendamenti  
e che vengono sottoposti a dei  
consiglieri assolutamente impre-  
parati in questo momento, perchè  
non siamo nemmeno in grado di an-  
dare a chiedere a quei soliti no-  
stri amici un suggerimento o un  
parere. Noi ci troveremo fra un'  
ora, o fra un giorno, a dover  
dare un giudizio sull'emendamen-  
to importantissimo riguardante l'  
indennità di licenziamento dei  
segretari comunali, e lì, ripeto,  
ci saranno delle considerazioni di  
ordine contabile, sindacale e  
giuridico. Signori, abbiamo sem-  
pre sostenuto che il Consiglio re-  
gionale è privo di un ufficio le-  
gislativo, e oggi lo diciamo con  
maggiore sottolineatura e lo di-  
ciamo per significare che l'esi-  
genza è massima. Il Consiglio re-  
gionale ha ridotto le sue compe-  
tenze, ma non possiamo fra qual-  
che tempo, quando ci sarà un al-  
tro disegno di legge come questo,  
magari questo stesso disegno di  
legge quando sarà rinviato dal  
Governo, non possiamo noi mette-  
re in quell'urna una scheda con la  
coscienza tranquilla. Sappiamo e  
sattamente - dite quello che vole-  
te del mio partito, di me e dei  
miei colleghi - di non essere in  
grado di affrontare con serenità  
e obiettività e con coscienza  
quindi, un disegno di legge co-  
sì complesso senza un ufficio le-  
gislativo. Soltanto appoggiati  
da qualcuno che ne sa più di noi,  
potremmo dare un giudizio su que-



sto disegno di legge. Ripeto, sul piano politico esprimiam<sup>i</sup> il nostro pensiero e il nostro plau<sup>so</sup> alla Giunta che ha presentato il disegno di legge. Questo è un passo in avanti sul piano del ri<sup>spetto</sup> delle nostre istituzioni, cioè sul piano costituzionale noi abbiamo avuto il coraggio di affrontare questo disegno di legge; sul piano legislativo però, sul piano del merito io dichiaro ancora una volta sono molto molto scettico, molto perplesso, perchè evidentemente ed effettivamente, come si è dimostrato e come sarà dimostrato domani quando pioveranno gli emendamenti, questo disegno di legge è molto confuso. Grazie.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Sì, la Giunta prende la parola così su due piedi e quindi mi scuso fin d'ora se la risposta sarà un po' confusa, ma non c'è stato il tempo evidentemente per poter meditare tutte le osservazioni emerse durante questa discussione. La Giunta è grata a tutti i consiglieri che sono intervenuti nella discussione e in particolare ai cons. Benedikter, Achmüller, Stecher, Pancheri, Rigott, Avancini, Ricci, Oberhauser, Ceccon, Pruner. La partecipazione alla discussione ha dimostrato l'interesse su questo disegno di legge. Osservazioni sono venute da più parti, in particolare quella e-

spressa ultimamente dal cons. Pruner: noi non siamo in grado di valutare, ci sono diversi emendamenti, emendamenti sono preannunciati ancora, avremo una legge confusa, non siamo nella possibilità di poter prendere posizione sui singoli argomenti e di valutare la loro importanza. Di tutto questo me ne rendo conto, debbo però fare osservare che la legge è in mano ai consiglieri dal 24 dicembre scorso, sono più di sei mesi, il testo è rimasto sempre uguale, salvo l'art. 11, riguardo alla proporzionale etnica, che è stato tolto. Per cui se c'erano dei temi da chiarire, se c'erano delle posizioni da accertare, se c'erano delle situazioni da illustrare, in più di sei mesi si potevano certamente fare. D'altra parte la legge tratta i problemi dei dipendenti comunali, dipendenti comunali che sono notevoli, fra la provincia di Trento e di Bolzano si superano le diecimila persone: la legge tratta i segretari comunali, voi sapete quanti sono i comuni in provincia di Trento e quanti quelli in provincia di Bolzano, e quanti sono retti da un segretario; sono tutti temi di grande interesse, che vanno al di là dei problemi sindacali che interessano i consiglieri, che vanno al di là anche della sistemazione nuova che trovano i segretari comunali, per riguardare tutto l'insieme dell'andamento della Giunta comunale, che è grossa parte della vita pubblica. L'autonomia regionale, le autonomie delle provin-

ce autonome poggiano fondamentalemente sulla vita dei comuni: noi abbiamo dato sempre importanza in provincia di Trento e in provincia di Bolzano, e daremo sempre più importanza agli amministratori pubblici, ai comuni, agli impiegati comunali che collaborano nella vita dei comuni. Quindi, sotto questo aspetto, io penso che ciascuno si può rendere conto come si tratti di una legge laboriosa, di una legge che non finisce mai nel senso che vengono presentati emendamenti su emendamenti, richieste, di una legge che si presta ad ulteriori miglioramenti. Non credo che ci sia quindi da meravigliarsi se questa legge ha avuto un iter, che poi non è neanche un iter eccessivamente lungo, quando si pensa che la Giunta è stata costituita in aprile dell'anno scorso e che, tolte le ferie estive, la legge è stata presentata prima di Natale, approvata dalla Giunta e presentata in Consiglio. Sono termini ragionevoli, considerato l'argomento, considerata la materia in discussione. Se poi, a ciò si aggiunge un intervallo di circa tre mesi per la questione di carattere politico-etnico sorta tra i gruppi in merito alla applicazione e alla stesura dell'art. 11, ci si rende conto che oggi viene in aula, dopo un periodo di pausa non certamente perduto, ma che è stato consumato in trattative e in discussioni di carattere politico, ma che interessano sempre, perchè la nostra è un'Assemblea po-

litica, infatti noi siamo degli uomini politici prima ancora di essere degli amministratori. Riguardo all'art. 11 l'argomento scaturirà certamente perchè è stata già preannunciata la presentazione di un emendamento in Consiglio, quindi in quella sede si discuterà. Vorrei però ribadire quanto è contenuto nella relazione illustrativa, e cioè che i gruppi si sono trovati di fronte con uno schieramento nettamente opposto, non tanto sulla applicazione della proporzionale etnica ai dipendenti comunali, quanto sul modo di applicare la proporzionale etnica, da una parte il gruppo della S.V.P., dall'altra altri gruppi, e di lingua italiana e di lingua tedesca. In quella situazione di stallo, nella quale eravamo arrivati, ci sembrava sensata e ragionevole la decisione, presa dalla Giunta, di accantonare questo problema, perchè non di imminente applicazione, non urgentissimo, e di proseguire dando applicazione alla legge 118, attuando la destatizzazione dei segretari comunali, attuando i principi per l'ordinamento dei dipendenti comunali, e riservando ad un secondo momento, quando cioè sarà ultimato il lavoro della Commissione dei 12 riguardante la proporzionale etnica e la bilinguità, la presentazione di un apposito disegno di legge, che disciplini la materia, con la speranza e con l'augurio evidentemente che tutti esprimiamo, noi della Giunta prima di tutto, che in quella sede si possa trovare una

soluzione ad un argomento che si ingigantisce sempre di più e che può diventare anche motivo di frizione, oltre e al di là di quello che può essere in sé. Quindi a questo punto io non prendo posizione, non svolgo particolari argomentazioni per sostenere una tesi o un'altra; se sarà necessario lo farò nel momento in cui verrà presentato un emendamento. Ognuno qui presente sa qual è la posizione di alcuni membri della Giunta che appartengono al partito della D.C., al partito repubblicano, al partito socialdemocratico, e di altri che appartengono al gruppo della S.V.P.. Così ognuno sa qual è la posizione dei gruppi che compongono il Consiglio regionale. In questa sede non voglio affrontare la discussione, non vogliamo vedere quale tesi debba prevalere col voto, ma vogliamo soltanto accantonarla. Questo è il significato dello stralcio dell'art. 11, anche se è avvenuto con delle forme, che hanno suscitato la contrarietà e l'opposizione del collega Ceccon, che non è qui presente.

Ora sul tema fondamentale, in particolare i cons. Benedikter e Achmüller, ma anche gli altri consiglieri Pancheri, Ricci, Avancini e Oberhauser hanno messo in rilievo il valore fondamentale di questo disegno di legge, che per la prima volta nella nostra repubblica attua il principio della destatizzazione dei segretari comunali. Di questo argomento se ne è parlato tanto, se ne era parlato anche nelle legislature passate, quando l'argomen-

to era stato discusso fra i gruppi, ma non c'erano le condizioni per poter attuare questa norma, però io ricordo che la volontà oplitica della D.C. e anche di altre parti, oltre che della S.V.P. naturalmente, la volontà politica per arrivare a questo c'era già un anno, due anni, dieci anni fa. Proprio in quel quadro di rispetto dell'autonomia comunale, che è stata profondamente ferita quando nel 1928 con legge dello Stato prima, trasportata poi nel T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, è stato stabilito che i segretari comunali diventavano dipendenti dello Stato. In questa situazione si è andati avanti fino adesso, una situazione che si rivelava sempre più insostenibile dal punto di vista politico; infatti valorizzando sempre più l'autonomia comunale si sentiva la situazione di sofferenza del capo del personale della amministrazione comunale, di colui che è anche ufficiale rogante, di colui che è il primo aiutante e il primo assistente del sindaco e della Giunta, di colui che aiuta il Consiglio comunale che evita ai consiglieri comunali di incorrere in illegittimità, di colui che è rappresentante di un potere che, pur essendo nell'ambito della repubblica, è al di fuori del comune: il segretario comunale è statale, dipendente dello Stato nell'ambito dell'autonomia. Ma anche la giurisprudenza, anche la dottrina in questi anni si sono soffermati su questo tema, anch'essi hanno posto in rilievo come ciò andava contro, non solo ai principi autonomisti

ci sempre più affermati, ma comuni, nonostante ci fosse stata una sentenza della Corte costituzionale sollevata proprio dal Consiglio di Stato alcuni anni fa su questo argomento. Il Consiglio di Stato ha sollevato l'incidente della costituzionalità o della incostituzionalità della dipendenza dallo Stato dei segretari comunali, che erano dipendenti comunali. E la Corte Costituzionale ne era uscita, con tutto il rispetto verso questo massimo organo, per il rotto della cuffia, argomentando che in fondo in fondo le leggi dello Stato stabilivano che per l'assunzione si dovevano seguire i sistemi dello Stato e che veniva assunto il segretario comunale in concorso pubblico statale, dando minor accento al fatto che in concreto poi diventava dipendente dello Stato, pur prestando servizio ed essendo in un rapporto di dipendenza col consiglio comunale e col sindaco. La decisione, che noi prenderemo in questo Consiglio regionale, è destinata a avere un seguito notevole nel rimanente del territorio nazionale e a dare maggior vigore a tutte quelle correnti di dottrina che insistono perchè il segretario comunale, sempre primo dipendente del comune, sempre colui che svolge tutte queste funzioni, diventi dipendente comunale.

Il fatto poi di aver trattato questa legge della destituzzione dei segretari comunali assieme alla legge che riguarda i prin-

cipi sull'ordinamento dei dipendenti comunali in base all'art. 65 del nuovo Statuto ha avuto il suo significato, perchè questa discussione della legge è capitata proprio nel momento in cui stava per essere approvato ed è stato approvato recentemente l'accordo ANCI, cioè l'accordo fra le organizzazioni sindacali e i comuni in campo nazionale; un accordo che non si è limitato a fissare nuove tabelle di stipendi ma che ha profondamente innovato la materia, fra il resto superando la rigida formulazione delle carriere nell'ambito dei comuni. Questo accordo ANCI ha subito una trattativa laboriosa, che ha portato soddisfazione, che nel campo sindacale è valutata con estrema soddisfazione. Ora l'aver recepito un accordo di lavoro e averlo trasformato in legge, come noi abbiamo fatto, ricevendo anche alcuni principi fondamentali che sono contenuti nell'accordo ANCI e che modificano rispetto alla situazione precedente, ha avuto il suo significato, che è stato variamente apprezzato anche dai dipendenti comunali con i quali siamo stati sempre in contatto. Nello stesso tempo si è creato quell'esame comparato della situazione, dei segretari comunali da una parte che diventavano dipendenti comunali, dei dipendenti comunali che trovavano una forma giuridica ad un contratto di lavoro, tanto che noi confidiamo che con questa occasione si sia arrivati anche ad omogeneizzare queste due